



Università
Ca'Foscari
Venezia

Corso di Laurea magistrale
in Sviluppo Interculturale dei Sistemi Turistici

Tesi di Laurea

La start-up turismo: disciplina di un nuovo modello di impresa innovativa

Relatrice

Prof.ssa Francesca Burigo

Correlatrice

Ch.ma Prof.ssa Alessandra Zanardo

Laureanda

Martina Menaldo

Matricola 854426

Anno Accademico

2019 / 2020

INDICE

INTRODUZIONE.....	1
I. LA START-UP TURISMO.....	3
1.1 IL CONTESTO NORMATIVO DELLA START-UP TURISMO.....	3
1.1.1 LA NASCITA E L'OGGETTO SOCIALE.....	3
1.1.2 I REQUISITI E I TIPI SOCIETARI	5
1.2 I RIFERIMENTI NORMATIVI DELLA START-UP TURISMO.....	7
1.2.1 I REQUISITI SOTANZIALI.....	7
1.2.2 LA COSTITUZIONE DELLA START-UP.....	9
1.2.3 LE DEROGHE AL DIRITTO COMUNE.....	12
1.3 LA START-UP TURISMO A VOCAZIONE SOCIALE	15
1.3.1 LA NOZIONE GIURIDICA	15
1.3.2 IL TURISMO SOCIALE	17
1.3.3 TRIPMETOO: UN ESEMPIO DI SIAVS NEL TURISMO SOCIALE.....	19
1.4 GLI INCUBATORI, GLI ACCELERATORI E I BUSINESS ANGELS	20
1.4.1 GLI INCUBATORI	20
1.4.2 I SERVIZI OFFERTI ALLE START-UP E I MODELLI DI INCUBATORI.....	22
1.4.3 GLI ACCELERATORI DI START-UP.....	23
1.4.4 I BUSINESS ANGELS E I VENTURE CAPITALISTS	25
II. LA START-UP INNOVATIVA.....	28
2.1 LA DIFFERENZA FRA START-UP INNOVATIVE E PICCOLE E MEDIE IMPRESE INNOVATIVE.....	28
2.1.1 INTRODUZIONE ALLA FIGURA DELLE PMI INNOVATIVA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL CONCETTO DI INNOVAZIONE.....	28
2.1.2 L'ESTENZIONE DELLA NORMATIVA DELLA START-UP INNOVATIVA ALLA PMI INNOVATIVA.....	30
2.1.3 IL PASSAGGIO DA START-UP A PMI INNOVATIVA	32
2.2 LE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAIDEBITAMENTO NELLE START-UP INNOVATIVE.....	34
2.2.1 LA DISCIPLINA RIGURDANTE LA COMPOSIZIONE E LE GESTIONE DELLA CRISI ALL'INTERNO DELLA START-UP INNOVATIVA	34

2.2.2 L'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI E LA LIQUIDAZIONE DEI BENI PREVISTI DALLA LEGGE N. 3/2012	35
2.3 LE S.R.L. E LE S.R.L.S INNOVATIVE.....	37
2.3.1 L'INTRODUZIONE ALLA DISCIPLINA DELLE S.R.L. INNOVATIVE	37
2.3.2 LE DEROGHE PREVISTE PER LE S.R.L. INNOVATIVE	38
2.3.3 LA START-UP INNOVATIVA IN FORMA DI SRLS	43
2.4 L'EQUITY CROWDFUNDING	44
2.4.1 INTRODUZIONE ALL'EQUITY CROWDFUNDING	44
2.4.2 LA LEGISLAZIONE ITALIANA IN MERITO AI PORTALI ONLINE.....	46
2.4.3 L'OPERATIVITA' DEL PORTALE E LA TUTELA AGLI INVESTITORI.....	49
III. LE AGEVOLAZIONI DELLE START-UP TURISMO	51
3.1 LE AGEVOLAZIONI IN AMBITO FISCALE E L'ACCESSO DELLE START-UP AL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI.....	51
3.1.1 IL CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO.....	51
3.1.2 CREDITO D'IMPOSTA PER I BENI STRUMENTALI.....	52
3.1.3 INCENTIVI FISCALI PER GLI INVESTIMENTI.....	54
3.1.4 L'ACCESSO AL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI.....	55
3.1.5 IL PATENT BOX.....	57
3.2 LE AGEVOLAZIONI IN MERITO AI CONTRATTI DI LAVORO.....	58
3.2.1 LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI LAVORO	58
3.2.2 IL WORK FOR EQUITY	60
3.2.3 I PIANI DI STOCK OPTION	61
3.2.4 ITALIA START-UP VISA & HUB	63
3.3. ULTERIORI BANDI E PROGETTI PER LA START-UP.....	64
3.3.1 IL BANDO SMART & START.....	64
3.3.2 IL PROGETTO FACTORYMPRESA.....	66
3.4 START-UP E COVID-19.....	67
3.4.1 IL PROGETTO HEALING SOLUTIONS FOR TOURISM	67
3.4.2 LE AGEVOLAZIONI PER LE STAR-UP CONTRO GLI IMPATTI DEL CORONAVIRUS	70
IV. ANALISI EMPIRICA SULLE START-UP TURISMO	73
4.1 INTRODUZIONE.....	73

4.1.1 OBIETTIVI DELL'ANALISI EMPIRICA	73
4.1.2 METODO DI RACCOLTA DEI DATI	73
4.2 ANALISI DEI RISULTATI OTTENUTI	74
4.2.1 LA DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DEL CAMPIONE DI START-UP TURISMO ATTIVE	74
4.2.2. I REQUISITI SODDISFATTI DAL CAMPIONE DELLE START-UP TURISMO ATTIVE	76
4.2.3 LA FORMA GIURICA DEL CAMPIONE DELLE START-UP TURISMO ATTIVE .	78
4.2.4 L'ATTIVITÀ SVOLTA DAL CAMPIONE DELLE START-UP TURISMO ATTIVE ..	80
4.2.5 LA PROPRIETÀ DELLE START-UP TURISMO ATTIVE	82
4.2.6 NUMERO DEI DIPENDENTI DELLE START-UP TURISMO ATTIVE DEL CAMPIONE.....	84
4.2.7 LE START-UP IN LIQUIDAZIONE	85
CONCLUSIONI:	88
BIBLIOGRAFIA	90
SITOGRAFIA.....	94

INTRODUZIONE:

Il turismo gioca certamente un ruolo fondamentale all'interno del contesto economico italiano, soprattutto se si prende in considerazione la crescita costante del numero di presenze all'interno del nostro territorio; proprio per questa ragione il legislatore ha voluto introdurre con il d.l. 31 maggio 2014, n. 83 convertito poi con l. 29 luglio 2014, n. 106 un nuovo modello di impresa innovativa dedicata a questo specifico settore, la quale si concretizza nella start-up turismo.

Le attività che tale impresa può svolgere sono riconducibili ad un oggetto sociale abbastanza limitato, rappresentato dalla promozione dell'offerta turistica nazionale mediante l'utilizzo di nuove tecnologie o comunque dallo sviluppo di software originali. L'obiettivo che si prefiggeva il legislatore con l'introduzione di questa nuova figura era quello di sviluppare nuove opportunità imprenditoriali vantaggiose nel settore turistico, coniugando allo stesso tempo innovazione e crescita sostenibile.

Le motivazioni che mi hanno spinto a propendere per questa tematica possono essere ritrovate certamente in un mio primario interesse, ma determinante è stato il fatto che, in quanto recente, la disciplina giuridica della start-up turismo non è stata spesso trattata. L'obiettivo che dunque si prefigge la tesi è quello di approfondire accuratamente la normativa, ed in particolar modo l'intero sistema di agevolazioni e deroghe che il legislatore ha predisposto in favore delle start-up turismo.

La tesi tratta numerose sfaccettature della disciplina giuridica, il primo capitolo più specificatamente va ad esaminare il contesto normativo, facendo particolare riferimento ai criteri di innovazione soddisfatti e all'oggetto sociale che la start-up deve perseguire; viene inoltre approfondito il tema delle start-up innovative a vocazione sociale, un modello di start-up turismo che opera però in specifici ambiti di valore sociale.

Nel capitolo successivo è invece analizzata la normativa predisposta per la fattispecie più generale della start-up innovativa, partendo da un iniziale confronto tra questa figura con quella della pmi innovativa, e procedendo successivamente con l'analisi delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento a cui sono soggette le start-up, in quanto esenti dal fallimento e dalle altre procedure concorsuali regolate dalla vigente legge fallimentare.

Essendo comunque queste, in ragione del loro carattere innovativo, soggette ad elevato rischio di insolvenza, trovano difficoltà nel reperire finanziamenti e proprio per questo motivo il legislatore ha recentemente voluto garantire loro la possibilità di farlo attraverso il nuovo canale dell'*equity crowdfunding*, la cui disciplina è trattata nei successivi capitoli.

Le peculiarità che però attraggono un numero sempre maggiore di imprenditori operanti nel settore turistico, verso questa fattispecie, sono certamente il vasto panorama di privilegi e deroghe che il legislatore ha voluto assicurare alle start-up, ed in particolare a quelle turismo: il terzo capitolo si occupa infatti di trattare le agevolazioni predisposte in loro favore, ponendo anche l'attenzione sulle importanti misure prese per agevolare la situazione precaria del settore turistico causata dall'emergenza Covid-19.

A conclusione della tesi si riportano infine i risultati di un'analisi statistica condotta su 162 start-up operanti nel settore turistico, con l'obiettivo primario di comprendere e conoscere in modo più approfondito il campione analizzato. Le start-up sono dunque suddivise in due gruppi sulla base del loro stato di attività – attive o in liquidazione – ed è stata effettuata per entrambe le categorie, un'analisi statistica concernente varie tematiche.

La tesi si prefigge dunque di dimostrare l'importanza che una figura come la start-up turismo, può rivestire all'interno di un Paese in cui questo settore gioca un ruolo fondamentale nel contesto economico, cercando di promuovere e sostenere migliori opportunità imprenditoriali, favorendo l'occupazione e attraendo capitale umano e finanziario dall'estero.

I. LA START-UP TURISMO

1.1 IL CONTESTO NORMATIVO DELLA START-UP TURISMO

1.1.1 LA NASCITA E L'OGGETTO SOCIALE

Attraverso l'utilizzo dell'anglicismo start-up ci si vuole riferire a tutte quelle società di capitali, che possono essere talvolta costituite anche sotto forma di cooperative e che sviluppano e commercializzano prodotti, servizi o processi produttivi ad alto valore tecnologico; tali imprese sono inoltre di nuova o recente costituzione e non possono quotare le proprie azioni o quote rappresentative del capitale sociale in un sistema multilaterale di negoziazione o in un mercato regolamentato¹.

Lo scopo primario che il legislatore voleva ottenere con l'introduzione di questa nuova figura all'interno del nostro ordinamento era quello di creare una realtà vantaggiosa che agevolasse la nascita e la crescita di nuove imprese innovative. Da questa necessità, in un contesto di profonda crisi economica, è stato emanato il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conosciuto anche con il nome "Decreto crescita bis", che ha introdotto una normativa primaria riguardo le start-up².

All'articolo 25 del decreto appena citato, è infatti possibile ritrovare non solo la nozione di start-up innovativa ma anche una serie di requisiti da soddisfare per assumerne lo status. Il legislatore ha voluto trattare in maniera differente questo tipo di impresa, allestendo un quadro normativo con numerosi benefici che andranno a facilitare le varie fasi di vita di questa, a partire dall'avvio fino ad arrivare alla maturità³.

Un altro degli obiettivi prefissati con la nascita di tale figura nell'ordinamento giuridico italiano, consisteva sicuramente nella promozione di un modello di crescita che fosse identificato come sostenibile: per ottenere questo risultato è stato di fondamentale importanza la creazione di un ecosistema costituito da corporate, piccole

¹ PAGAMICI, *Start-up innovativa*, 2015, Milano, p. 1.

² FREGONARA, *Start up innovativa*, in *Il Societario*, 2016, p. 2.

³ MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (2019), *La policy del Governo a sostegno delle startup innovative*, p. 3, disponibile su https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Scheda%20di%20sintesi%20startup%2007_2019.pdf.

e medie imprese, incubatori, acceleratori e di tutte quelle realtà volte all'innovazione e alla ricerca⁴.

Sfruttando le possibilità che un nuovo tipo di impresa come quella in riferimento poteva garantire, il legislatore voleva inoltre favorire l'occupazione – soprattutto giovanile – e sviluppare nuove opportunità imprenditoriali, creando così un ambiente economico votato all'innovazione ed in grado di attrarre nel nostro paese capitale umano e finanziario. È inoltre necessario sottolineare che il corpus legislativo a cui tutte le start-up attingono, rivolge la propria attenzione alle imprese che non solamente sono di nuova o recente costituzione, ma altresì, che soddisfano anche alcuni requisiti di innovazione; ad eccezione di questo criterio non sono comunque presenti restrizioni settoriali e quindi questa normativa è potenzialmente estendibile a qualsiasi ambito produttivo. Non sono inoltre poste limitazioni neanche in merito alla compagine sociale o alla localizzazione dell'impresa⁵.

Nonostante tale disciplina fosse di recente realizzazione, ha subito in questi anni vari interventi al fine di rafforzare e potenziare la struttura normativa. Il d.l. n. 179/2012 che è stato successivamente convertito con modificazioni nella l. 17 dicembre 2012, n. 221, risulta essere solamente il primo step di questa continua evoluzione della normativa riguardante le start-up. Le modifiche appena citate erano in particolar modo legate all'aggiunta nell'ordinamento italiano di un nuovo modello di start-up innovativa: quella a vocazione sociale. A distanza di qualche mese, attraverso il d.l. 28 giugno 2013, n. 76, convertito successivamente con emendamenti nella l. 9 agosto 2013, n. 99 vennero nuovamente introdotti ulteriori cambiamenti che andavano a modificare una parte dei connotati del modello di start-up⁶.

La tappa successiva del percorso normativo si è invece sviluppata tramite il d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, in seguito convertito in l. 24 marzo 2015, n. 33, recante la disciplina che introduceva le piccole e medie imprese innovative; questa tipologia di impresa fu costruita basandosi sul modello delle precedenti in quanto una parte della

⁴ Ministero dello sviluppo economico, *op. cit.*, p. 3.

⁵ *Ibidem*.

⁶ FREGONARA, *op. cit.*, p. 3.

normativa delle PMI rinvia a quella delle start-up, anche se comunque sono presenti evidenti differenze.⁷.

Infine con lo scopo di rafforzare sempre maggiormente l'impianto normativo, il legislatore approvò il d.l. 31 maggio 2014, n. 83 che fu convertito successivamente in l. 29 luglio 2014, n. 106, istituendo in questo modo la c.d. start-up turismo; nasce quindi così un nuovo modello di impresa innovativa che ha come oggetto sociale *“la promozione dell’offerta turistica nazionale attraverso l’uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche”*.

In un contesto come quello italiano, dove il turismo gioca un ruolo fondamentale ed il numero di presenze è in costante crescita, l'introduzione di questo nuovo modello di impresa volta a garantire innovazione e crescita sostenibile potrebbe costituire un'ottima soluzione per tutti coloro che vogliono avviare un'attività in questo settore⁸.

1.1.2 I REQUISITI E I TIPI SOCIETARI

La start-up turismo, per essere denominata tale ed ottenere i benefici e le agevolazioni in relazione alla sua figura, non deve solamente dimostrare di avere un determinato oggetto sociale, ma bensì deve soddisfare ulteriori requisiti.

In particolar modo deve dimostrare di svolgere delle attività – le quali sono ricomprese in categorie ben specificate dall'art. 11-bis, del d.l. 31 maggio 2014, n. 83 – tra cui sono presenti *“la formazione del titolare e del personale dipendente, la costituzione e l’associazione di imprese turistiche e culturali, strutture museali, agenzie di viaggio al dettaglio, uffici turistici di informazione e accoglienza per il turista e tour operator di autotrasporto”*⁹.

Altre attività presenti che le imprese possono svolgere sono *“l’offerta di servizi centralizzati di prenotazione in qualsiasi forma, compresi sistemi telematici e banche di*

⁷ *Ibidem*.

⁸ ISTAT (2018), *Movimento turistico in Italia*, disponibile su <https://www.istat.it/it/archivio/236148>.

⁹ V. art. 11-bis, d.l. 31 maggio 2014, n. 83.

dati in convenzione con agenzie di viaggio o tour operator, la raccolta, l'organizzazione, la razionalizzazione nonché l'elaborazione statistica dei dati relativi al movimento turistico; l'elaborazione e lo sviluppo di applicazioni web che consentano di mettere in relazione aspetti turistici culturali e di intrattenimento nel territorio nonché lo svolgimento di attività conoscitive, promozionali e di commercializzazione dell'offerta turistica nazionale, in forma di servizi incoming ovvero di accoglienza di turisti nel territorio di intervento, studiando e attivando anche nuovi canali di distribuzione”¹⁰.

Ottenere lo status di start-up turismo o di start-up innovativa in generale, risulta essere di fondamentale importanza per acquisire agevolazioni varie e allo stesso tempo disporre anche di alcune deroghe al diritto societario come l'esclusione dalle procedure concorsuali¹¹; le motivazioni della concessione di queste ultime da parte del legislatore, vengono infatti ricercate nel fatto che questo genere di aziende ad alto livello di innovazione possiedono un elevato rischio economico e di fallibilità¹².

Per quanto concerne invece i modelli societari adottabili dalle start-up turismo, è possibile ritrovare all'interno dell'art. 11-bis del d.l. n. 83/2014, alcuni riferimenti normativi all'art. 25 del d.l. n. 179/2012, che indicano che la start-up turismo, così come tutte le start-up innovative, può essere costituita come società di capitali ovvero in forma di cooperativa; tali società possono inoltre essere costituite come Societas Europaea ed essere residenti all'interno dei confini dello stato italiano¹³.

La start-up turismo quindi oltre a poter diventare una società per azioni, una società in accomandita per azioni o una società a responsabilità limitata, può assumere anche la forma di una società a responsabilità limitata semplificata; tutti coloro che decideranno di adottare questo modello societario disporranno di ulteriori vantaggi tra cui l'esenzione dall'imposta di registro, dalle tasse di concessione governativa ed infine anche dai diritti erariali¹⁴.

Per la copertura degli oneri che derivano dall' art. 11-bis del d.l. n. 83/2014, sono poi previsti 2 milioni di euro annuali, a cui si provvederà attraverso delle riduzioni

¹⁰V. art. 11-bis del d.l. n. 83/2014.

¹¹ SANTAGATA, *Diritto del turismo*, IV, Milano, 2018, p. 59.

¹² PICCHIONE, *Start up innovative e procedure di sovraindebitamento*, in *Riv. not.*, 2017, V, p. 975 ss.

¹³ V. art. 25 del d.l. n. 179/2012.

¹⁴ V. art. 25 del d.l. n. 179/2012.

operate nel Fondo per interventi strutturali di politica economica. Infine, è necessario sottolineare che tutte le disposizioni previste all'interno di questo articolo sono state applicate a partire dal 1° gennaio 2015¹⁵.

1.2 I RIFERIMENTI NORMATIVI DELLA START-UP TURISMO

1.2.1 I REQUISITI SOSTANZIALI

Una società che vuole assumere lo status di start-up turismo deve soddisfare una serie di requisiti oltre a quelli già citati precedentemente: secondo l'art. 25 del d.l. 18 n. 179/2012 tale tipologia di impresa innovativa deve infatti essere di nuova o recente costituzione, laddove "recente" si identifica in massimo quarantotto mesi dalla data di creazione¹⁶; deve in aggiunta avere la sede principale in Italia, o in uno stato appartenente all'Unione Europea o che abbia comunque firmato l'accordo dello Spazio Economico europeo, purché ad ogni modo posseda una filiale oppure una sede produttiva nel nostro paese¹⁷.

Sono inoltre presenti alcuni divieti che non permettono alla start-up né di distribuire gli utili durante i primi cinque anni né di possedere un fatturato superiore ai cinque milioni di euro¹⁸. La proibizione della distribuzione degli utili trova ragione nella necessità di reinvestimento di questi per far superare all'attività la prima fase di decollo¹⁹.

Tra gli altri requisiti richiesti per costituire una start-up innovativa figura anche l'obbligo di "avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico"²⁰. Diventa poi fondamentale per avvalersi del sostegno della policy anche

¹⁵ art. 11-bis, d.l. 31 maggio 2014, n. 83.

¹⁶ v. art. 25 del d.l. n. 179/2012.

¹⁷ MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, *op. cit.*, p. 5.

¹⁸ ADAMI, *Guida pratica all'avvio di un'attività di impresa: start-up innovative e PMI*, in *Quotidiano giuridico*, 2019.

¹⁹ FREGONARA, *Imprese innovative e nuove fonti di finanziamento – l'equity based crowdfunding: un nuovo modello di finanziamento per le start-up innovative*, in *Giur. It.*, 2016, p. 2285 ss.

²⁰ v. art. 25 del d.l. n. 179/2012.

il momento della costituzione della società, la quale non deve derivare da una scissione, da una fusione con una società già esistente²¹ né da quella che viene definita cessione di azienda o di ramo di azienda²².

L'impresa deve in aggiunta essere in possesso di almeno uno di questi tre requisiti: una percentuale pari o superiore al 15% delle spese totali deve essere imputabile al settore di ricerca e sviluppo; almeno 1/3 tra dipendenti e collaboratori deve possedere un dottorato di ricerca o deve star svolgendo un dottorato di ricerca o alternativamente essere un ricercatore; infine la società dovrebbe essere *“titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto oppure titolare/autrice di software registrato”*²³.

È fondamentale però precisare ulteriormente alcuni aspetti relativi ai primi due requisiti: per quanto riguarda il primo criterio è necessario tenere presente che dal conteggio delle spese in ambito di ricerca e sviluppo non vengono considerate tutte quelle che riguardano l'acquisto e la locazione di immobili; al contrario, appartengono a questa categoria tutte le spese legate allo sviluppo competitivo e precompetitivo – tra cui la prototipazione, la sperimentazione e lo sviluppo del business plan –, i termini e le licenze d'uso, i costi lordi di tutti i dipendenti e lavoratori che sono impegnati in ambito di ricerca e sviluppo – compresi coloro che ricoprono il ruolo di soci o amministratori –, tutti i servizi in qualche modo collegati al settore degli incubatori certificati ed infine tutte le spese effettuate in ambito legale per quel che riguarda la registrazione e la protezione della proprietà intellettuale²⁴.

Relativamente al secondo requisito, per appartenere alla categoria di ricercatore e fare in modo che il criterio sia raggiunto è necessario aver innanzitutto ottenuto una laurea, e successivamente aver svolto per un periodo equivalente ad un minimo di tre anni e presso enti pubblici o privati, in Italia o anche all'estero, attività di ricerca certificata; inoltre se almeno due terzi dei lavoratori totali dell'impresa hanno

²¹ DE STEFANO, MENON, *La valutazione dello “Startup Act” italiano*, OECD, No. 54, 2018, disponibile a <http://www.romastartup.it/Data/Sites/1/media/docs/ocse-la-valutazione-dello-startup-act-italiano-ita.pdf>

²² V. art. 25 del d.l. n. 179/2012.

²³ MENON, *op.cit.*, p. 9.

²⁴ RICCI, *Social start-up: le start-up innovative a vocazione sociale, le start-up innovative e gli incubatori di start-up... aggiornato con il Decreto investment compact (dl 24 gennaio 2015, n. 3, convertito in legge 24 marzo 2015, n. 33)*, Rimini, 2015, p. 23.

conseguito una laurea magistrale secondo l'art. 3, d. 22 ottobre 2004, n. 270 il secondo requisito risulta comunque soddisfatto²⁵.

Se sono presenti tutti i requisiti necessari perché l'impresa possa essere definita start-up e quindi possa ottenere tutte le agevolazioni spettanti alle società in possesso di questo status, il legale rappresentante provvederà a dichiarare la sussistenza di questi attraverso un'autocertificazione. La società verrà quindi successivamente iscritta al Registro delle Imprese nella sezione speciale²⁶.

L'iscrizione a questa sezione ha una durata massima di sessanta mesi, ossia cinque anni dalla data di costituzione, alla scadenza dei quali l'impresa innovativa non solo perde automaticamente il suo status, ma anche tutte le agevolazioni e deroghe, dovendo così rispettare la normativa ordinaria²⁷.

1.2.2 LA COSTITUZIONE DELLA START-UP

Il primo passo da effettuare per la costituzione di una start-up innovativa coincide con la redazione dell'atto costitutivo, che sulla base delle disposizioni presenti deve essere effettuato per atto pubblico o per atto sottoscritto; in caso si vogliano attuare successivamente ulteriori modifiche alla struttura della società la procedura rimane la stessa²⁸.

Una deroga a questa normativa comune è rappresentata da tutte quelle start-up innovative che vogliono essere costituite come s.r.l.: tali società hanno infatti la possibilità di redigere il proprio atto costitutivo e anche lo statuto ove disgiunto, utilizzando una procedura informatica in cui è richiesta l'impronta digitale di tutti i sottoscrittori²⁹.

²⁵ *Ibidem*.

²⁶ MENON, *op. cit.*, p. 23.

²⁷ IUBENDA, *Requisiti per la costituzione di una startup innovativa nel 2020*, disponibile a <https://www.iubenda.com/it/srl/help/4021-requisiti-per-la-costituzione-di-una-startup-innovativa>.

²⁸ decreto 17 febbraio 2016.

²⁹ REGISTRO DELLE IMPRESE (2017), *Guida alla costituzione e alla modifica di startup innovative in forma di s.r.l. con modello standard tipizzato*, p. 5, disponibile a http://startup.infocamere.it/atst/help/Guida_Costituzione_Modifica_Startup_ModelloTipizzato.pdf.

La digitalizzazione del processo di costituzione di questa tipologia di start-up vuole rispondere ad una necessità di semplificazione, infatti in questo modo non sarà più necessario l'intervento del notaio ma basterà compilare l'atto costitutivo e lo statuto scegliendo quelli più appropriati tra alcuni modelli preconfezionati, presenti online. Gli startupper che vorranno usufruire della modalità digitale dovranno quindi costituire la propria società attraverso questi schemi non sempre di facile comprensione e decidere fra le varie opzioni sulla base delle proprie esigenze³⁰.

Da quando è entrata in attuazione la normativa appena citata fino al 30 settembre 2019 risultano essere 2576 le start-up creatasi con la nuova procedura digitale completamente gratuita; una buona parte di queste, ossia 1915, ha optato per svolgere l'intero iter online tramite la piattaforma startup.registroimprese.it; altre 268 hanno invece terminato la fase di costituzione digitalmente ma stanno ancora aspettando l'ultimazione di questa attraverso l'ulteriore ma essenziale passaggio dell'iscrizione nel registro delle imprese³¹.

Considerando nello specifico come arco temporale il terzo trimestre 2019, è stato pervenuto che solamente poco più di quattro start-up innovative su dieci hanno utilizzato il nuovo iter digitale per la loro costituzione: questo trend risulta essere anche più alto rispetto a quello rilevato nei 12 mesi antecedenti che è pari a 3,5 imprese su dieci³².

Per completare successivamente la costituzione di una start-up innovativa è necessario procedere all'iscrizione di questa nella sezione speciale del registro delle imprese; per fare ciò il legale rappresentante dovrà quindi presentare una apposita certificazione che provi la sussistenza di tutti i requisiti necessari perché la società venga definita start-up e quindi possa favorire di tutte le agevolazioni predisposte dal diritto comune. Dal 2019, è diventato di fondamentale importanza, aggiornare o confermare ogni anno, tutte le informazioni inserite, altrimenti l'impresa può perdere il suo status speciale ed essere soggetta alla normativa ordinaria. Questa procedura deve essere

³⁰ FREGONARA, *op. ult. cit.*, p 2285 ss.

³¹ MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (2019), *La nuova modalità di costituzione delle start-up innovative*, p. 1, disponibile su https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/13-rapporto-nuova-modalita-costituzione-startup-Q3-2019%2007_11_2019.pdf.

³² MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, *op. ult. cit.*, p. 2.

effettuata in periodo massimo di trenta giorni da quando viene approvato il bilancio e comunque non oltre i sei mesi da quando viene chiuso ogni esercizio³³.

L'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese per tutte quelle società che soddisfano i requisiti necessari non risulta essere obbligatoria, ma piuttosto volontaria, e avviene attraverso l'invio telematico della modulistica sopra citata, alla Camera di Commercio competente nella zona di riferimento. Dal momento in cui la società viene iscritta nell'apposita sezione, viene applicato tutto il ventaglio di benefici presenti nella normativa di questa fattispecie. In presenza di un costante mantenimento dei requisiti, le agevolazioni rimarranno attive fino alla scadenza dei sessanta mesi dal momento di costituzione della società³⁴.

Grazie al decreto MISE del 17 febbraio 2016 compare un nuovo onere per l'ufficio del registro delle imprese, il quale deve svolgere controlli su tutte quelle società che si sono costituite con la procedura online per verificare la conformità e la validità non solo dell'oggetto sociale ma anche della compilazione dei modelli standard online³⁵.

Il compito principale dell'ufficio non riguarderà quindi la valutazione dell'effettiva innovatività dei prodotti o servizi svolti dall'impresa, bensì l'accertamento che tutta la documentazione presentata sia conforme alla disciplina di questo tipo di impresa; sono inoltre messi in atto anche alcuni espedienti per controllare la continua sussistenza dei requisiti, tra cui è presente una vigilanza regolare per tutte le start-up³⁶.

L'impresa innovativa per avere personalità giuridica dovrà comunque essere iscritta nella sezione ordinaria: questa iscrizione rimarrà ad ogni modo provvisoria fino al momento in cui l'ufficio del registro delle imprese comproverà i requisiti e registrerà la start-up anche nella sezione speciale.³⁷

Succede però talvolta che dall'aggiornamento annuale della sezione speciale risulti la mancata sussistenza di alcuni dei requisiti che fanno ottenere ad una società lo

³³ AA. VV., *Fisco 2020*, Milano, 2020, p. 774 ss.

³⁴ MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, *La policy del Governo a sostegno delle startup innovative, cit.*, p. 6.

³⁵ FREGONARA, *op. ult. cit.*, p 2285 ss.

³⁶ FERRARI, *Start-up innovative: sì all'iscrizione nel registro delle imprese*, in *Quotidiano giuridico*, 2017.

³⁷ FREGONARA, *op. ult. cit.*, p 2285 ss.

status di start-up: nel caso appena specificato viene meno tutta la normativa speciale riguardante questa fattispecie, inclusa la deroga relativa alle procedure concorsuali³⁸.

Quando avviene quindi la perdita di uno o più requisiti la società ha sessanta giorni di tempo per effettuare la cancellazione dalla sezione speciale del registro delle imprese, continuando però allo stesso tempo ad essere iscritta a quella ordinaria. Nel caso in cui invece non fosse presentata all'ufficio del registro delle imprese la dichiarazione annuale necessaria a dimostrare la sussistenza dei requisiti, l'impresa verrebbe comunque cancellata dalla sezione speciale nel termine di sessanta giorni³⁹.

1.2.3 LE DEROGHE AL DIRITTO COMUNE

Essendo le start-up soggette ad un alto rischio di mortalità, in particolar modo nei primi anni di vita, il legislatore ha voluto imporre una serie di deroghe al diritto societario, per trasportare questo tipo di imprese da una prima fase iniziale di incertezza ad una seconda più stabile, facilitando così anche il loro processo evolutivo. Tra le eccezioni che la disciplina speciale sopra citata prevede, di primaria importanza è l'esenzione di questo tipo di imprese dal fallimento e dalle procedure concorsuali in generale⁴⁰.

Per legge la dichiarazione di fallimento può intervenire al ricorrere di specifici presupposti: l'imprenditore si trovi in uno stato di insolvenza, che abbia almeno 30.000 euro di debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare ed infine soddisfare il presupposto soggettivo di cui all'art. 1 l.fall., ovvero essere un imprenditore commerciale, con esclusione degli enti pubblici, che abbia dei requisiti dimensionali tali da non essere esentato dalla procedura: possedere un attivo patrimoniale di più di 300.000 euro nel periodo dei tre esercizi antecedenti il deposito dell'istanza fallimentare o dalla data di avvio dell'attività se di durata minore, avere

³⁸ DEPETRIS, *È assoggettabile a fallimento la start-up innovativa che perde uno dei requisiti previsti dall'art. 25, 2° comma, D.L. n. 179/2012, prima della scadenza dei cinque anni dalla costituzione*, in *Dir. fall.*, 2018, p. 21.

³⁹ CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA, *Start-Up innovative*, disponibile su http://www.ge.camcom.gov.it/IT/Page/t01/view_html?idp=1356.

⁴⁰ FREGONARA, *op. ult. cit.*, p 2285 ss.

ricavi lordi di una quantità maggiore di 200.000 euro durante i tre esercizi precedenti il deposito dell'istanza fallimentare o dall'avvio dell'attività, e come ultimo, possedere una quantità di debiti non scaduti maggiore di 500.000 euro⁴¹.

Per quanto concerne invece la start-up innovativa, la disciplina speciale ad essa riservata le permette di non essere assoggettata alle procedure concorsuali, deroga che può trovare ragione nell'elevato rischio di impresa e quindi nella possibilità che l'idea imprenditoriale non si concretizzi⁴²; è in ogni caso prevista per questo tipo di impresa innovativa tutta la normativa dedicata alle crisi da sovraindebitamento che è generalmente riferibile a tutti i soggetti che sfuggono dall'applicazione della legge fallimentare⁴³.

Le deroghe al fallimento e alle procedure concorsuali rappresentano uno dei capisaldi della normativa speciale della start-up, che prevede nel caso in cui sia soddisfatto l'accordo con i creditori, l'effettiva liberazione da tutti i debiti non ancora pagati e la successiva cancellazione dal registro delle imprese. L'intenzione del legislatore consisteva infatti nell'accelerazione dei tempi e contemporanea semplificazione della procedura offrendo in questo modo allo startupper la possibilità di ripartire con un altro progetto senza avere conseguenze troppo penalizzanti⁴⁴.

Un'altra deroga al diritto comune prevista dalla disciplina speciale concerne la gestione della perdita di capitale in misura superiore ad un terzo; secondo l'art. 2446 del codice civile le società in questa situazione hanno come termine per la diminuzione delle perdite a meno di un terzo, la chiusura del primo esercizio. Nel caso delle start-up, la situazione si presenta diversa, in quanto vengono allungati di un anno i tempi entro cui la società può provvedere alla riduzione di queste, ossia nel momento in cui avverrà la chiusura del secondo esercizio⁴⁵.

È previsto inoltre un allungamento dei tempi per effettuare la ricapitalizzazione, anche nei casi più gravi previsti dall'articolo 2447 e dal 2482-ter del codice civile, ossia

⁴¹ TOMASELLI, *Start-up innovative: l'accertamento dei requisiti nell'istruttoria prefallimentare*, 2018, disponibile su <https://www.altalex.com/documents/news/2018/04/09/start-up-innovative-l-accertamento-dei-requisiti-nell-istruttoria-prefallimentare>.

⁴² CODAZZI, *Start up innovativa*, in *Soc.*, 2019, p. 1381.

⁴³ TOMASELLI, *op. cit.*

⁴⁴ *Ibidem*.

⁴⁵ RUBERTELLI, *Start up innovative e deroghe al diritto societario*, in *Feder notizie*, 2014, disponibile su <https://www.federnotizie.it/start-innovative-le-deroghe-al-diritto-societario/>.

quando si abbiano perdite maggiori di 1/3 e queste vadano ad intaccare il valore minimo del capitale sociale per quel modello societario; l'assemblea – convocata senza indugio – avrà infatti la possibilità di scegliere non solo fra la diminuzione del capitale sociale con il conseguente aumento di questo ad una quantità almeno pari al minimo legale e la trasformazione o scioglimento della detta start-up, ma potrà prorogare questa decisione fino alla chiusura dell'esercizio successivo. Se nel tempo concesso dalla disciplina non viene reintegrato il capitale sociale di una quantità almeno superiore al minimo legale, l'assemblea dovrà deliberare se procedere con la ricapitalizzazione, con la trasformazione o con lo scioglimento della start-up⁴⁶.

L'estensione del limite massimo di ricapitalizzazione delle perdite può rappresentare sicuramente un vantaggio per la società, ma al contempo non va a tutelare tutti quei soggetti che la normativa specifica delle start-up cerca di attrarre, ossia i finanziatori⁴⁷. La disciplina del "ricapitalizza o liquida" prevista dal diritto societario ordinario viene infatti sostituita da un "riequilibra o liquida" impedendo così ai creditori di avere una tutela precauzionale nel caso in cui la situazione sia sfavorevole⁴⁸.

Nella normativa prevista per le start-up, le deroghe vengono diversificate in due categorie principali tenendo in considerazione l'obbligatorietà o la facoltatività di queste; in particolar modo appartengono al gruppo delle deroghe obbligatorie l'esclusione dalle procedure concorsuali e l'estensione del termine massimo per la ricapitalizzazione delle perdite. Per quanto concerne invece le deroghe facoltative, queste trovano applicazione solamente nell'ambito delle società a responsabilità limitata, e offrono la possibilità a queste ultime di scegliere se applicare la disciplina codicistica o meno. Dato il vasto panorama di deroghe previsto per le società a responsabilità limitata, questo argomento verrà trattato e approfondito successivamente.⁴⁹

⁴⁶ *Ibidem*.

⁴⁷ FREGONARA, *Start up innovativa*, cit., p. 6.

⁴⁸ FREGONARA, *Imprese innovative e nuove fonti di finanziamento – l'equity based crowdfunding: un nuovo modello di finanziamento per le start-up innovative*, cit., p. p 2285 ss.

⁴⁹ *Ibidem*.

1.3 LA START-UP TURISMO A VOCAZIONE SOCIALE

1.3.1 LA NOZIONE GIURIDICA

La start-up innovativa a vocazione sociale è stata introdotta nell'ordinamento italiano attraverso l'art. 25, comma 4, del d.l. n. 179/2012, all'interno del quale viene evidenziato che questo tipo di impresa innovativa opera solamente in determinati settori, considerati appunto di valore sociale. Gli ambiti a cui si applica tale normativa sono per rinvio quelli elencati nell' art. 2, comma 1, del d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155, e sono specificatamente: l'assistenza sociale, la salvaguardia dell'ambiente, l'educazione e la formazione, inclusa quella universitaria, post-universitaria ed extra-scolastica, il turismo sociale, i servizi culturali e l'erogazione di questi, la valorizzazione del patrimonio culturale ed infine alcuni servizi strumentali resi ad imprese sociali da parte di enti che per almeno il 70% sono costituiti da organizzazioni sociali⁵⁰.

Le start-up innovative a vocazione sociale – da questo momento in poi SIAVS – possono avere una attrattiva inferiore rispetto ad altre tipologie di imprese in quanto solitamente possiedono dei ritorni minori sugli investimenti effettuati: per bilanciare questa situazione il legislatore ha voluto garantire alle SIAVS ulteriori benefici fiscali per tutte le persone fisiche e giuridiche che investono in questa singolare tipologia di impresa innovativa; nello specifico tutti coloro che decidono di investire in esse otterranno detrazioni IRPEF di una quantità pari al 25% e IRES del 27% della somma investita⁵¹.

Risulta essere importante specificare che nonostante le SIAVS operino solamente in alcuni settori, diversamente dalle start-up innovative, devono comunque soddisfare anche tutti i requisiti richiesti da queste ultime; devono inoltre – per ottenere i benefici aggiuntivi – necessariamente essere iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese attraverso una autocertificazione da compilare e presentare successivamente alla camera di commercio. Attraverso tale documento il legale rappresentante non solo

⁵⁰ MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, *Guida per startup innovative a vocazione sociale alla redazione del "Documento di Descrizione dell'Impatto Sociale"*, 2015, p. 3–4, disponibile su https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Guida_Startup_Innovative_Vocazione_Sociale_21_01_2015.pdf.

⁵¹ *Ibidem*.

autocertifica di operare in uno dei settori sopra citati, ma si impegna anche a perseguire la vocazione sociale dell'impresa⁵².

Diversamente dalle start-up innovative, le SIAVS hanno l'obbligo di redigere un ulteriore documento, introdotto dal Ministero per lo sviluppo economico grazie alla circolare n. 3677/C del 20 gennaio 2015; si tratta sempre di una autocertificazione che deve essere compilata e successivamente comunicata alla camera di commercio da parte del legale rappresentante almeno una volta l'anno. Questa certificazione, chiamata anche documento di descrizione di impatto sociale, contiene una sorta di bilancio sociale delle attività svolte dall'impresa, misurato attraverso degli indicatori di natura quantitativa e qualitativa⁵³.

Nel caso in cui emergesse – anche dal documento di impatto sociale – la insussistenza della finalità sociale da parte della start-up, tale società perderebbe non solo la qualifica di SIAVS ma anche tutti i benefici e le agevolazioni aggiuntive previste dalla disciplina speciale⁵⁴.

Le SIAVS, proprio per il loro obiettivo vengono spesso associate alle imprese sociali, ossia delle organizzazioni che svolgono “un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale”⁵⁵. È interessante notare come nonostante la vocazione sociale che accomuna queste due fattispecie, differiscano comunque sotto molti punti di vista: le SIAVS in particolar modo dispongono di una caratteristica peculiare, ossia la non sussistenza di un divieto permanente di distribuzione degli utili, ma bensì temporaneo e prettamente legato alla necessità di consolidamento patrimoniale tipico delle start-up. La situazione risulta essere diversa per le imprese sociali, le quali per ottenere tale qualifica devono necessariamente dimostrare di non aver scopo di lucro

⁵² BOGGIALI, *Start-up a vocazione sociale e disciplina dell'impresa sociale*, in *Quotidiano giuridico*, 2019.

⁵³ RICCI, *op. cit.*, p. 18.

⁵⁴ *Ibidem*.

⁵⁵ D'ALEO, LO BUE, MORABITO, VESPERI (2015), *Imprenditorialità vs. responsabilità sociale: la startup innovativa a vocazione sociale*, colloquio scientifico sull'impresa sociale, Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Ambientali e Metodologie Quantitative Università di Messina.

soggettivo, intendendo con ciò il divieto di distribuzione degli utili di gestione ai vari soci⁵⁶.

Proprio per tale motivazione le SIAVS rappresentano un innovativo e originale modello di società che è in grado di operare in un contesto imprenditoriale pur perseguendo allo stesso tempo un fine sociale, uscendo così dai classici canoni di società non-profit⁵⁷. È inoltre importante evidenziare che nonostante le differenze, se la SIAVS rispetta tutti i requisiti richiesti tra cui l'obbligo di non distribuire gli utili, non sono presenti ostacoli che possano impedire alla start-up di assumere la qualifica di impresa sociale.⁵⁸

In questo modello di start-up innovativa quindi la società non ha più solamente come obiettivo la generazione di profitto, ma anche la creazione di valore per la comunità attraverso una serie di strumenti che coniugano sostenibilità sociale ed economica⁵⁹.

1.3.2 IL TURISMO SOCIALE

Tra i settori in cui una start-up deve operare per poter assumere lo status di SIAVS è presente il turismo sociale, ossia una tipologia di turismo che è gestito da una serie di cooperative e associazioni con lo scopo di rendere possibile l'accesso al viaggio al maggior numero di persone, anche a coloro che si ritrovano in situazioni di difficoltà economica⁶⁰.

Il principio alla base del turismo sociale concerne la necessità che ogni individuo abbia una quantità sufficiente di tempo – giornalmente, settimanalmente e annualmente – da poter sfruttare per riposarsi. Questa concezione può essere fatta risalire al 1936 ed in particolar modo alla Convenzione Internazionale di Ginevra che stabilì il diritto per tutti

⁵⁶ PELLINI, RANDAZZO, TAFFARI, *Le start-up innovative a «vocazione sociale»*, in *Enti non profit*, 2013, VI, p. 9–10.

⁵⁷ *Ibidem*.

⁵⁸ BOGGIALI, *op. cit.*

⁵⁹ D'ALEO (2015), *Imprenditorialità vs. responsabilità sociale: la startup innovativa a vocazione sociale*, Colloquio scientifico sull'impresa sociale IX edizione, 23 Maggio 2015.

⁶⁰ MONGELLI (2009), *Gli strumenti del turismo sociale: buoni vacanze, le case per ferie e gli ostelli della gioventù*, XVI Rapporto sul Turismo Italiano, disponibile su http://www.galileo.it/xvi-rapporto/turismo_sociale.pdf.

i lavoratori di poter avere un periodo minimo di ferie retribuito. Ulteriori condizioni necessarie perché si possa parlare di turismo sociale risultano essere la sostenibilità e l'etica: tutte le start-up che perseguono questi due obiettivi e che rendono il turismo più accessibile potranno assumere la qualifica di SIAVS⁶¹.

La definizione di impresa turistica che opera in ambito sociale può essere invece ritrovata all'art. 13 della Dichiarazione di Montreal del 1996, dove viene identificata come qualsiasi società, mutua, associazione, cooperativa, fondazione, federazione, impresa senza scopo di lucro ecc., che abbia come oggetto sociale una maggiore accessibilità al turismo per qualsiasi individuo e un impegno nella realizzazione di progetti a carattere solidale. Inoltre tale organizzazione non deve avere come obiettivo principale il profitto e deve cercare di promuovere lo sviluppo del turismo, salvaguardando contemporaneamente l'ambiente e la cultura delle popolazioni locali.

La Dichiarazione di Montreal aveva lo scopo di definire e chiarire allo stesso tempo il ruolo che il turismo sociale svolge, fornendo anche una illustrazione degli obiettivi che questo persegue; tale dichiarazione menziona inoltre anche l'importanza per le persone di poter disporre di periodi di ferie da sfruttare per effettuare esperienze turistiche, le quali arricchiranno l'individuo attraverso la scoperta di nuove culture, civiltà e luoghi⁶².

Tra gli strumenti predisposti per favorire e sostenere questa tipologia di turismo è presente un sistema di incentivi economici valido per tutti coloro che appartengono alle classi sociali meno benestanti, ossia i buoni vacanza: tali buoni permettono l'accesso a specifiche strutture turistiche e servizi attraverso il pagamento di prezzi bassi e comunque distribuiti in un arco temporale più o meno vasto. Nel nostro paese i buoni vengono proposti come titoli di pagamento nominativi e offerti ai lavoratori da parte del proprio datore di lavoro, in modo che questi possano mettere da parte una determinata somma di denaro da sfruttare per fare turismo⁶³.

⁶¹ OSSERVATORIO DEL TURISMO DELLA REGIONE CAMPANIA(2008), *I prodotti turistici in Campania, il turismo sociale*, disponibile su http://www.ontit.it/opencms/export/sites/default/ont/it/documenti/archivio/files/ONT_2008-02-01_00774.pdf.

⁶² BITS – BUREAU INTERNATIONAL DU TOURISME SOCIAL, *Montreal declaration*, 1996.

⁶³ MONGELLI, *op. cit.*, p.2.

1.3.3 TRIPMETOO: UN ESEMPIO DI SIAVS NEL TURISMO SOCIALE

Tripmetoo è una start-up a vocazione sociale che è stata costituita come società a responsabilità limitata nel 2017, il cui obiettivo principale è creare esperienze uniche e diversificate per qualsiasi tipo di viaggiatore attraverso l'utilizzo di un approccio innovativo. Tra le principali possibilità che questa start-up offre è presente l'organizzazione completamente autonoma del proprio viaggio per le persone con esigenze speciali, tenendo sempre in considerazione le loro preferenze e necessità: tutto questo risulta essere possibile grazie ad un'interfaccia user-friendly del loro sito che è stata pianificata appositamente in modo che fosse accessibile per qualsiasi persona⁶⁴.

Tra le attività che è possibile svolgere sono presenti delle visite guidate alla scoperta del patrimonio artistico e culturale, esperienze enogastronomiche e anche alcune attività sportive; le esperienze che è possibile svolgere sono suddivise all'interno del sito per esigenze, in modo da poter comunque garantire una serie di attività sensoriali anche alle persone non udenti, non vedenti e con ridotta mobilità. Viene inoltre data attenzione anche a tutti coloro che hanno problematiche alimentari, offrendo quindi una vasta gamma di esperienze enogastronomiche su misura⁶⁵.

Tripmetoo è in aggiunta in grado di offrire al fornitore di servizi turistici consulenze per lo sviluppo dello human tourism, e allo stesso modo anche per il superamento delle barriere architettoniche e per il design for all; la start-up in questo modo permette ai fornitori non solo di perfezionare la propria offerta turistica, ma anche di riuscire ad acquisire nuovi segmenti di mercato⁶⁶.

Il design for all in particolar modo, è uno dei concetti alla base dell'attività di tale impresa e ha come obiettivo principale il garantire a qualsiasi categoria di persone –

⁶⁴ Le principali indicazioni relative alla società Tripmetoo s.r.l. sono disponibili su <http://startup.registroimprese.it/isin/dettaglioStartup?3&id=KXU3bCJQBfS92AJOXqJVKg%2BW N%2BzoDiUjx6whUAfhow%3D%3D#>.

⁶⁵ *Ibidem*.

⁶⁶ *Ibidem*.

inclusi i disabili – la possibilità di poter usufruire al meglio di un determinato ambiente o prodotto⁶⁷.

1.4 GLI INCUBATORI, GLI ACCELERATORI E I BUSINESS ANGELS

1.4.1 GLI INCUBATORI

Tra le misure più promettenti adottate dal legislatore per favorire la nascita e lo sviluppo delle start-up sono presenti sicuramente gli incubatori, ossia delle organizzazioni – che come definito dalla Commissione europea nella relazione *Benchmarking of business incubators* – hanno l’obiettivo di rendere sistematico e contemporaneamente di accelerare il processo di nascita e sviluppo di nuove imprese fornendo un’ampia gamma di servizi di supporto; l’attività che quindi questi enti svolgono all’interno dell’ecosistema di imprese italiano consisterebbe non solo nel dare sostegno alle start-up, ma anche nel favorire i contatti con altre aziende⁶⁸.

Questo genere di organizzazioni operano come una sorta di laboratorio, fornendo supporto all’imprenditore e aiutandolo a sviluppare la propria idea di business, migliorandola dal punto di vista tecnico e commerciale; le imprese che si affidano agli incubatori lavorano a contatto con altre realtà innovative, permettendo così lo scambio di contatti e informazioni. Ogni incubatore opera con un numero massimo di start-up, in questo modo riesce a garantire un determinato livello di supporto, ottimizzando allo stesso tempo le risorse disponibili⁶⁹.

Gli incubatori certificati possono essere costituiti come società di capitali ovvero come cooperative, le quali devono essere di diritto italiano o in alternativa Societas europaea con residenza in Italia in conformità all’art. 73 d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917. Le organizzazioni che volessero ottenere la qualifica di incubatori certificati dovranno

⁶⁷ PERSSON, ÅHMAN, YNGLING, GULLIKSEN, *Universal design, inclusive design, accessible design, design for all: different concepts—one goal? On the concept of accessibility—historical, methodological and philosophical aspects*, in *Universal Access in the Information Society*, 2014, p. 4.

⁶⁸ STARTUP BUSINESS (2018), *Cos’è un incubatore e quali sono quelli italiani*, disponibile su <https://www.startupbusiness.it/cose-un-incubatore-e-quali-sono-quelli-italiani/96872/>.

⁶⁹ FRIGERIO, *Il ruolo delle startup nell’introduzione dell’innovazione digitale nel settore Retail*, tesi di laurea magistrale, Politecnico di Milano, a.a. 2014–2015, relatore A. Perego, p. 67–68.

soddisfare una serie di requisiti tra cui in primo luogo la necessità di possedere strutture che consentano di accogliere le start-up e allo stesso modo permettano di effettuare test, accertamenti e ricerche. In secondo luogo risulta di grande importanza avere anche attrezzature adatte per questo tipo di imprese innovative, tra cui per esempio apparecchiatura per i prototipi, accesso a internet in banda ultralarga e sale riunioni⁷⁰.

L'incubatore deve inoltre essere gestito da soggetti non solo con comprovata competenza per quanto riguarda l'ambito di innovazione e impresa ma anche con un riconosciuto grado di esperienza per quanto concerne le start-up innovative. Infine, l'incubatore deve mantenere un rapporto costante con università, centri di ricerca, partner finanziari e istituzioni pubbliche che realizzano programmi e progetti in relazione al settore delle imprese innovative⁷¹.

In conformità con l'art. 25, comma 6, del d.l. n. 179/2012 la sussistenza dei requisiti necessari ad ottenere lo status di incubatore certificato viene confermata attraverso l'apposita autocertificazione sottoscritta dal rappresentante legale e inviata al registro delle imprese. Nello specifico, la verifica avviene basandosi su una serie di parametri predisposti dal Ministero dello sviluppo economico, ad ognuno dei quali viene applicato un punteggio: se tale organizzazione raggiunge il punteggio minimo potrà acquisire la qualifica di incubatore certificato e disporre quindi di tutte le agevolazioni previste dalla disciplina di questa fattispecie⁷².

Per poter accedere alle agevolazioni è inoltre necessario compilare la domanda presente online per fare richiesta di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese e aggiornare successivamente i dettagli contenuti almeno una volta ogni sei mesi; in aggiunta, con la stessa procedura che è prevista per le start-up, sussiste l'onere di certificazione dei requisiti necessari per assumere lo status di incubatore, la quale deve avvenire entro un massimo di 30 giorni da quando è stato approvato il bilancio, e comunque entro un periodo massimo di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. Nel caso in cui non venga presentata la certificazione, tutte le agevolazioni e si prevede vengano revocati⁷³.

⁷⁰ V. art. 25 del d.l. n. 179/2012.

⁷¹ V. art. 25 del d.l. n. 179/2012.

⁷² AA.VV., *Incubatori di start-up innovative, i requisiti per la certificazione*, a cura della Redazione della *Rivista*, in *Quotidiano giuridico*, 2013.

⁷³ GABELLI, *Società 2019*, XI, Milano, 2018, p. 1318.

1.4.2 I SERVIZI OFFERTI ALLE START-UP E I MODELLI DI INCUBATORI

Fino a questo momento è stata trattata in modo abbastanza generale la tematica riguardante l'ampia gamma di servizi che gli incubatori certificati offrono alle start-up, ossia tutte quelle attività che favoriscono e facilitano la nascita e l'avviamento di queste imprese innovative.

Tali servizi, possono in particolar modo essere suddivisi in tre fasi principali: la pre-incubazione, l'incubazione e la post-incubazione. Per quanto concerne la prima fase, il compito principale spettante all'incubatore consiste nell'aiuto allo sviluppo dell'idea di business, la quale sarà fondamentale per portare l'impresa allo stadio seguente; vengono inoltre sviluppati anche un business model e un business plan che andranno a definire tutti i processi aziendali nel loro complesso. La seconda fase ossia quella dell'incubazione è legata all'avviamento dell'impresa nel mercato: l'incubatore in questo stadio permette l'accesso della start-up a uffici e spazi attrezzati, a risorse finanziarie, a servizi di coaching e mentoring e infine all'organizzazione di eventi pubblicitari⁷⁴.

Venendo all'ultima fase, la post-incubazione supporta tutte quelle start-up che hanno ormai superato lo stadio di avviamento e riescono ad operare sul mercato da sole; vengono comunque offerti vari servizi che andranno a rispondere ai bisogni di tali imprese in questa fase, che possono andare dalla necessità di aumentare le vendite a quella di rendere più dinamici e funzionali alcuni processi produttivi⁷⁵.

Per quanto concerne invece i modelli di incubatori esistenti, assume particolare importanza la classificazione effettuata dall'Unione Europea, la quale prende in considerazione le funzioni e gli obiettivi che ognuno di questi si propone:

⁷⁴ LIPPI, *Il sostegno alle imprese innovative: Un'analisi sull'effetto degli incubatori certificati in Italia*, tesi di laurea magistrale, Università di Pisa, a.a. 2014–2015, relatore R. Barontini, p. 78–79.

⁷⁵ *Ibidem*.

- a. *Pre-incubators*: gli incubatori appartenenti a questa categoria si occupano principalmente della prima fase della start-up, fornendo servizi di coaching e accesso a strutture e macchinari;
- b. *Academic incubators*: operano principalmente in centri di ricerca e università e fornendo perlopiù servizi di supporto;
- c. *General purpose incubators*: forniscono supporto a tutte quelle start-up che vogliono realizzare un progetto credibile e realizzabile, qualsiasi fase del loro ciclo di vita siano;
- d. *Sector specific incubators*: la caratteristica che accomuna questo genere di incubatori concerne la specificità del settore in cui agiscono, forniscono infatti attrezzatura e supporto specifico sulla base delle necessità che le imprese che operano in quell'ambito hanno;
- e. *Enterprise hotels*: si occupano principalmente della fornitura di spazi utilizzabili dalle imprese e solitamente si trovano in grandi aree metropolitane dove la mancanza di strutture e i relativi costi alti rendono difficile la creazione di nuove imprese innovative;
- f. *Corporate incubators/corporate venture capital units*: questa tipologia di incubatori investe in start-up con lo scopo di acquisirne il controllo e integrarle nel portafoglio societario⁷⁶.

1.4.3 GLI ACCELERATORI DI START-UP

I termini acceleratori e incubatori vengono spesso utilizzati per delineare lo stesso concetto, tuttavia esistono alcune differenze da non sottovalutare: certamente entrambi forniscono alle start-up ottime opportunità, supportandole nelle varie fasi del loro ciclo di vita, ma offrono allo stesso tempo servizi e programmi diversi. Nello specifico ciò che li differenzia maggiormente è riconducibile al fatto che mentre gli


⁷⁶ EUROPEAN COMMISSION, OECD (2019), *Policy brief on incubators and accelerators that support inclusive entrepreneurship*, disponibile su https://read.oecd-ilibrary.org/economics/policy-brief-on-incubators-and-accelerators-that-support-inclusive-entrepreneurship_d7d81c23-en#page1.

incubatori cercano di sviluppare un'idea creandoci un business e una impresa, gli acceleratori provvedono alla crescita e al potenziamento di una società già esistente⁷⁷.

Un'altra caratteristica che diversifica acceleratori e incubatori è possibile ritrovarla nella durata del programma che forniscono: i primi infatti operano in un arco di tempo molto limitato, generalmente con una durata massima pari a qualche mese, al contrario dei secondi che tendono ad essere più continuativi; questa peculiarità gioca un ruolo fondamentale nella definizione del programma degli acceleratori, in quanto questi dovranno riuscire a dare il maggiore supporto possibile alle società in un lasso di tempo molto corto. La ragione di questa scelta figura nella necessità di non creare rapporti di co-dipendenza tra le imprese che prenderanno parte a tali progetti e gli acceleratori⁷⁸.

Nella figura sottostante verranno riportati più specificatamente i punti in comune e le differenze fra incubatori e acceleratori.

FIGURA 1: Caratteristiche e differenze di incubatori e acceleratori



Fonte: ALLEN, BONE, HALEY (2017), *Business incubators and accelerators: the national picture*, BEIS, research paper n. 7.

⁷⁷ FORREST, *Accelerators vs. incubators: What startups need to know*, in *TechRepublic*, 2018.

⁷⁸ COHEN, *What Do Accelerators Do? Insights from Incubators and Angels*, in *Innovations: Technology, Governance, Globalization*, 2013, VIII, p. 21 ss.

I programmi destinati alle start-up possono essere classificati in due gruppi principali: i programmi seed e i second stage; per quanto concerne la prima tipologia, si svolgono in un periodo dai due ai quattro mesi con società che solitamente sono più giovani e alle quali forniscono – tra gli altri servizi – la possibilità di trovare investitori grazie a presentazioni pubbliche delle loro idee. I programmi second stage mirano invece a consolidare il posizionamento delle start-up all'interno dei loro mercati di riferimento, e proprio per questo si rivolgono principalmente ad imprese più mature⁷⁹.

1.4.4 I BUSINESS ANGELS E I VENTURE CAPITALISTS

Una delle questioni più complicate che le start-up devono affrontare soprattutto durante le prime fasi di vita, riguarda il reperimento di risorse finanziarie, in quanto tali società vengono ritenute dai finanziatori investimenti con un elevato livello di rischio; per risolvere questa problematica gli startupper si rivolgono spesso a due figure in particolare, i business angels e i venture capitalists⁸⁰.

Per quanto concerne la prima categoria, i business angels vengono definiti come imprenditori, manager o liberi professionisti che apportano capitale di rischio investendo il loro patrimonio personale in imprese innovative. Tali soggetti oltre ad una elevata disponibilità di risorse finanziarie, possiedono talvolta buone competenze gestionali e un esteso network di relazioni che permette alle start-up di entrare in contatto con numerose aziende, enti e fornitori⁸¹.

I business angels solitamente tendono ad effettuare investimenti che variano da una quantità minima di 5.000-10.000 euro ad un massimo che arriva intorno ai 500.000, molto rari sono invece quelli che superano tale cifra. Per ridurre l'elevato rischio che un investimento in una start-up ad alto valore tecnologico può comportare, talvolta gli

⁷⁹ Maggiori informazioni sono reperibili su <https://its-campus.com/blog/acceleratore-startup/>.


⁸⁰ ANSELMO (2015), *Introduzione alla figura del business angel*, disponibile su https://www.datocms-assets.com/32/1446205200-La%20figura%20del%20business%20angel_VentureUp.pdf?ixlib=rb-1.1.0.

⁸¹ *Ibidem*.

imprenditori effettuano una sorta di investimento di gruppo – denominato anche syndacation –, dove ogni finanziatore investe una somma minore di denaro⁸².

Nascono in questo contesto e dal bisogno delle start-up di entrare in contatto con gli investitori alcune piattaforme di equity crowdfunding, che danno la possibilità di investire in determinate imprese anche piccole quantità denaro. I venture capitalists vengono invece definiti come società che – come i business angels – si occupano di investire capitale di rischio in imprese innovative;⁸³ nonostante questi due modelli di finanziatori si assomiglino molto dal punto di vista teorico presentano comunque alcune differenze: i venture capitalists infatti tendono ad investire somme superiori ai 500.000 euro, diversamente dai business angels che molto raramente tendono a superare tale cifra. Il loro intervento nella start-up risulta inoltre più tardivo rispetto a quello dei Business Angels che viene effettuato nelle prime fasi iniziali, come si può vedere dalla figura sottostante.

FIGURA 2: Intervento dei business angels e dei venture capitalists durante il ciclo di vita di una start-up



⁸² STARTUP BUSINESS, *Chi è il business angel, come può finanziare la startup, come trovarlo*, disponibile su <https://www.startupbusiness.it/cose-un-business-angel-e-come-puo-finanziare-la-startup/88557/>

⁸³ *Ibidem*.

Fonte: ANSELMO (2015), *Introduzione alla figura del business angel*, disponibile su https://www.datocms-assets.com/32/1446205200-La%20figura%20del%20business%20angel_VentureUp.pdf?ixlib=rb-1.1.0.

Le figure dei business angels portano numerosi vantaggi alle start-up, e non solamente in ambito finanziario: avendo molti di questi un passato da imprenditori forniscono conoscenze e know-how, investendo così non solo denaro ma anche altre forme di capitale; avendo inoltre una rete di conoscenze ampiamente sviluppata, riescono a mettere in contatto le start-up con altri imprenditori, fornitori, banche e imprese di assicurazione ottenendo risultati finanziari positivi.⁸⁴

⁸⁴ RAMADANI, *The Importance Of Angel Investors In Financing The Growth Of Small And Medium Sized Enterprises*, in *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 2012, p. 316.

II LA START-UP INNOVATIVA

2.1 LA DIFFERENZA FRA START-UP INNOVATIVE E PICCOLE E MEDIE IMPRESE INNOVATIVE

2.1.1 INTRODUZIONE ALLA FIGURA DELLA PMI INNOVATIVA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL CONCETTO DI INNOVAZIONE

La categoria delle start-up viene molto spesso associata ad un'altra figura introdotta nell'ordinamento italiano con l'art. 4 del d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, ossia le piccole e medie imprese innovative, di seguito PMI innovative. Start-up e PMI innovative presentano numerose somiglianze, non solo per il carattere innovativo che queste imprese possiedono, ma soprattutto per la ricca disposizione di benefici e deroghe a loro dedicati. Il d.l. n. 3/2015 - anche chiamato decreto *Investment Compact* – ha infatti esteso a tutte le PMI innovative una parte delle agevolazioni previste per le start-up⁸⁵. Una PMI innovativa viene definita come una società di capitali o cooperativa non quotata su un mercato regolamentato e che possiede la sede principale dell'attività in Italia, o comunque all'interno di un altro dei paesi appartenenti all'Unione Europea ovvero in uno stato che abbia firmato l'accordo sullo Spazio Economico Europeo, sempre che possieda almeno una filiale o una sede produttiva all'interno del nostro paese. Diversamente dalle start-up, le PMI innovative non hanno nessuna limitazione temporale per quanto riguarda la costituzione della società, se non la necessità di possedere almeno un bilancio certificato, il che significa che tutte le PMI appena costituite non possono ottenere la qualifica⁸⁶.

In riferimento invece ai requisiti di innovazione che queste devono possedere, è fondamentale che vengano soddisfatti almeno due tra quelli presentati successivamente:

⁸⁵ VINCIARELLI, *Start-up e PMI innovative: benefici a confronto*, in *PMI.it*, 2017, disponibile su <https://www.pmi.it/impresa/normativa/approfondimenti/93595/start-up-innovative-pmi-innovative-differenze.html>

⁸⁶ PAGAMICI, *Start up e PMI innovative: quali sono le differenze?*, in *Ipsos quotidiano*, 2017, p. 1 ss.

- il conteggio delle spese relative al settore della ricerca e dello sviluppo deve innanzitutto essere di una quantità pari ad almeno il 3% del maggiore importo tra costi e valore della produzione. Non vengono considerate nel conteggio tutte le spese che concernono l'acquisto di immobili. Sono però considerate nel calcolo tutte quelle spese riguardanti lo sviluppo competitivo e pre-competitivo, i costi relativi ai servizi di incubazione e al personale interno ed esterno dedicato a mansioni di ricerca e sviluppo ed infine tutte le spese effettuate in ambito legale per la protezione della proprietà intellettuale, i termini e le licenze d'uso⁸⁷.
- Almeno una quantità pari ad un quinto della forza lavoro deve essere in possesso del titolo di dottore di ricerca o essere iscritto a un dottorato o altrimenti aver conseguito una laurea e aver successivamente svolto per un periodo di almeno 3 anni, ricerca certificata all'interno di istituti di ricerca pubblici o privati. I requisiti in esame vengono ritenuti soddisfatti anche nel caso in cui almeno un terzo del personale abbia conseguito una laurea magistrale⁸⁸.
- Essere titolari, depositari o licenziatari di almeno una privativa industriale, a condizione che questa sia attinente all'oggetto sociale e all'attività di impresa della società⁸⁹.

È possibile differenziare PMI innovative e start-up anche per quel che concerne i requisiti dimensionali che devono possedere: mentre le start-up dal secondo anno devono avere una produzione annua che non superi i 5 milioni di euro, le PMI innovative hanno come limite di fatturato una cifra ben più alta, ossia 50 milioni di euro o comunque un totale di bilancio non maggiore di 43 milioni di euro; per queste ultime viene inoltre specificato un ulteriore limite che riguarda il numero massimo di dipendenti, che in ogni caso non deve essere superiore a 250 persone⁹⁰.

Un'altra peculiarità delle PMI innovative è rappresentata dall'oggetto sociale, in quanto la disciplina che regola tale modello di imprese non impone restrizioni settoriali

⁸⁷ V. art. 4 del d.l. n. 3/2015

⁸⁸ CESARE, MOSSO, *pmi innovativa*, in *Il societario*, 16 aprile 2019, p. 4 ss.

⁸⁹ *Ibidem*

⁹⁰ PAGAMICI, *op. ult. cit.*, p. 3.

o comunque limitazioni di nessun tipo rispetto a questo⁹¹. La situazione si presenta differente invece per le start-up che come descritto nel capitolo precedente devono avere come oggetto sociale prevalente lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi con un'alta componente tecnologica.⁹²

La giustificazione della rigidità dell'oggetto sociale delle start-up può essere ritrovata anche stavolta nella deroga dell'esenzione dal fallimento a cui le PMI innovative non sono soggette: come precisato più volte, le start-up non sono infatti esposte solamente ad un rischio economico che generalmente è presente in ogni impresa, bensì sono soggette anche ad un ulteriore dovuto principalmente al carattere innovativo dell'attività che la società svolge. In questo caso quindi, l'esenzione dal fallimento viene motivata nello stesso modo in cui viene giustificata nel caso dell'imprenditore agricolo, ossia la presenza di fattori di rischio non facilmente calcolabili e prevedibili come in una qualsiasi attività commerciale⁹³.

Le imprese che sono in possesso di tutti questi requisiti possono far domanda di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese rivolta alle PMI innovative, la quale si affiancherà a quella ordinaria già esistente; l'iscrizione a suddetta sezione viene effettuata successivamente all'invio della richiesta – che deve essere fatta digitalmente – alla camera di commercio⁹⁴.

2.1.2 L'ESTENSIONE DELLA NORMATIVA DELLA START-UP INNOVATIVA ALLA PMI INNOVATIVA

Come si è già potuto notare, una delle differenze principali presenti fra la start-up e la figura della PMI innovativa è rappresentata dal carattere non provvisorio che quest'ultima può acquisire: lo *status* di PMI innovativa può infatti non avere nessun limite temporale se l'impresa continua a soddisfare i requisiti richiesti dalla sua

⁹¹ FRISCOLANTI, PAGAMICI, *PMI innovative anche per il settore cooperativo*, in *Cooperative, enti non profit*, 2015, p. 21.

⁹² PAGAMICI, *op. ult. cit.*, p. 3.

⁹³ *Ibidem*.

⁹⁴ FRISCOLANTI, PAGAMICI, *op. cit.*, p. 21 ss.

disciplina, al contrario della start-up che prevede un limite massimo inderogabile dopo cui perde la qualifica pari a cinque anni⁹⁵.

Nonostante tutto, è possibile ritrovare numerosi riferimenti alla PMI innovativa all'interno della disciplina della start-up; in particolare, facendo riferimento alla categoria delle deroghe non facoltative, viene applicata alle PMI innovative tutta la normativa riguardante la riduzione di capitale per perdite – anche al di sotto del minimo legale –, concedendo così anche a tale modello di impresa innovativa una sorta di periodo di grazia⁹⁶. Per quanto concerne invece la norma relativa all'esclusione delle start-up dalle procedure concorsuali contenuta dell'art. 31 del d.l. 179/2012, il legislatore ha compiuto l'importante scelta di non estenderla anche alle piccole e medie imprese innovative, facendole rimanere dunque all'interno della categoria dei soggetti fallibili; questa decisione può trovare ragione nel fatto che il legislatore voleva garantire solo alle società innovative ancora in fase di avvio, un periodo di esonero e immunità dalle procedure concorsuali con l'obiettivo di facilitare il passaggio alla maturità⁹⁷.

Viene estesa alle PMI innovative anche la normativa speciale che disciplina le start-up in forma di s.r.l.: nello specifico queste possono godere di tutte le deroghe relative alle partecipazioni sociali, le quali possono essere facilmente riassunte in tre punti: in primo luogo viene data la possibilità alla società di emettere categorie di quote che attribuiscono diritti diversificati, come nel caso delle s.p.a., dalle quali infatti viene ripresa la norma. Successivamente viene consentita la libera determinazione del contenuto delle quote sia in ambito di diritti amministrativi che patrimoniali, consentendo anche la rimozione del diritto di voto. In ultima istanza viene posta una deroga per quanto concerne il divieto di effettuare operazioni sulle proprie quote, a patto che siano presenti dei piani di incentivazione che permettano il conferimento di quote ai propri collaboratori o dipendenti⁹⁸.

⁹⁵ CIAN, *Società start-up innovative e PMI innovative*, in *Giur. comm.*, 2015, I, p. 981 ss;

⁹⁶ BOLLETTINARI, *Le novità previste dal d.l. 3/2015: l'introduzione delle "piccole e medie imprese innovative" e la modifica della disciplina della startup innovativa*, in *Il nuovo diritto delle società*, 2015, fascicolo 4, p. 43 ss.

⁹⁷ CIAN, *op. cit.*, p. 981 ss.

⁹⁸ NOTARI, *Analisi de iure condendo delle 'varianti organizzative' delle s.r.l. (start up innovative, PMI innovative e PMI): problemi aperti e prospettive evolutive*, in *Osservatorio del diritto civile e commerciale*, 2019, fascicolo 2, p. 254 ss.

Le PMI innovative s.r.l. dispongono inoltre della facoltà - come nel caso delle start-up - di emettere strumenti finanziari partecipativi, possibilità che era una volta concessa solo alle società per azioni. Tale facoltà permette ai soci di assicurare alcuni diritti di partecipazione all'impresa a tutti coloro i quali apportano opera o servizi, senza attribuire loro la qualità di soci⁹⁹.

Ancora non è del tutto chiara la motivazione che ha portato il legislatore ad estendere questa disciplina - tipica delle s.p.a. - anche alle s.r.l. PMI innovative: quando infatti inizialmente venne associata alle start-up s.r.l., la decisione di concedere loro la possibilità di emettere i medesimi strumenti finanziari delle società per azioni, poteva trovare giustificazione nel fatto che le start-up sono solo provvisoriamente società poco complesse e sofisticate e comunque destinate o all'apertura ai mercati con la conseguente trasformazione in s.p.a. o altrimenti soggette al limite temporale di cinque anni dopo cui non potrebbero più usufruire di tale deroga. Da quando questa deroga è stata estesa anche alle PMI innovative tale giustificazione non sembra trovare più riscontro¹⁰⁰.

I soci della start-up e anche della PMI innovativa possono inoltre scegliere se usufruire di un recente modalità di finanziamento ossia il *crowdfunding*, una soluzione che vuole favorire la sottoscrizione delle partecipazioni attraverso la forma *dell'equity crowdfunding*.¹⁰¹

Data l'importanza che questo canale di finanziamento sta sempre più acquisendo e la sua complessità a livello normativo, il tema sarà trattato in maniera più approfondita nei capitoli successivi

2.1.3 IL PASSAGGIO DA START-UP A PMI INNOVATIVA

Nel momento in cui sono trascorsi i sessanta mesi dalla costituzione della start-up, la società verrà cancellata dalla sezione speciale del Registro delle Imprese perdendo di conseguenza anche tutti i benefici e le agevolazioni previste dalla disciplina a cui era

⁹⁹ *Ibidem*.

¹⁰⁰ *Ibidem*.

¹⁰¹ CAGNASSO, Start up e P.M.I.innovative inquadramento, in Giur. it., 2016, p. 2286 ss.

soggetta. La start-up dispone però di un'altra possibilità, ossia quella di proseguire la sua evoluzione nel modo più naturale possibile, diventando così una PMI innovativa: perché ciò avvenga è necessario che tale società abbia fatto richiesta di passaggio all'interno della sezione speciale delle piccole e medie imprese innovative e che sia comunque in possesso di tutti i requisiti per rientrare nella categoria e precedentemente citati, anche se differenti da quelli delle start-up¹⁰².

L'opportunità concessa a queste società di continuare così il proprio sviluppo ha come obiettivo semplificare e allo stesso tempo rendere il più naturale possibile il passaggio che conduce la start-up nella fase successiva del suo ciclo di vita¹⁰³. Il legislatore ha quindi predisposto un procedimento molto semplice in cui è sufficiente richiedere la cancellazione della società dalla sezione speciale dedicata alle start-up e contestualmente fare domanda di iscrizione alla sezione per le piccole e medie imprese innovative. Ciò è in grado quindi di garantire alle società che rispetta altresì i requisiti necessari per essere qualificata come PMI innovativa – il mantenimento in costanza di continuità dei benefici assicurati dalla disciplina speciale¹⁰⁴.

La richiesta di iscrizione alla sezione speciale delle piccole e medie imprese innovative deve essere necessariamente effettuata utilizzando la modalità telematica, in particolare attraverso una pratica di Comunicazione Unica che sarà successivamente trasmessa al Registro delle Imprese; per continuare a mantenere lo *status* di PMI innovativa durante gli anni è necessario che almeno una volta ogni dodici mesi – o perlomeno dopo massimo trenta giorni dal momento in cui è stato approvato il bilancio e comunque non oltre lo scadere dei sei mesi dal momento in cui è avvenuta la chiusura di esercizio – venga rinnovata la dichiarazione che attesta la sussistenza di tutti i requisiti richiesti per diventare una PMI¹⁰⁵.

¹⁰² CASELLA, SAVOLDI, *Startup e Pmi innovativa: il passaggio ai regimi agevolati*, 2017, disponibile su <https://www.altalex.com/documents/news/2017/11/14/startup-e-pmi-innovative-passaggio-a-regimi-agevolati>.

¹⁰³ *Ibidem*.

¹⁰⁴ REGISTRO DELLE IMPRESE, *Piccole e medie imprese innovative, guida sintetica per utenti esperti per gli adempimenti societari, redatta dalle camere di commercio con il coordinamento del ministero dello sviluppo economico*, 2019, disponibile su http://pminnovative.registroimprese.it/isin/static/pminnovative/document/Guida_PMI_Innovativa.pdf.

¹⁰⁵ REGISTRO DELLE IMPRESE, *Start-up innovative. Tutorial*, disponibile su <http://pminnovative.registroimprese.it/isin/static/pminnovative/index.html#>.

2.2 LE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO NELLE START-UP INNOVATIVE

2.2.1 LA DISCIPLINA RIGUARDANTE LA COMPOSIZIONE E LA GESTIONE DELLA CRISI ALL'INTERNO DELLA START-UP INNOVATIVA

Come descritto precedentemente, tutte le start-up innovative, compresa quella turismo, possono essere annoverate fra i soggetti che vengono definiti non fallibili: ciò nonostante il legislatore garantisce a queste società la possibilità di accedere a determinate procedure alternative al fallimento atte a regolare le situazioni di sovraindebitamento e, contemporaneamente consentire all'imprenditore il c.d. *fresh start* e quindi cominciare con una nuova attività d'impresa, limitando le ripercussioni dell'esperienza precedente.

Essendo dunque ritenute non fallibili, le start-up innovative sono soggette alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento regolate dalla l. 27 gennaio 2012, n. 3. Si può quindi identificare in particolar modo tre distinte procedure: l'accordo di composizione della crisi, la liquidazione dei beni ed infine il piano del consumatore. La start-up potrà ricorrere solamente alle prime due e non invece al piano del consumatore in quanto questa procedura è diretta solamente alle persone fisiche. Fra le disposizioni della l. n. 3/2012 sono altresì contenute norme speciali applicabili ai soci e ai soggetti componenti gli altri organi sociali, i quali, in deroga alla legge fallimentare, vengono reputati esenti dai reati fallimentari per eventuali condotte poste in essere da essi¹⁰⁶.

Le start-up hanno accesso alla disciplina particolare di gestione della crisi appena descritta solamente in via provvisoria: allo scadere dei cinque anni o nel caso in cui non siano più presenti tutti i requisiti necessari a qualificare la società come start-up, questi privilegi concessi dalla legge speciale terminano. In aggiunta, il creditore stesso, interessato a promuovere un'istanza di fallimento o comunque a ricorrere ai rimedi contenuti nella legge fallimentare, può far richiesta al giudice affinché il nome della

¹⁰⁶ CESARE, *La crisi delle start up innovative in bilico tra sovraindebitamento e istituti della legge fallimentare*, in *Il sole 24 ore*, 9 febbraio 2016.

società sia rimosso dalla sezione speciale del Registro delle Imprese e inserito in quella ordinaria¹⁰⁷.

Le start-up potrebbero rientrare nelle categorie dei soggetti fallibili – in caso si ritrovassero nelle situazioni citate nel paragrafo precedente – anche nel momento in cui siano state già avviate le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e/o l'accordo sia stato finalizzato e omologato; infatti l'art. 182-bis della l. fallimentare prevede che non possano essere intraprese dal singolo creditore, azioni esecutive e cautelari contro il debitore ad eccezione dell'avviamento di una procedura concorsuale¹⁰⁸.

2.2.2 L'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI E LA LIQUIDAZIONE DEI BENI PREVISTI DALLA LEGGE N. 3/2012

Quando una start-up innovativa si trova in uno stato di crisi o di insolvenza, non essendo soggetta a fallimento o ad altre procedure concorsuali potrà scegliere se effettuare un accordo con i propri creditori per ristrutturare il debito o se procedere con la liquidazione totale del patrimonio e la seguente ripartizione dell'attivo ricavato per pagare i creditori.

Se la società volesse accedere alla prima soluzione il debitore dovrà innanzitutto predisporre un accordo per ristrutturare i debiti e con questo soddisfare i crediti: il piano dovrà prevedere precise scadenze e modalità di pagamento dei creditori e dovrà inoltre definire anche le garanzie – nel caso fossero previste – per il soddisfacimento dei crediti. In aggiunta è previsto che all'interno della proposta di accordo siano presenti clausole che assicurino il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili come previsti dall'art. 545 c.p.c. Se il debitore non possiede un patrimonio sufficiente a fornire una garanzia per attuare l'accordo, è necessario ricorrere ad alcuni soggetti finanziatori che sottoscrivano l'accordo e conferiscano – anche come garanti – i beni o il denaro necessari¹⁰⁹.

¹⁰⁷ *Ibidem*.

¹⁰⁸ PICCHIONE, *op. cit.*, p. 994.

¹⁰⁹ D'ATTORRE, SANDULLI, *Manuale delle procedure concorsuali*, Torino, 2016, p. 337.

La proposta viene dunque depositata in Tribunale e solo successivamente si potrà procedere con la fase di accordo con i creditori; per favorire il processo di conclusione dell'accordo tra creditori e debitore, è prevista l'assistenza da parte dell'ente di composizione della crisi, il quale ha il ruolo di terzo imparziale rispetto alle parti coinvolte. Perché la proposta in questione venga approvata è necessario il consenso di una percentuale minima pari al 60% dei crediti, per il raggiungimento della quale è possibile esprimere in maniera palese il voto o si utilizza il meccanismo del silenzio-assenso. Nel caso in cui venisse raggiunto un accordo, si procederebbe con l'omologazione da parte del Tribunale, e, da quel momento, l'accordo risulta essere efficace anche per i creditori che non lo hanno sottoscritto¹¹⁰.

In alternativa le start-up innovative possono decidere di procedere con la liquidazione del patrimonio, una procedura completamente differente rispetto all'accordo di ristrutturazione dei debiti, che prevede – come precisato inizialmente – la vendita del patrimonio appartenente al debitore per ripagare i debiti contratti. Diversamente dall'accordo, la liquidazione viene eseguita solamente su richiesta del debitore e facendone domanda al Tribunale, il quale dopo aver valutato i requisiti di ammissibilità e l'assenza di atti di frode, decide se aprire la procedura o meno. Vengono così successivamente definiti e nominati i liquidatori – individuati dal Tribunale – i quali provvederanno alla vendita e al conseguente soddisfacimento dei creditori. Perché i creditori vengano ripagati è fondamentale che questi abbiano presentato domanda di partecipazione alla liquidazione e che questa sia stata approvata dal liquidatore¹¹¹.

Dopo dodici mesi dal momento dell'apertura della fase di liquidazione, tutti i dati e i documenti che concernono la compagine sociale e gli organi sociali della start-up possano essere reperiti solamente dalle autorità giudiziarie o altrimenti da quelle di vigilanza; il legislatore con questa disposizione voleva nello specifico evitare gli oneri del fallimento e allo stesso tempo anche la stigmatizzazione culturale che potrebbe svilupparsi conseguentemente ad uno stato di crisi, il quale tipicamente può portare così ad una minore credibilità del creditore nei confronti degli investitori¹¹².

¹¹⁰ PICCHIONE, *op. cit.*, p. 986 ss.

¹¹¹ D'ATTORRE, SANDULLI, *op. cit.*, p. 344 ss.

¹¹² CAMERA DEI DEPUTATI, *Start-up innovative, PMI innovative e incubatori certificati*, XVII legislatura, 2020, p. 6 ss.

2.3 LE S.R.L E LE S.R.L.S. INNOVATIVE

2.3.1 INTRODUZIONE ALLA DISCIPLINA DELLE S.R.L. INNOVATIVE

Come precisato precedentemente, il ricco gruppo delle deroghe associabili alle start-up può essere suddiviso in due categorie principali, valutando la facoltatività o l'obbligatorietà di queste; nonostante le seconde siano applicabili a tutti i tipi societari disponibili per le start-up, il d.l. 179/2012 si concentra maggiormente su quelle facoltative, prevedendo così un'ampia disciplina per le società a responsabilità limitata. In questo modo i soci potranno decidere se disporre e usufruire di queste – e in tal caso di quali –, oppure se altrimenti utilizzare il modello societario previsto dall'ordinamento comune.

La possibilità che viene concessa alle s.r.l. start-up innovative consiste nel travalicare i limiti imposti del tipo societario chiuso della s.r.l. ordinaria, e avvicinarsi maggiormente a quello più aperto della s.p.a. Viene a crearsi così una specie di società ibrida, che continua a mantenere una elevata autonomia statutaria tipica delle società a responsabilità limitata, ma allo stesso tempo la forte componente personalistica che prima la contraddistingueva viene sensibilmente ridotta, in favore di una più capitalistica.¹¹³

La vasta gamma di deroghe e agevolazioni previste dal legislatore per questo tipo societario ha fatto in modo che sempre più nuove start-up venissero costituite come s.r.l.; basandoci infatti sulla Relazione annuale al Parlamento sullo stato d'attuazione e l'impatto delle policy a sostegno di start-up e PMI, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico nel 2017, è possibile notare che la stragrande maggioranza – equivalente a circa l'82,9% delle start-up – ha deciso di utilizzare tale modello societario. L'opportunità di aver accesso a strumenti giuridici idonei per il mercato di capitali o la possibilità di poter creare quote provviste di diritti patrimoniali e amministrativi particolari come nelle s.p.a., sono solo alcune delle deroghe che hanno certamente influenzato gli startupper a costituire la propria società come s.r.l. innovativa.¹¹⁴

¹¹³ OCCHILUPO, *SRI ordinaria, SRI semplificata e start-up innovative costituite sotto forma di SRI: quali vantaggi da una destrutturazione del diritto societario?*, in *Banca, Impresa, Soc.*, 2013, p. 411.

¹¹⁴ CIAN, *Le start-up innovative a responsabilità limitata: partecipazioni, altri rapporti partecipativi e nuovi confini del tipo*, in *Le nuove leggi civili*, 2014, p. 1178 ss.

Proprio perché la s.r.l. innovativa riprende le sue caratteristiche da due tipi societari differenti risulta lecito domandarsi se corrisponda ad un nuovo e ulteriore tipo societario rispetto a quelli già presenti all'interno dell'ordinamento italiano. La risposta a tale quesito è senz'altro negativa e può trovare giustificazione in due particolari ragioni:

- a) Come già anticipato tutte le deroghe previste per tali imprese sono a discrezione degli organi sociali e operano esclusivamente come corredo di esenzioni valide per quelle società che adempiono ai requisiti necessari
- b) Sono esenzioni a carattere temporaneo e condizionato: tali deroghe infatti avranno durata fino al momento in cui avverrà la cancellazione dalla sezione speciale del Registro delle Imprese per perdita dei requisiti o comunque per non oltre i cinque anni dal momento della costituzione, ad eccezione dei prodotti finanziari già emessi¹¹⁵.

2.3.2 LE DEROGHE PREVISTE PER LE S.R.L. INNOVATIVE

All'interno del d.l. 179/2012 possiamo identificare quattro categorie di deroghe facoltative che operano in netto contrasto con la disciplina delle s.r.l. ordinarie. Esse offrono la possibilità in particolare di:

- a) Creare categorie speciali di quote con particolari diritti amministrativi o patrimoniali
- b) Consentire alle quote di partecipazione di essere oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari
- c) Emettere strumenti finanziari partecipativi
- d) Effettuare operazioni sulle proprie partecipazioni

La creazione di categorie speciali di quote rappresenta sicuramente una delle deroghe che va a modificare maggiormente i peculiari connotati della società a responsabilità limitata; come menzionato infatti nell'art. 2468 c.c., nella s.r.l. ordinaria

¹¹⁵ MALTONI, SPADA, *Impresa start up innovativa costituita in società a responsabilità limitata*, in *Riv. Notariato*, 2013, I, p. 1119 ss.

l'attribuzione di specifici diritti – sia che siano amministrativi che patrimoniali – è diretta alla persona del socio e non alla quota. Nelle start-up s.r.l. la situazione può invece presentarsi in maniera differente in quanto è possibile, facendo attenzione ai limiti imposti dalla legge, creare varie categorie di quote provviste di diversi diritti.

Questa opportunità concessa alle s.r.l. innovative riprende la normativa della s.p.a., riuscendo a spostare l'attenzione dalla figura del socio a quella della quota. Se infatti prendiamo in esame la Relazione al d.lgs. n. 6/2003, possiamo trovare un commento all'art. 2468 c.c. che evidenzia la motivazione per cui non è stata accordata alle s.r.l. ordinarie la possibilità di creare quote provviste di particolari diritti: da quanto emerge non si è voluto prendere tale provvedimento per evitare la standardizzazione e l'oggettivazione delle quote, condizione che avrebbe portato come conseguenza senza dubbio, la scomparsa del legame presente con la figura del socio. Si può quindi affermare che con la deroga al disposto dell'art. 2468 c.c., il legislatore ha operato nettamente in contrasto con la *ratio* delle società a responsabilità limitata.¹¹⁶

Tra la vasta gamma di diritti amministrativi e patrimoniali di cui le quote di suddette società possono essere provviste, possiamo ritrovare il diritto di voto, il diritto di partecipazione agli utili o alle perdite e infine il diritto che permette la nomina degli organi sociali. Come anticipato precedentemente è però necessario operare utilizzando una modalità conforme alla legge; si fa qui riferimento in particolare al divieto del patto leonino, intendendo con ciò l'esclusione di uno o più soci da ogni partecipazione agli utili e alle perdite¹¹⁷.

Viene inoltre predisposta un'ulteriore limitazione, che riguarda nello specifico uno dei privilegi più ambiti e tipici associati alle categorie di quote, ossia l'attribuzione al socio di una quantità maggiorata del dividendo. Essendo la s.r.l. innovativa pur sempre una start-up dovrà comunque rispettare il divieto di distribuzione degli utili per i primi cinque anni dal momento dell'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle

¹¹⁶ BIGNAMI, *Start up "innovativa": le deroghe alla disciplina delle s.r.l.*, in *Il sole 24 ore*, 6 maggio 2013.

¹¹⁷ CASELLA, SAVOLDI, *Startup innovativa mediante Srl: speciali categorie di quote e strumenti finanziari partecipativi*, 2016, disponibile su <https://www.altalex.com/documents/news/2016/11/30/startup-innovativa-mediante-srl-speciali-categorie-di-quote-e-strumenti-finanziari-partecipativi>

Imprese, con la garanzia però che tale privilegio sarà esigibile al termine di tale periodo¹¹⁸.

In deroga all'art. 2479, comma 5, c.c. viene concessa inoltre la possibilità di creare quote sprovviste del diritto di voto, ovvero che non garantiscano il diritto di voto proporzionalmente alla quota di partecipazione in possesso del socio, o che altrimenti lo attribuiscono ma solo relativamente a determinate tematiche all'ordine del giorno o alla presenza di specifiche condizioni. Molto discussa è però, in riferimento a questa fattispecie, l'applicazione per analogia dell'art. 2351, comma 2 c.c. anche alle s.r.l. innovative, il quale prevede per le s.p.a. un limite massimo del valore di capitale sociale con diritto di voto limitato o inesistente, equivalente al 50%¹¹⁹. Prendendo in esame la formulazione con cui è riportato invece l'art. 26, comma 3, d.l. n. 179/2012 è possibile intuire che per quanto concerne la s.r.l. innovativa non sono posti limiti di quote di capitale sociale con voto depotenziato¹²⁰.

A tale tipo societario di start-up viene inoltre fornita la possibilità di creare quote a voto plurimo o comunque potenziato, pur non mettendo nessun limite alle tematiche in cui il socio con tale privilegio può intervenire; come predisposto per tutte le quote provviste di voto depotenziato non sono previsti valori massimi di capitale sociale forniti di tale diritto¹²¹.

Proseguendo con l'analisi delle deroghe alla normativa delle s.r.l. ordinarie, riveste particolare importanza la scelta del legislatore di concedere che le quote di partecipazione delle s.r.l. innovative potessero diventare "*oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari*" in deroga all'art. 2468, comma 1 c.c. Tale operazione può avvenire anche all'interno di portali online designati specificatamente per effettuare raccolte di capitali¹²².

¹¹⁸ FREGONARA, *Orientarsi nella disciplina work in progress della start up innovativa s.r.l.*, in *Il nuovo diritto delle società*, 2016, p. 15 ss.

¹¹⁹ CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, *La nuova disciplina delle (PMI) società a responsabilità limitata*, 2018, disponibile su <https://www.notariato.it/sites/default/files/101-2018-l.pdf>.

¹²⁰ BENZAZZO, *La s.r.l. start-up innovativa*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2014, p. 117 ss.

¹²¹ *Ibidem*.

¹²² CAMERA DEI DEPUTATI, *Disposizioni per la promozione delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative*, A.C. 1239, Dossier n. 273, 2020, p. 3. disponibile su http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/AP0139.pdf?_1592319096747

La quota di capitale di rischio può quindi essere offerta nelle piattaforme online utilizzando modalità non per forza vincolate; come anticipato questa disposizione risulta essere nettamente in contrasto con l'art. 2468 c.c., il quale specifica che le partecipazioni dei soci delle s.r.l. ordinarie non possono in alcun caso essere oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, né tantomeno essere in alcun modo rappresentate da azioni. L'obiettivo del legislatore con l'introduzione di tale deroga era quello di facilitare l'accesso al capitale per le start-up che trovano difficoltà nel reperirlo attraverso i canali tradizionali¹²³.

La disciplina relativa alla raccolta di capitale attraverso le piattaforme digitali verrà trattata con attenzione successivamente, in quanto essendo molto estesa risulta necessario un maggiore approfondimento.

Un'ulteriore deroga alla disciplina della s.r.l. ordinaria è possibile ritrovarla all'art. 26, comma 7, d.l. n. 179/2012, il quale specifica la possibilità di emettere strumenti finanziari con particolari diritti patrimoniali o amministrativi: l'unica condizione posta è la non inclusione tra questi del diritto di voto per quanto concerne le decisioni dei soci. Ad ogni modo, perché avvenga l'emissione di strumenti finanziari i soci o eventualmente i soggetti terzi, devono avere effettuato precedentemente un apporto, il quale può consistere anche in opera o servizi. Anche tale deroga è ripresa dalla disciplina della società per azioni, volendo garantire in questo modo alla s.r.l. innovativa la possibilità di attrarre apporti di opera senza doverli successivamente imputare a capitale¹²⁴.

Gli strumenti finanziari partecipativi (o SFP) possono rappresentare una alternativa alla raccolta di capitale e sono in grado inoltre di garantire benefici sia agli investitori – come ad esempio l'assegnazione di poteri gestori o comunque di controllo – sia ai soci, i quali non si troveranno diluita la loro quota partecipativa. Una s.r.l. innovativa che emette strumenti finanziari partecipativi risulta in aggiunta avere una struttura finanziaria ben più leggera, in quanto gli SFP – a meno che non vengano istituiti come strumenti di debito – non la vanno ad appesantire¹²⁵.

¹²³ BENAZZO, *op. cit.*, p. 120.

¹²⁴ FERRARI, GALARDI, MICHELETTI, RONZIO, VITALE, *Società commerciali*, Milano, 2018, p. 1317.

¹²⁵ CASELLA, SAVOLDI, *op. cit.*

L'emissione di questi da parte della s.r.l. innovativa viene effettuata dopo l'approvazione dell'assemblea straordinaria della società, la quale deciderà anche la tipologia di SFP da emettere e le condizioni e modalità che sono necessarie seguire. Uno degli obiettivi che il legislatore voleva perseguire attraverso l'introduzione di tale deroga può essere collegata al voler estendere e diffondere le pratiche di *work for equity* grazie all'emissione degli strumenti finanziari partecipativi, le quali come approfondiremo nel capitolo successivo, dispongono di un trattamento fiscale favorevole¹²⁶.

Interessante risulta anche l'analisi dell'art. 26, comma 6, d.l. n. 179/2012, il quale prevede la possibilità di effettuare operazioni sulle proprie partecipazioni; nella s.r.l. ordinaria tale divieto rappresentava un caposaldo della normativa, entrato nel nostro ordinamento nel 1942 e sopravvissuto anche alla riforma societaria avvenuta nel 2003. Lo scopo primario che il divieto in questione si proponeva di svolgere consisteva nello scongiurare qualsiasi possibile annacquamento del capitale sociale. Con l'introduzione delle start-up innovative viene concessa anche alle s.r.l. la possibilità di effettuare operazioni sulle proprie partecipazioni a condizione che queste siano compiute insieme ad alcuni piani di incentivazione anche chiamati *stock options*, i quali devono contemplare per i collaboratori, dipendenti, prestatori d'opera e servizi o anche componenti dell'organo amministrativo, l'assegnazione delle quote¹²⁷.

Le manovre appena prese in considerazione possono risultare pericolose per la società e sono utilizzate con l'unico fine di sostenere il "finanziamento indiretto" e contemporaneamente favorire lo sviluppo della start-up. È importante sottolineare che all'interno del d.l. n. 179/2012 che disciplina le start-up innovative non troveremo nessun riferimento al fatto che tali operazioni siano possibili nei limiti previsti delle riserve presenti o comunque degli utili distribuibili, così come individuato nell'ultimo bilancio approvato dalla società. Tale limitazione è parte integrante della normativa prettamente legata alle s.p.a., ma, prendendo in considerazione l'elevato livello di rischio presente nelle s.r.l. innovative, diventa logica e coerente per l'interprete, la trasposizione in via analoga di tale disciplina¹²⁸.

¹²⁶ BIGNAMI, *op. cit.*

¹²⁷ ZANON, *Profili evolutivi nella disciplina delle Srl PMI*, in *Diritto.it*, 2017, p. 7 ss,

¹²⁸ FREGONARA, *op. ult. cit.*, p.15 ss.

2.3.3 LA START-UP INNOVATIVA IN FORMA DI SRLS

Come disposto dall'art. 11-*bis*, del d.l. n. 83/2014 le start-up turismo possono essere costituite anche come società a responsabilità semplificata, fattispecie che viene descritta all'interno dell'art. 2463-*bis* del c.c.

Attraverso un'osservazione attenta alla disciplina delle s.r.l.s. è possibile notare che son presenti una serie di disposizioni non comuni agli altri tipi societari, nemmeno a quello della s.r.l. ordinaria, tipo dal quale discende; innanzitutto è importante menzionare che inizialmente la s.r.l. semplificata era stata creata solamente per le persone fisiche che non avessero compiuto il trentacinquesimo anno di età, ma attraverso il Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76 questa disposizione è stata abolita insieme al divieto di cessione delle quote a tutti coloro che avessero avuto più di 35 anni¹²⁹.

Interessante risulta essere la disciplina di questo sottotipo societario relativamente al capitale sociale versato da parte dei soci: è infatti fondamentale che questo sia eseguito solamente in denaro, e deve inoltre in ogni caso corrispondere ad un valore nominale compreso tra 1 e 9.999 euro, non risulta infatti possibile conferire un quantitativo maggiore. Ciò è molto particolare in quanto tra i tipi societari delle società di capitali non è prevista mai un tetto massimo di capitale. Nel caso in cui una s.r.l. semplificata si dovesse trovare in una situazione in cui a seguito di un aumento di capitale quest'ultimo superi il valore massimo di euro 9.999,99, essa perderebbe la propria qualifica¹³⁰.

Il tetto massimo di capitale sociale previsto di 9.999.999 euro – che risulta comunque inferiore a quello predisposto per le s.r.l. ordinarie - può portare ad una situazione di minore responsabilità patrimoniale dei soci per quanto concerne le obbligazioni della società, in particolar modo per tutte quelle start-up che stabiliscono il quantitativo di questo molto vicino al valore simbolico di 1 euro. In questi casi, se si trattasse di s.r.l.s. ordinarie si renderebbero operative tutte le norme volte a tutelare i

¹²⁹ BARTOLACELLI, *L'insostenibile leggerezza dell's.r.l.s.*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2014, p. 17 ss.

¹³⁰ BUSANI, *La nuova società a responsabilità semplificata e la nuova s.r.l. con capitale inferiore a 10mila euro*, in *Soc.*, 2013, p. 1070 ss.

creditori per l'elevato rischio presente, ma come descritto nel capitolo precedente il legislatore attraverso l'art. 26, comma 1, d.l. n. 179/2012 ha predisposto la sospensione di queste regole¹³¹.

Se le start-up volessero però massimizzare i benefici per loro previsti non sarà sufficiente redigere l'atto costitutivo in conformità allo scarno modello fornito dal Ministero e obbligatorio per tutte le società a responsabilità limitata semplificate.: sarà infatti necessario predisporlo in modo che la start-up s.r.l.s. possa accedere anche ad un ventaglio di benefici come il ricorso a forme di *equity crowdfunding*, la possibilità di creare diverse categorie di quote o l'emissione di strumenti finanziari partecipativi¹³².

Per quanto concerne invece tutte le start-up turismo, è contemplata una disciplina che prevede per i soci di questa che al momento della costituzione della società non abbiano ancora 40 anni, l'esenzione non solo dal pagamento della tassa di concessione governativa ma anche dai diritti erariali e dall'imposta di registro¹³³. Questa serie di vantaggi, insieme a quelli già previsti per la categoria delle s.r.l. semplificate – tra cui compaiono prestazioni gratuite in ambito notarile in caso di utilizzo del modello ministeriale dell'atto costitutivo senza apportarvi alcuna modifica e l'esenzione dall'imposta di bollo – e a quelli delle start-up innovative, convertono la s.r.l.s. start-up turismo da società *low cost* ad una *no cost*¹³⁴.

2.4 L'EQUITY CROWDFUNDING

2.4.1 INTRODUZIONE ALL'EQUITY CROWDFUNDING

Con l'utilizzo del termine *crowdfunding* si vuole indicare il processo attraverso cui le imprese raccolgono somme di denaro conferite da più persone, con lo scopo di finanziare e sviluppare un progetto imprenditoriale o comunque delle iniziative in

¹³¹ MARASÁ, *Considerazioni sulle nuove s.r.l.: s.r.l. semplificate, s.r.l. ordinarie e start up innovative prima e dopo la L. n. 99/2013 di conversione del D.L. n. 76/2013*, in *Soc.*, 2013, p. 1087 ss.

¹³² BARTOLACELLI, *La società a responsabilità limitata semplificata dopo la l. 99/2013*, in *trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, p. 55 ss.

¹³³ V. art. 11-bis, d.l. n. 83/2014

¹³⁴ BARTOLACELLI, *op. ult. cit.*, p. 55.

qualsiasi ambito, con l'ausilio di piattaforme digitali. Questo tipo di iniziativa, abbastanza recente, è nata negli Stati Uniti verso la fine degli anni '90 ma ha avuto una rapida crescita solamente successivamente con la diffusione dei *social networks*. È possibile riconoscere quattro modelli differenti di *crowdfunding*:

- *Reward based crowdfunding*: risulta essere la tipologia più conosciuta e utilizzata di crowdfunding e fornisce la possibilità attraverso le piattaforme informatiche di finanziare un progetto o una attività ottenendo in cambio una remunerazione non in denaro;
- *Donation based crowdfunding*: diversamente dal modello precedente questa tipologia prevede la donazione di somme di denaro per supportare una specifica causa, senza ottenere quindi nessuna remunerazione in cambio;
- *Social lending crowdfunding*: permette di creare prestiti tra privati che verranno rimborsati successivamente con il pagamento degli interessi effettuato attraverso l'utilizzo delle piattaforme digitali
- *Equity based crowdfunding*: lo scopo principale di questo modello di *crowdfunding* consiste nell'acquisto di partecipazioni di una società attraverso un investimento all'interno del portale online¹³⁵.

L'Italia risulta essere il primo paese in Europa ad aver predisposto una disciplina specifica che regola il *crowdfunding*, anche se solamente in riferimento alla tematica della negoziazione delle partecipazioni sociali; l'introduzione di questa nell'ordinamento italiano risale infatti al 2012 e in particolar modo al Decreto crescita 2.0, il quale è stato successivamente attuato e messo in pratica mediante una serie di regolamenti promulgati dalla Consob. L'*equity based crowdfunding* era destinato inizialmente solamente alle imprese in fase di start-up, in quanto essendo soggetti ad alto rischio di fallibilità trovano difficoltà nel reperire finanziamenti attraverso i canali bancari ma mediante il d.l. n. 3/2015 e la legge 9 dicembre 2016, n. 2611, viene offerta la possibilità

¹³⁵ D'AURIA, *Crowdfunding: social lending e profili di regolamentazione prudenziale*, in *Diritto bancario*, 2014, p. 1.

di raccolta di capitale su piattaforme digitali inizialmente alle PMI innovative e successivamente viene estesa anche alle PMI e alle imprese sociali¹³⁶.

L'obiettivo del legislatore era infatti quello di creare un apparato normativo che favorisse il finanziamento delle PMI e delle start-up da parte soprattutto di enti non bancari; la motivazione di questa decisione può essere ritrovata nelle difficoltà con cui il sistema bancario concede prestiti, sia per i requisiti sempre più ferrei richiesti ma anche per la problematica relativa ai crediti a sofferenza presenti nei bilanci delle banche che non sono più sostenibili da queste¹³⁷.

In aggiunta le start-up per assumere tale qualifica non devono possedere azioni quotate sui mercati regolamentati o comunque su sistemi multilaterali di negoziazione e proprio per tale motivo non possono raccogliere capitale di rischio utilizzando questi due sistemi; il *crowdfunding* viene quindi in soccorso a queste imprese innovative mediante l'utilizzo di finanziamenti collettivi su piattaforme digitali che permettono l'accesso a chiunque voglia investire anche basse somme di denaro¹³⁸.

2.4.2 LA LEGISLAZIONE ITALIANA IN MERITO AI PORTALI ONLINE

L'art. 50 *quinquies* definisce il gestore di portali come *"il soggetto che esercita professionalmente il servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali"*; questa attività è ritenuta riservata in quanto solo alcuni soggetti qualificati possono svolgerla. Tra questi sono presenti: le imprese di investimento appartenenti all'Unione Europea, le Sim, tutte le imprese appartenenti a paesi terzi che non siano banche autorizzate in Italia, tutti i gestori specificati all'interno dell'articolo 1, comma 1, lettera *q-bis* e infine le banche che risultano essere autorizzate ai relativi servizi di investimento. La gestione viene concessa inoltre anche a tutti quei soggetti che dispongono dell'iscrizione nello specifico registro della Consob *"a*

¹³⁶ POLICARO, *Lo sviluppo in Italia dell'equity crowdfunding. Un fenomeno sempre più regolamentato a fronte di prospettive potenzialmente dirimpenti*, in *Osservatorio del diritto civile e commerciale*, 2019, p. 73 ss.

¹³⁷ *Ibidem*.

¹³⁸ ASSONIME, *Circolare n. 11 del 6 maggio 2013 - l'impresa start up innovativa*, in *Riv. Notariato*, 2013, III, p. 537.

condizione che trasmettono gli ordini relativi alla compravendita e alla sottoscrizione di strumenti finanziari rappresentativi esclusivamente a banche, Sim, imprese di investimento UE e imprese di paesi terzi diverse dalle banche, e gli ordini riguardanti azioni o quote degli OICR ai relativi gestori”¹³⁹.

Questi soggetti possono essere suddivisi in due categorie principali: i gestori di portali “a richiesta” – ossia tutti coloro che sono in possesso dei requisiti necessari per essere iscritti al registro della Consob –, e le imprese di investimento e banche, che possono attuare previa autorizzazione i servizi di investimento. Allo stesso modo dunque anche il registro della Consob sarà suddiviso in due parti diverse e richiederà allo stesso tempo modalità di iscrizione differenti: i gestori di portali che possiederanno i requisiti dovranno consegnare la documentazione necessaria ed essere valutati successivamente dalla Consob, mentre le banche e le imprese di investimento saranno dichiarate idonee per legge ad esercitare questa attività.

Perché invece i gestori possano essere iscritti al registro è necessario che siano costituiti come società di capitali ovvero come società cooperative con sede legale e amministrativa in Italia; per quanto concerne invece i gestori appartenenti ad un paese dell’Unione europea è necessario che abbiano la stabile organizzazione all’interno del nostro paese. Relativamente invece alla tematica dell’oggetto sociale, viene richiesto che sia nello specifico conforme alle attività di gestione di portali¹⁴⁰.

Per tutti coloro che possiedono il controllo di una società che effettua la raccolta di capitale attraverso l’utilizzo di portali online, sono stati predisposti una serie di requisiti etico-comportamentali riguardanti principalmente l’onorabilità e quindi la mancanza di condanne penali a carico del soggetto in questione; qualora però non siano presenti soci che possiedano il controllo, suddetti requisiti devono valere per tutti coloro che detengono una quota di partecipazioni uguale o superiore al 20% del capitale sociale.¹⁴¹

Tutti i soggetti che saranno selezionati per svolgere funzioni a livello amministrativo, di controllo ovvero di gestione dovranno inoltre possedere ulteriori

¹³⁹ Cfr. art. 50-quinquies Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

¹⁴⁰ DE LUCA, FURNARI, GENTILE, Equity crowdfunding, in Dig. disc. priv., sez. comm., 2017, p. 159 ss.

¹⁴¹ FREGONARA, *op. ult. cit.*, p. 15 ss.

requisiti di competenza e professionalità; è necessario quindi aver maturato perlomeno due anni di esperienza nella gestione e nel controllo, in una o più imprese o comunque aver svolto per lo stesso periodo di tempo alcune attività professionali in uno dei settori tra finanziario, mobiliare, creditizio o assicurativo, o altrimenti aver insegnato a livello universitario materie giuridiche ed economiche. Infine è anche possibile ritenere soddisfatti tali requisiti avendo svolto per enti pubblici o comunque anche per pubbliche amministrazioni legate ai settori finanziari, creditizi, assicurativi e mobiliari, attività dirigenziali o amministrative¹⁴²

I gestori dei portali hanno inoltre l'onere di svolgere le loro funzioni in modo trasparente, corretto e diligente, fornendo contemporaneamente a tutti i finanziatori informazioni corrette, dettagliate e più chiare possibili; le informazioni relative dovranno essere sempre disponibili, anche in un momento successivo alla chiusura delle offerte. In aggiunta hanno l'obbligo di assicurarsi che i finanziatori siano a conoscenza del fatto che l'investimento che stanno per intraprendere sia ad elevato rischio e devono verificare che sia comunque adeguato alle loro possibilità economiche e finanziarie. Devono inoltre assicurare a tutti coloro che sono finanziatori non professionali la possibilità di recesso dall'investimento entro un limite massimo pari ad una settimana dal momento dell'adesione¹⁴³.

Sui gestori dei portali grava anche l'obbligo di comunicazione alla Consob, la quale deve essere informata almeno una volta all'anno sulle attività e sull'operatività del portale, ed in caso anche su eventuali reclami¹⁴⁴.

Il portale in questione può essere quindi utilizzato sia da finanziatori che da imprenditori, ma a condizione che rispondano a determinati requisiti: in particolar modo per quanto concerne gli investitori, è necessario che abbiano un'età di almeno 18 anni e che soddisfino i requisiti che li portino ad assumere il titolo di investitore accreditato o comunque una nozione simile. Tutti coloro infatti che decidono di investire in queste imprese dovranno o compilare un questionario che permetta di testare la loro

¹⁴² *Ibidem*.

¹⁴³ NUNZIANTE, *Il crowdfunding*, in *il Diritto bancario*, 2013, p. 1.

¹⁴⁴ MACCHIAVELLO, *La modifica al regolamento Consob in materia di equity crowdfunding alla luce dell'evoluzione del diritto finanziario europeo e delle tendenze di regolazione dell'investment-based crowdfunding in Europa*, in *Banca, impresa, soc.*, 2016, p. 299 ss.

conoscenza sull'elevato rischio presente o altrimenti dovranno dichiararsi come investitori certificati¹⁴⁵.

2.4.3 L'OPERATIVITÀ DEL PORTALE E LA TUTELA AGLI INVESTITORI

Nel momento in cui le offerte verranno condivise all'interno del portale, dovranno disporre di appropriate e chiare descrizioni non solo riguardanti la società, ma anche rispetto ai piani economici, come richiesto dal Regolamento introdotto dalla Consob. L'investitore quindi ricercherà all'interno del portale l'offerta che maggiormente gli interessa e nel momento in cui vorrà aderire ad una tra quelle proposte dovrà eseguire un bonifico ad un conto indisponibile che è stato creato in modo specifico per ogni operazione e che sarà destinato all'offerente. Il denaro del finanziatore e i fondi raccolti rimarranno però completamente divisi fino a quando non avverrà la chiusura dell'offerta e quindi l'investitore dovrà aspettare fino a questo momento per essere dichiarato definitivamente socio¹⁴⁶.

In ogni caso, il Regolamento Consob pone un limite alle società che decidono di raccogliere capitale online: queste infatti non potranno offrire al pubblico, strumenti finanziari per un valore pari o superiore ai cinque milioni di euro.¹⁴⁷

Con l'obiettivo di perfezionare l'offerta tutti i portali dovranno garantire che una parte delle sottoscrizioni – pari ad almeno il 5% – sia effettuata da incubatori, investitori professionali, investitori a supporto dell'innovazione anche chiamati *business angels* o altrimenti da fondazioni. Questa procedura ha come scopo la garanzia della validità e della bontà dell'offerta, sulla base della conoscenza ed esperienza della categoria di investitori appena citata. Inizialmente questo requisito si figurava necessario addirittura per l'ammissione all'interno della piattaforma digitale in modo da garantire l'affidabilità dell'offerta prima che fosse proposta definitivamente al pubblico, tra cui erano presenti oltretutto investitori non professionali¹⁴⁸.

¹⁴⁵ ASSONIME, *op. cit.*, p.538 ss.

¹⁴⁶ POLICARO, *op. cit.*, p. 85.

¹⁴⁷ *Ibidem*.

¹⁴⁸ MACCHIAVELLO, *op. cit.*, p. 299 ss.

Per gli investitori si prospetta infatti uno scenario di elevato rischio, sia per quanto riguarda la possibilità della perdita totale del capitale investito, sia relativamente all'illiquidità del finanziamento: proprio per questo a disposizione e tutela di questi è venuto in aiuto il Regolamento Consob¹⁴⁹.

Innanzitutto per tutelare maggiormente questa categoria di investitori, il Regolamento Consob prevede che nel caso in cui avvenga un trasferimento del controllo dell'emittente, sia consentita la possibilità di recesso o altrimenti di co-vendita per il periodo di tempo in cui la start-up detiene la propria qualifica e in ogni caso per almeno tre anni dal momento in cui è avvenuta la conclusione dell'offerta. Il legislatore attraverso questa normativa voleva infatti proteggere l'investitore che poteva trovarsi intrappolato all'interno del proprio investimento, concedendogli così una via d'uscita nel caso in cui fosse cambiato l'azionista di controllo, il quale non era stato preso in considerazione al momento della valutazione della bontà dell'investimento¹⁵⁰.

A tutela dell'investitore è prevista un'ulteriore norma che è fondamentale anche per l'iscrizione al Registro Consob, la quale consiste nell'adesione da parte del gestore di portali ad un sistema di indennizzo; si tratta quindi di una sorta di iscrizione ad un'assicurazione in grado di offrire tutela ai finanziatori secondo il Regolamento, fornendo rimborsi agli investitori fino ad una quantità massima pari a un milione o 500.000 euro sulla base del fatto che rispettivamente i gestori dei portali effettuino da sé l'analisi dell'adeguatezza dei finanziatori o meno¹⁵¹.

¹⁴⁹ FREGONARA, *op. cit.*, p. 15 ss.

¹⁵⁰ NUNZIANTE, *op. cit.*, p. 6.

¹⁵¹ POLICARO, *op. cit.* p. 83 ss.

III. LE AGEVOLAZIONI DELLE START-UP TURISMO

3.1 LE AGEVOLAZIONI IN AMBITO FISCALE E L'ACCESSO DELLE START-UP AL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

3.1.1 IL CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO

Il credito d'imposta ricerca e sviluppo è una misura di agevolazione introdotta nel 2015 mediante la Legge di bilancio, e più volte modificata durante il trascorrere degli anni; è nello specifico rivolta a qualsiasi impresa – appartenente a qualsiasi settore, dimensione e regime contabile – che ha effettuato delle spese in ambito ricerca e sviluppo durante l'arco temporale 2015-2020. Le spese che consentono di godere di tali benefici sono tutte quelle che concernono lo sviluppo sperimentale, la ricerca industriale ed infine la ricerca fondamentale¹⁵².

La percentuale agevolata del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo non assume però un valore unitario, bensì si differenzia a seconda del tipo di spese ammissibili: il credito d'imposta è infatti pari al 50% relativamente alle spese relative a lavoratori subordinati con contratto a tempo determinato o indeterminato che operano in questo settore, o altrimenti per lo svolgimento di attività sempre in ambito ricerca e sviluppo delegate a soggetti terzi tra cui enti o organismi di ricerca e Università. È invece pari al 25% in tutti gli altri casi, tra cui per esempio per quanto riguarda i lavoratori non qualificati o le spese di consulenza¹⁵³.

Per il calcolo del beneficio spettante, è stato introdotto nel 2019 un nuovo criterio che agisce direttamente sull'eccedenza agevolabile – la quale consiste nella differenza tra il totale delle spese ammissibili effettuate nell'arco temporale in cui è valida l'agevolazione e la media corrispondente agli anni 2012-2014 – sulla base di cui saranno definite le quote di spese dove sarà necessario imporre rispettivamente le aliquote del 50% e del 25%. Il valore massimo per anno che il credito d'imposta può

¹⁵² MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, *La policy del Governo a sostegno delle startup innovative, cit.*, p. 25 ss.

¹⁵³ V. Circolare n. 8, 10 aprile 2019, disponibile su https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/297183/Circolare+n+8+del+10+aprile+2019_Circolare+n.+8+del+10042019.pdf/53c8da84-c950-5b97-a465-a28cbf3049f7

assumere è di dieci milioni per ciascun beneficiario a patto che vengano comunque effettuate spese in ambito R&S per un quantitativo pari ad almeno 30.000 euro¹⁵⁴.

Grazie alla modifica introdotta recentemente dall'art. 1, comma 70, della l. 30 dicembre 2018, n. 145, viene posta l'attenzione anche su un ulteriore genere di spese che possono essere effettuate per beneficiare del credito di imposta, ossia per tutte quelle riguardanti l'acquisto di forniture, materiali o ulteriori prodotti che sono utilizzate in attività appartenenti al settore ricerca e sviluppo o che comunque risultino essere fondamentali per la creazione di prototipi¹⁵⁵.

Nel caso in cui un'impresa si ritrovasse in una situazione di mancati profitti, per agevolare la propria situazione economica, potrebbe comunque beneficiare del credito d'imposta per coprire in questo modo una buona parte delle spese di imposta e contributi¹⁵⁶.

Viene predisposta per tutte le start-up innovative un'ulteriore forma di credito d'imposta relativa principalmente agli investimenti pubblicitari incrementali su reti televisive, quotidiani, periodici e anche su emittenti radiofoniche locali. Questo genere di misura è stata introdotta nel 2017 con l'art.57-bis del d.l. 24 aprile 2017, n. 50 e prevede per le imprese innovative che investono in mezzi di comunicazione un quantitativo pari ad almeno l'1% in più rispetto all'anno precedente, un credito d'imposta pari al 90% del valore incrementale¹⁵⁷.

3.1.2 CREDITO D'IMPOSTA PER I BENI STRUMENTALI

Grazie alla legge di bilancio 2020 è stato introdotto un nuovo credito d'imposta per l'acquisto di nuovi beni strumentali, il quale andrà a sostituire gli oramai abrogati super e iper ammortamento; questa agevolazione – disciplinata all'interno dell'art. 1, commi 184-197, della suddetta legge – costituisce un importante incentivo per tutte le

¹⁵⁴ *Ibidem*.

¹⁵⁵ *Ibidem*.

¹⁵⁶ ANTONINI, *Start-up innovative: benefici fiscali per dipendenti e datori di lavoro*, 2017, disponibile su <https://www.altalex.com/documents/news/2017/09/04/start-up-innovative-benefici-fiscali-per-dipendenti-e-datori-di-lavoro>

¹⁵⁷ AGLIETTA, *Decreto fiscale: le novità su IVA, split payment e rottamazione cartelle per il 2018*, in *Tributario*, 2017, p. 2.

start-up o altre imprese che acquisteranno beni strumentali, ad eccezione di veicoli, mezzi di trasporto, beni usati o software¹⁵⁸.

Nel caso di beni materiali e immateriali verrà riconosciuto un credito d'imposta del 6% su un ammontare massimo di due milioni euro, mentre per quanto concerne i beni materiali interconnessi la situazione si presenta differente e divisibile in due specifici casi:

- nel caso in cui l'investimento non superasse la somma di 2,5 milioni di euro l'impresa avrà un credito d'imposta pari al 40% del costo totale;
- se l'investimento sarà invece compreso tra i 2,5 e i 10 milioni di euro il credito d'imposta assumerà il valore del 20% del costo.

Con beni materiali interconnessi si intende quei beni citati all'interno dell'allegato A della l. 232/2016 e che generalmente sono caratterizzati dall'interconnessione al sistema aziendali¹⁵⁹.

Viene inoltre previsto un credito d'imposta anche per tutti i beni definiti come immateriali collegati, per un valore pari al 15% del costo e comunque non oltre l'ammontare di 700.000 euro. I destinatari del credito d'imposta per beni strumentali risultano essere tutte le imprese che sono residenti in Italia ma anche tutti gli esercenti arti e professioni, ad esclusione di quelle che sono in liquidazione o comunque in stato di crisi e le imprese destinatarie di sanzioni interdittive¹⁶⁰.

Le imprese potranno accedere all'agevolazione a patto che gli acquisti vengano compiuti durante l'arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020. L'agevolazione può essere ritenuta valida anche se l'acquisto viene finalizzato entro la data del 30 giugno 2021 a condizione che il venditore abbia accettato l'ordine e che l'impresa abbia pagato almeno un acconto del 20% del costo di acquisizione entro il 31 dicembre 2020.¹⁶¹

¹⁵⁸ BUSA, *Il regime fiscale forfettario tra ampie prerogative, continue modifiche e dubbi applicativi*, in *Il Tributario*, 2020, p. 13.

¹⁵⁹ PASSINI, *Innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative. La nuova frontiera dello sviluppo*, in *Il Tributario*, 2020, p. 3 ss.

¹⁶⁰ *Ibidem*.

¹⁶¹ SERRA, *Industria 4.0: le novità previste dalla Legge di Bilancio 2020*, 2020, disponibile su <https://www.altalex.com/documents/news/2020/02/19/industria-4-0-legge-bilancio-2020>

In merito invece alla modalità in cui sarà possibile fruire di questa misura, è importante sottolineare che il credito d'imposta può essere utilizzato solamente in compensazione e mediante cinque quote dello stesso importo, che vengono poi ridotte a tre nel caso i beni acquistati fossero collegati. Si potrà dunque, rispettivamente, usufruire dell'agevolazione in questione solamente nell'anno successivo a quello in cui entrano in funzione i beni o nell'anno successivo a quando avviene l'interconnessione dei beni al sistema dell'azienda¹⁶².

All'interno dell'art.1, comma 184, della legge di bilancio 2020, è possibile capire come l'obiettivo che il legislatore voleva raggiungere ridefinendo la disciplina fosse quello di facilitare e supportare nello stesso momento tutto il processo di evoluzione tecnologica che molte imprese stanno attraversando, sostenendo anche le spese di innovazione digitale e favorendo la sostenibilità ambientale e l'economia circolare.

3.1.3 INCENTIVI FISCALI PER GLI INVESTIMENTI

Il 7 maggio 2019 è stato pubblicato all'interno della Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro delle finanze contenente una serie di interventi per attuare gli incentivi fiscali a favore di start-up e piccole e medie imprese innovative; in questo modo tutte le persone fisiche e le società che investono in start-up – sia direttamente che mediante appositi organismi di investimento collettivo del risparmio – verrà concessa una detrazione del 30% dell'investimento effettuato¹⁶³.

In riferimento all'art. 3 del suddetto decreto, viene specificato che tali benefici saranno applicabili non solo ai conferimenti in denaro che sono iscritti all'interno della voce del capitale sociale ma anche a quelli presenti all'interno della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote, delle start-up, delle PMI innovative che vengono considerate ammissibili, o altrimenti appartenenti alla categoria di società di capitali che investono in start-up o PMI innovative¹⁶⁴.

¹⁶² *Ibidem*.

¹⁶³ AA.VV., *Incentivi fiscali per investimenti in start-up innovative: in G.U. il decreto*, a cura della Redazione della *Rivista*, in *Il societario*, 2019, p. 3.

¹⁶⁴ *Ibidem*.

L'ammontare massimo del valore detraibile non potrà comunque superare il totale di un milione di euro per ogni periodo di imposta nel caso in cui il contribuente sia soggetto passivo IRPEF, mentre per quanto concerne i soggetti passivi IRES questi dispongono di un importo massimo deducibile pari a 1.800.000 euro. Nel caso in cui la deduzione risultasse essere maggiore rispetto all'imposta lorda per le persone fisiche o al reddito totale dichiarato dalle società, l'ammontare residuo potrà essere dedotto dall'imponibile dei successivi periodi di imposta, per il valore massimo di un terzo, fino al suo esaurimento¹⁶⁵.

Perché gli investitori possano usufruire delle agevolazioni e dei benefici appena citati è necessario che possiedano alcuni documenti e certificazioni: nello specifico risulta fondamentale essere in possesso del duplicato del piano di investimento della start-up e di una certificazione da parte della stessa in cui si dichiara di non aver superato il limite di 15 milioni di euro di conferimenti ritenuti ammissibili¹⁶⁶.

Per quanto concerne invece le cause che possono portare alla decadenza delle agevolazioni in questione, è possibile ritrovare tra queste la cessione onerosa – anche nel caso fosse parziale – delle partecipazioni in un arco temporale corrispondente a tre anni dal momento in cui è stato effettuato l'investimento¹⁶⁷. Vengono inoltre menzionate tra le cause di decadenza contenute all'interno dell'art. 6 del decreto attuativo anche il recesso o comunque l'esclusione degli investitori e la perdita di uno dei requisiti contenuti all'interno dell'art. 2 del d.l. 179/2012.

3.1.4 ACCESSO AL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

Con l'introduzione del d.l. 179/2012, viene ammesso anche per le categorie delle start-up innovative e degli incubatori certificati l'accesso al Fondo di garanzia per le

¹⁶⁵ AA.VV., *Investimenti in start-up innovative: chi sono i soggetti beneficiari dell'agevolazione*, 2019, disponibile su <https://www.ipsoa.it/documents/fisco/imposte-dirette/quotidiano/2019/07/06/investimenti-start-up-innovative-soggetti-beneficiari-agevolazione>

¹⁶⁶ *Ibidem*.

¹⁶⁷ YANG, *Pubblicato il decreto attuativo sugli incentivi fiscali agli investimenti in "PMI innovative": un quadro sistematico di sintesi*, 2019, disponibile su <http://www.rivistadirittotributario.it/2019/07/16/pubblicato-decreto-attuativo-sugli-incentivi-fiscali-agli-investimenti-pmi-innovative-un-quadro-sistematico-sintesi/>

piccole e medie imprese. Più precisamente il Fondo prevede la possibilità di ricorso ad un prestito bancario senza il bisogno di disporre di ulteriori garanzie – in termini personali, assicurativi o reali – in quanto è già presente quella pubblica. La suddetta tutela può coprire una percentuale massima pari all’80% del finanziamento ricevuto e comunque non può superare i 2,5 milioni di euro, i quali potranno essere usati in una o più operazioni¹⁶⁸.

I criteri individuati per le start-up e gli incubatori allo scopo di accedere al Fondo, sono molto semplificati, soprattutto tenendo in considerazione che il Medio Credito Centrale – ossia l’ente responsabile dell’amministrazione del Fondo in questione – non esegue nessuna verifica aggiuntiva per quanto concerne il merito creditizio oltre a quella già in precedenza operata dalla banca. È importante evidenziare che le start-up innovative nel momento in cui viene formulata la richiesta di finanziamento del fondo hanno la precedenza non solo nella fase di istruttoria ma allo stesso tempo anche nella presentazione al Comitato di gestione. Nonostante fino all’80% del prestito possa essere ritenuto coperto dalla garanzia statale, i vari istituti di credito sono legittimati a far richiesta di garanzie personali aggiuntive in grado di coprire l’intero valore del prestito¹⁶⁹.

Se la prima operazione di questo genere si è avuta più di sei anni fa, nel settembre 2013, alla fine del mese di dicembre del 2019 risultano essere 5.615 le concessioni di un prestito a imprese start-up innovative per un ammontare pari a 1.129.911.936 euro. Significativo è anche capire le vicende relative ai finanziamenti erogati sulla base di questa disposizione di legge. Sulla base dello stato del finanziamento al 31 dicembre 2019, risulta che le operazioni effettuate in favore di tali imprese sono:

- considerate estinte in misura pari a 1228 casi
- in una situazione di regolare ammortamento in 4.048 casi

¹⁶⁸ DE FRANCHI, FAZIOLI, *Start-up innovative e finanza: i fondi di debito innovativi*, in *Quaderni di ricerca sull’artigianato*, 2016, p. 76.

¹⁶⁹ KOCOLLARI, ZAVANI, *La misurazione della creazione di valore nelle startup: Un’analisi dei principali indicatori di performance delle start-up innovative*, Milano, 2018, p. 55 ss.

- ritenute in uno stato di sofferenza in cui è stata resa necessaria l'escussione della garanzia in 339 casi¹⁷⁰.

Prendendo in considerazione invece le singole start-up che sono riuscite ad accedere al prestito attraverso il Fondo di garanzia, viene rilevato che, alla stessa data risultano essere 3180, fra queste circa il 33,7% ha avuto più di un finanziamento, motivo per cui il numero delle operazioni eseguite è nettamente superiore a quello delle imprese innovative che lo hanno attivato¹⁷¹.

3.1.5 IL PATENT BOX

Il *patent box* rappresenta una misura inserita all'interno del nostro ordinamento per incentivare l'innovazione, in particolar modo quella legata all'ambito di marchi, brevetti e modelli. Tale agevolazione infatti prevede un'esenzione fiscale per un ammontare equivalente al 50% del reddito ottenuto dall'impiego di questi beni immateriali. L'agevolazione in esame è di fondamentale importanza per tutte le start-up, soprattutto considerando che la titolarità di un brevetto è uno dei requisiti di innovazione richiesti per assumerne la qualifica¹⁷².

Il *patent box* va dunque in particolare ad agevolare il 50% dei redditi prodotti dall'utilizzo dei beni immateriali tra cui compaiono oltre a quelli citati precedentemente anche: varianti di software che risultano essere protette dal diritto di autore, know how, invenzioni biotecnologiche e infine anche i marchi registrati. È fondamentale però fare una specificazione rispetto a quest'ultima categoria in quanto dopo le prescrizioni effettuate dall'OCSE, a partire dal 2017 questi non fanno più parte dei beni considerati

¹⁷⁰Si veda il documento pubblico dal Ministero dello Sviluppo Economico, *Le imprese innovative e il Fondo di Garanzia per le PMI Startup innovative, incubatori certificati, PMI innovative*, 2019, disponibile su <https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/22-rapporto-Fondo-di-Garanzia%20tartup-IV-2019.pdf>

¹⁷¹ *Ibidem*.

¹⁷² CARNAZZA, *Le strategie di innovazione delle startup innovative: un'indagine ad hoc*, in *Quaderni dell'artigianato*, 2017, p. 227 ss.

agevolabili. Sono soggetti quindi all' esenzione fiscale solamente coloro che ne hanno fatto richiesta nel biennio 2015-2016¹⁷³.

Tale opzione può essere effettuata solamente da quei soggetti che risultano essere titolari di reddito d'impresa – siano esse persone fisiche nell'esercizio di attività d'impresa sia imprenditori collettivi, in particolar modo società – e che al contempo si occupano di attività nel settore ricerca e sviluppo, strettamente legate ad almeno uno dei beni immateriali richiesti per ottenere suddetta agevolazione. Vengono ritenuti esclusi invece tutte quelle società in fallimento o soggette a liquidazione o amministrazione straordinaria, e infine anche tutti i lavoratori autonomi e coloro che calcolano il reddito sulla base di criteri forfettari¹⁷⁴.

Prima dell'introduzione della nuova disciplina tutti i soggetti che volevano trarre benefici agevolativi dall'utilizzo diretto del bene dovevano prima procedere con un accordo preventivo con l'Agenzia delle entrate in modo da determinare le modalità e i criteri per definire il reddito agevolabile; questa procedura, denominata anche *ruling*, dopo l'entrata in vigore del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, risulta non essere più obbligatoria ma piuttosto una mera alternativa. Il soggetto potrà scegliere una modalità semplificata che prevede l'autoliquidazione del beneficio in questione a patto che vengano predisposte tutte le informazioni richieste¹⁷⁵.

3.2 LE AGEVOLAZIONI IN MERITO AI CONTRATTI DI LAVORO

3.2.1 LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI LAVORO

¹⁷³ AGENZIA DELLE ENTRATE, *Chiarimenti in tema di Patent Box - Articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n.190 e successive modificazioni e Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 luglio 2015, 2016*, disponibile su

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/239558/Circolare+11e+7+aprile+2016_AGE.AGEDC001.REGISTRO+BOZZE.0003638.06-04-2016-B_Circolare+11_sostituita.pdf/521608a1-41d9-c00b-faeb-0419fabd1557

¹⁷⁴ *Ibidem*.

¹⁷⁵ AGENZIA DELLE ENTRATE, *Chiarimenti sulle modifiche alla disciplina del Patent Box - Articolo 4, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, e Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 luglio 2019, protocollo n. 2019/658445, 2020*, disponibile su

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/1707062/schema+di+circolare+autoliquidazione+patent+box.pdf/49dc16a5-9a58-4ee3-43d3-03e2af967c4e>

L'art. 28 del d.l. 179/2012 prevede per le start-up una disciplina che interessa alcuni aspetti giuslavoristici e, nello specifico, va a trattare due tematiche in particolare: la retribuzione e il rapporto di lavoro a tempo determinato.

In merito alla prima questione, la retribuzione di un dipendente di una start-up innovativa è suddivisa in due parti: la prima che corrisponde a quella fissa non può assumere un valore inferiore al minimo tabellare stabilito in riferimento al livello di inquadramento, mentre la seconda che è invece quella variabile, può essere definita o sulla base della produttività del soggetto o su quella della redditività della start-up. Il valore che può assumere quest'ultima parte può essere determinato inoltre da eventuali assegnazioni di quote e azioni della società, o anche da alcuni parametri fissati in precedenza dal lavoratore con la società¹⁷⁶.

Per quanto concerne invece la questione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, in particolare quelli reputati a termine, è necessario prendere in considerazione il d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, il quale è andato anche ad intervenire sull'art. 28 del d.l. 179/2012; il d.lgs. 81/2015 prevede dunque per i dipendenti delle start-up il limite massimo di durata totale del contratto a tempo determinato di due anni. In aggiunta le start-up non possiedono alcun limite in merito al numero di proroghe che possono effettuare nel periodo indicato, tanto che possono quindi essere anche più di cinque¹⁷⁷.

In aggiunta le start-up non dispongono del limite massimo del 20% per quanto concerne i contratti a tempo determinato rapportati a quelli a tempo indeterminato, cosicché lo startupper possa fare lui stesso una valutazione rispetto al fabbisogno di personale sulla base dell'andamento della propria impresa¹⁷⁸.

In riferimento al d. lgs. 81/2015 le misure appena citate hanno durata pari a quattro anni dal momento in cui viene costituita la società, diversamente da tutte quelle previste all'interno del d.l. 179/2012 che hanno una validità massima pari a 5 anni dalla costituzione.

¹⁷⁶ ASSONIME, *op. cit.*, p. 301 ss.

¹⁷⁷ MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, *La policy del Governo a sostegno delle startup innovative, cit.*, p. 15

¹⁷⁸ SALVAGGIO, *Start up innovative, disciplina del lavoro tagliata su misura*, IPSOA, 2017, p. 2 ss.

3.2.2 IL WORK FOR EQUITY

Come già anticipato, per tutte le start-up costituite come società a responsabilità limitata è prevista un'ulteriore modalità per remunerare i propri collaboratori esterni, identificabile più specificatamente nel *work for equity*; in questo modo la società potrà dunque remunerare tutti coloro che hanno prestato opera o servizi mediante l'attribuzione di quote, azioni o strumenti finanziari partecipativi, avendo oltretutto anche dei vantaggi. Utilizzando questo metodo di remunerazione non si rischierà quindi di andare ad appesantire la struttura finanziaria della società, e allo stesso tempo verranno garantite anche una serie di agevolazioni sia in ambito fiscale che contributivo¹⁷⁹.

Inoltre, nel momento in cui vengono assegnate quote, azioni o strumenti finanziari partecipativi, questi non concorreranno alla formazione del reddito imponibile. L'assegnazione di questi titoli è concessa a tutti coloro che sono fornitori, consulenti, collaboratori continuativi delle start-up o altrimenti fornitori di opere e servizi, a condizione che non siano dipendenti della società. È necessario sottolineare inoltre che i beneficiari di tale assegnazione non hanno nessun divieto per quanto concerne la circolazione dei titoli in riferimento, anche nel caso in cui questi fossero ceduti alla medesima società che li ha emessi; tale operazione dunque non andrebbe a costituire motivo per la perdita delle agevolazioni¹⁸⁰.

In questo modo però tutti i fornitori che vengono remunerati attraverso l'assegnazione di titoli o strumenti finanziari partecipativi prendono parte al rischio d'impresa; questa situazione può rappresentare una valida soluzione in particolare per tutti quei soggetti a cui son stati assegnati - in cambio di opera e servizi - titoli di start-up che hanno avuto una crescita positiva, anche grazie alle attività svolte proprio da

¹⁷⁹ FREGONARA, *Strumenti di ricorso al capitale di credito e di rischio nelle società a responsabilità limitata innovative "chiuse"*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2017, p. 613.

¹⁸⁰ MISE, *Guida all'uso dei piani azionari e del work for equity, strumenti di incentivazione e remunerazione di personale e consulenti di startup innovative e incubatori certificati*, 2014 disponibile su https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Guida_piani_azionari_e_work_for_equity.pdf

loro; in questo modo, il compenso che riceveranno sarà corrispondente e proporzionato allo sviluppo dell'impresa¹⁸¹.

Con l'obiettivo di tutelare coloro che andrebbero a beneficiare di tale operazione, sarebbe opportuno che un esperto producesse una perizia di stima in cui sia indicato chiaramente l'apporto in termini di opera o servizi da parte dei vari fornitori e, oltre a ciò, anche i titoli o in caso gli strumenti finanziari partecipativi assegnati a questi.

3.2.3 I PIANI DI STOCK OPTION

I dipendenti e i collaboratori di start-up innovative hanno la possibilità di essere remunerati anche attraverso l'acquisto di *stock options*, ossia di un determinato numero di azioni vendute ad un prezzo accordato in precedenza. Tale prezzo – denominato anche *strike price* – viene determinato dalla società nello stesso momento in cui viene definito l'arco temporale entro cui il lavoratore potrà esercitare il proprio diritto di opzione. I piani di *stock options* rappresentano dunque un'ottima soluzione per incentivare i propri dipendenti e collaboratori, con il fine ultimo di permettere all'impresa di arrivare e soddisfare gli obiettivi prefissati¹⁸².

In questo modo dunque viene consentito al soggetto che dispone del diritto di opzione di trarre profitto dall'aumento del valore delle azioni della start-up. Le *stock option* possono rappresentare infatti una soluzione molto conveniente per il lavoratore nel momento in cui il valore di emissione delle suddette azioni sia maggiore rispetto al prezzo di acquisto di queste; il dipendente o collaboratore della società potrà quindi in un periodo successivo rivendere le azioni sul mercato, traendo profitto dalla differenza di valore¹⁸³.

Secondo l'art. 27, comma 1 del d.l. 179/2012 tutte le start-up dispongono di ulteriori agevolazioni fiscali legate ai piani di *stock options*: in modo particolare per tali

¹⁸¹ MISE, *Restart, Italia!*, 2012, disponibile su https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/startup_low_small.pdf

¹⁸² NATALUCCI, *Stock option*, in *Il societario*, 2015, p. 2 ss.

¹⁸³ *Ibidem*.

imprese innovative l'esercizio di diritti di opzione non andrà a costituire il reddito imponibile sia a livello contributivo che fiscale. L'unica condizione posta a tale agevolazione è che il diritto di opzione non venga successivamente riacquistato dalla start-up, dalla società emittente o anche da qualsiasi altra società che controlli o in caso sia controllata dalla suddetta start-up¹⁸⁴.

Perché possano essere attuati questi piani di remunerazione è consigliato alle start-up di inserire questa opzione all'interno del proprio statuto: l'assenza di essa non comporta l'impossibilità di svolgere queste operazioni ma piuttosto le subordina all'inserimento nel documento, con conseguenti costi da sostenersi per i diritti camerali e oneri notarili che ne derivano. Una volta che tale clausola sarà presente all'interno dello statuto saranno l'assemblea dei soci e l'organo amministrativo che dovranno decidere e successivamente deliberare sulla base del modello del piano e anche dei soggetti che ne beneficeranno¹⁸⁵.

Il perfezionamento del piano di *stock options* si concretizza successivamente nel momento in cui il dipendente o collaboratore andrà a sottoscrivere una specifica scheda per aderire a questo; in questo modo il lavoratore sottoscrive un accordo contrattuale che andrà ad aggiungersi a quello lavorativo già presente. Tale procedimento è seguito anche nel caso di *work for equity*¹⁸⁶.

Con l'inserimento di queste agevolazioni, il legislatore voleva in primo luogo favorire la partecipazione diretta del dipendente o collaboratore della società al rischio di impresa, ma anche allo stesso tempo incoraggiare la permanenza di questi all'interno della società; viene a crearsi infatti una sorta di fidelizzazione di questi soggetti nei confronti della start-up¹⁸⁷. I piani di *stock options* rappresentano quindi anche una buona opportunità per la start-up per superare i problemi di liquidità, fornendo così ai propri dipendenti e collaboratori che prestano servizi alla società, una remunerazione costituita da partecipazioni al capitale¹⁸⁸.

¹⁸⁴ DENTAMARO, *Equity crowdfunding, trasferimento del controllo e strumenti a difesa dell'investitore. Qualche problema applicativo?*, in *Giustizia civile.com*, 2017, p.11 ss.

¹⁸⁵ PRISCO, *Stock Options e Work for Equity: l'innovazione è legata al capitale umano*, 2016, disponibile su <https://www.altalex.com/documents/news/2016/04/11/stock-options-e-work-for-equity-innovazione-legata-al-capitale-umano>

¹⁸⁶ *Ibidem*.

¹⁸⁷ CIFARELLI, *Le start-up innovative*, in *Finanza pubblica*, 2013, p. 248.

¹⁸⁸ PRISCO, *op. cit.*

3.2.4 ITALIA START-UP VISA & HUB

Il programma “Italia start-up visa” creato e gestito dal Ministero dello sviluppo economico nel 2014, rappresenta una valida opportunità per tutti gli imprenditori provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea, che vogliono costituire una start-up innovativa – che soddisfi tutti i requisiti richiesti dal d.l. 179/2012 – all’interno del nostro Paese, accedendo ad una procedura molto più veloce e semplificata rispetto a quella ordinaria. Nel 2018 sono state inoltre introdotte nuove disposizioni per il programma, che avevano come obiettivo principale l’agevolazione degli investitori provenienti da Paesi esteri, facilitando tutta la procedura relativa all’ottenimento del visto¹⁸⁹.

La procedura in questione risulta infatti essere completamente digitale, con un sito web predisposto dal MISE in lingua inglese, dove sarà possibile preparare la propria candidatura. L’iter che andrà a comportare il rilascio del nulla osta per il visto è interamente in capo al MISE e sarà gestito, grazie alla Segreteria del programma, in tempi molto brevi. E’ possibile identificare tre principali passaggi nella procedura, partendo dalla predisposizione e il successivo invio della candidatura da parte del soggetto mediante la posta elettronica; la candidatura deve contenere anche un certificato che indichi il possesso di un fondo da dedicare alla start-up di almeno 50.000 euro e una copia del proprio passaporto che deve risultare essere valido al momento della richiesta¹⁹⁰.

La Segreteria del programma andrà successivamente a valutare e verificare la veridicità attraverso un controllo formale della candidatura, che se andrà a buon fine sarà in un secondo momento inoltrata al Comitato tecnico Italia Startup Visa, il quale si occuperà di valutare la richiesta. Se questa sarà accettata, il candidato riceverà il nulla osta ISV, in caso contrario il richiedente potrà entro dieci giorni fornire le sue deduzioni

¹⁸⁹ AA.VV., *Nuove linee guida del MISE per il programma Startup Visa*, a cura della Redazione della *Rivista*, in *Il societario*, 2018, p. 2-3.

¹⁹⁰ TOMASELLI, *Italia Startup Visa, come funziona il programma*, 2018, disponibile su <https://www.altalex.com/documents/news/2018/11/21/italia-startup-visa-come-funziona-il-programma>

al Comitato, il quale potrà riconsiderare di rilasciare il nulla osta o altrimenti negare la richiesta in modo definitivo¹⁹¹.

Dal momento in cui questo progetto è stato istituito nel 2014 e fino al 31 dicembre 2019, data dell'ultimo *report* relativo al monitoraggio dell'iniziativa, risultano essere 481 le candidature da parte di imprenditori provenienti da Paesi non membri dell'Unione Europea che volevano costituire una start-up in Italia. Tra queste richieste, solamente poco più della metà, ossia 250 sono state approvate mentre 184 sono state rigettate o erano incomplete. Nelle ultime 47 rimaste la procedura è decaduta, prima di giungere alla conclusione¹⁹².

Relativamente il programma start-up hub, a differenza di quello Visa, i destinatari sono cittadini non appartenenti all'Unione Europea ma che sono già presenti all'interno del territorio italiano e che vogliono costituire una start-up innovativa nel nostro paese; quando il Comitato di esperti coordinato dal Ministero dello sviluppo economico avrà dato l'autorizzazione, il visto potrà essere convertito – senza che il soggetto debba tornare al proprio Paese – in uno “per lavoro autonomo in start-up”. In questo modo, non appena procederà con la costituzione delle start-up, potrà accedere a tutte le agevolazioni e le deroghe del caso¹⁹³.

3.3 ULTERIORI BANDI E PROGETTI PER LA START-UP

3.3.1 IL BANDO SMART & START

Il bando smart&start è un progetto gestito da Invitalia, ossia l'Agenzia nazionale che si occupa principalmente di stimolare la crescita economica in Italia, amministrando gli incentivi che agevolano lo sviluppo e la crescita di numerose start-up di nuova costituzione. L'Agenzia è parte del Ministero dello sviluppo economico e opera maggiormente nelle regioni del sud Italia, con lo scopo di rilanciare alcune zone

¹⁹¹ *Ibidem*.

¹⁹² MISE, *Italia Startup Visa & Hub 4° rapporto trimestrale 2019,2019*, disponibile su https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/ISVH-4-rapporto-trimestrale-2019-29_01_2020.pdf

¹⁹³ MISE, *Italia Startup Hub: online il nuovo portale per favorire la permanenza in Italia di innovatori non Ue*, 2016, disponibile su <https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2034461-italia-startup-hub-online-il-nuovo-portale-per-favorire-la-permanenza-in-italia-di-innovatori-non-ue>

considerate in crisi. Gli obiettivi di questo bando consistono nel promuovere la nascita e lo sviluppo di start-up a carattere altamente innovativo per creare un nuovo modello di imprenditorialità e allo stesso tempo per valorizzare il settore della ricerca nel nostro paese, attirando così anche capitale umano dall'estero; i beneficiari di tale progetto risultano essere oltre alle start-up innovative, anche tutti coloro che hanno intenzione di costituirne una¹⁹⁴.

Il bando prevede un finanziamento a tasso zero, valido anche per tutti coloro che non possiedono nessuna garanzia, dimostrandosi così una soluzione ottimale per tutte le start-up che non riescono ad accedere ad altre modalità di finanziamento. Il provvedimento, in particolar modo, garantisce per tutte le società che riusciranno ad accedere un prestito di un importo che varia dai 100.000 ai 500.000 euro per la durata di due anni – e con la possibilità di protrarlo per altri sei mesi –, e che andrà a coprire l'80% delle spese del piano di sviluppo dell'impresa. Nel dicembre 2019 il Ministero dello sviluppo economico ha finanziato nuovamente lo stesso bando con altri 95 milioni di euro, introducendo in aggiunta alcune modifiche rispetto agli anni precedenti¹⁹⁵.

Per quanto concerne il rimborso del prestito, questo invece dovrà avvenire seguendo un piano di ammortamento della durata pari a dieci anni e con un periodo di pre-ammortamento di un anno valido dal momento in cui è avvenuta l'erogazione della somma di denaro. Tale modalità di rimborso è ideale per le start-up, in quanto tali società hanno in questo modo non solo la possibilità di ottenere liquidità ma anche di rimborsare il finanziamento in tempi lunghi. Il bando in questione concede inoltre a tutte le start-up con sede in una delle regioni fra Basilicata, Puglia, Campania, Calabria, Sicilia, Sardegna o che comunque si trovino all'interno della zona sismica dell'Aquila, di disporre fino ad una percentuale pari al 30% del finanziamento a fondo perduto¹⁹⁶.

Il finanziamento può essere utilizzato per varie tipologie di spese tra cui l'acquisto di macchinari e impianti, ma anche per tutte quelle che riguardano brevetti, certificazioni e know-how; il denaro può essere inoltre impiegato anche nel settore *marketing* e per tutti i servizi che sono ritenuti fondamentali per esercitare l'attività

¹⁹⁴ ERMINERO, ESTE, RICCI, *Gli strumenti di finanziamento per le start-up e le PMI I bandi e i contributi pubblici*, ODCEC, 2018, p. 31 ss.

¹⁹⁵ ESPOSITO, *Nuovo bando Smart & Start: cosa cambia per le Startup innovative*, in *Il sole 24 ore*, 22 gennaio 2020.

¹⁹⁶ *Ibidem*.

dell'impresa. Il limite massimo entro cui può essere speso il denaro derivante dal finanziamento è di due anni dal momento in cui avviene la stipula del contratto di questo. Nel caso in cui tutti i soci della start-up fossero di età inferiore a 36 anni, o se fra questi fosse presente almeno uno in possesso del titolo di dottore di ricerca, il finanziamento potrebbe arrivare a sostenere fino al 90% delle spese¹⁹⁷.

Viene inoltre predisposto per tutte le start-up che riescono ad accedere a tale progetto anche un servizio di tutoraggio a livello tecnico-gestionale con lo scopo di supportare gli startupper fornendo loro conoscenze e competenze per gestire al meglio il prestito ricevuto. Tali servizi sono fondati sulle singole necessità che ogni impresa dimostra di avere, fornendo così tutoraggi diversi; viene prevista la possibilità dunque di poter partecipare a specifici *webinar* tematici e inoltre di avere un supporto costante da parte di un *mentor*¹⁹⁸.

3.3.2 IL PROGETTO FACTORYMPRESA

Tra i progetti più validi creati appositamente per le start-up turismo possiamo ritrovare senza dubbio Factorympresa, ossia un programma sviluppato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, in associazione con Invitalia, il cui scopo è quello di valutare e definire tra le società partecipanti, le idee di impresa ritenute migliori e che siano in grado di innovare il settore del turismo all'interno del nostro paese. Il progetto cerca inoltre di incoraggiare la produzione di idee di *business* innovative all'interno dell'ambito turistico, finanziando e sostenendo le imprese a carattere altamente innovativo¹⁹⁹.

Il confronto tra queste avviene attraverso delle sfide dove gli startupper dovranno lavorare su nuove idee di *business*: i venti progetti migliori che saranno scelti potranno prendere parte ad un programma di accelerazione della durata di trentasei ore dove i partecipanti dovranno sviluppare il proprio progetto con l'aiuto di un *mentor*

¹⁹⁷ INVITALIA, *Smart&start Italia*, 2020, disponibile su <https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/smartstart-italia>

¹⁹⁸ *Ibidem*.

¹⁹⁹ Maggiori informazioni sono reperibili su <https://factorympresa.invitalia.it/chi-siamo>

che li assisterà per tutta la durata del programma di accelerazione. Alla fine, verranno scelti i vincitori di ogni categoria in sfida, i quali non solo riceveranno un premio in denaro che potranno usare per implementare il proprio progetto, ma anche alcuni servizi di Invitalia che permetteranno di facilitare l'accesso della start-up all'interno del mercato²⁰⁰.

L'ultima sfida effettuata nel 2019 era intitolata "CHANGE" e aveva come obiettivo la sostenibilità del turismo nei confronti del pianeta; tale sfida era infatti destinata a tutte quelle imprese innovative che erano in grado di garantire che i fondamenti venissero applicati a tutte le fasi del viaggio, assicurando così un minimo impatto ambientale e la salvaguardia del pianeta. Le dieci imprese innovative che hanno vinto tale sfida hanno ricevuto 10.000 euro da investire nel proprio progetto²⁰¹.

3.4 START-UP E COVID-19

3.4.1 IL PROGETTO HEALING SOLUTIONS FOR TOURISM

Il settore turistico sta oggi soffrendo una delle crisi maggiori che abbia vissuto negli ultimi anni, dovuta in particolar modo alla propagazione del virus Covid-19, il quale ha creato una situazione di emergenza globale non solo a livello sanitario ma anche economico e sociale. Tutte le restrizioni implementate dai vari governi per limitare la diffusione di questo hanno avuto un altissimo impatto per le strutture alberghiere, per le compagnie aeree e per tutto il settore legato al turismo²⁰².


²⁰⁰ *Ibidem*.

²⁰¹ *Ibidem*.

²⁰² UNWTO, *Covid-19 - a global insight on travel and tourism impacts UNWTO & Data Partners*, 2020, disponibile su https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-03/21_4_Tourism_COVID19_Data_Coalitionpptx.pdf

FIGURA 3: Arrivi turistici internazionali nel mondo

UNWTO 2020 forecast - international tourist arrivals, world (% change)



Fonte: UNWTO, *Covid-19 - a global insight on travel and tourism impacts UNWTO & Data Partners, 2020*, disponibile su https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-03/21_4_Tourism_COVID19_Data_Coalitionpptx.pdf

Come possiamo vedere dall'immagine sopra riportata l'UNWTO ha stimato un declino nel numero degli arrivi internazionali che risulta essere molto più alto sia rispetto a quello avvenuto per causa dell'epidemia di SARS nel 2003 sia a quello del 2009 successivo alla crisi economica internazionale²⁰³.

Proprio per questo motivo l'UNWTO ha istituito un progetto denominato Healing solutions for tourism, il quale ha come obiettivo l'individuazione delle start-up con i progetti innovativi più efficienti per diminuire l'impatto che tale virus avrà nel turismo. I partecipanti a tale progetto possono essere dunque non solo start-up ma anche imprenditori e innovatori provenienti da tutto il mondo, i quali hanno idee e progetti attuabili in breve tempo per rispondere a tale emergenza. Per partecipare a questo progetto è fondamentale che le imprese candidate siano innanzitutto a carattere innovativo e che riescano inoltre a fornire soluzioni per tale problematica creando allo stesso tempo valore aggiunto; devono inoltre aver preso parte a programmi di

²⁰³ *Ibidem*.

accelerazione in precedenza, aver già sviluppato un *business plan* ed infine il loro progetto deve essere potenzialmente di possibile applicazione in vari Stati²⁰⁴.

Il progetto deve far parte di una delle categorie presentate all'interno del sito fra *Healing for people*, la quale comprende tutte le soluzioni concernenti le varie misure di sicurezza e di sanificazione utilizzate non solo da turisti e *stakeholders*, ma anche da tutti coloro che operano in questo settore, *Healing for prosperity*, che include le soluzioni che si concentrano maggiormente su tematiche come il *revenue management*, la *sharing economy* e l'economia circolare. Il progetto può inoltre essere incluso nella categoria *Healing destinations*, che prospetta tecniche e modalità di recupero per la destinazione, comprendendo soluzioni per la gestione della crisi, *re-branding* della destinazione e recupero della fiducia del turista nell'effettuare nuovi viaggi in un determinato luogo²⁰⁵.

I finalisti di tale progetto riceveranno numerosi *benefit*, tra cui figura la pubblicazione di un opuscolo digitale all'interno del sito di UNWTO che sarà successivamente mandato a più di 150 Ministri nel mondo, la partecipazione ad una sessione di presentazione a vari governi di Stati membri di UNWTO del progetto ed infine la possibilità di entrare in contatto con tutto il *network* innovativo di UNWTO formato da più di 6500 tra start-up turistiche, enti pubblici, incubatori e investitori. Tra i risultati che tale progetto si prefissa son presenti la garanzia di supporto a tutti gli stati appartenenti a UNWTO e ai vari *stakeholders* turistici nell'identificazione e nella limitazione dei rischi, la creazione di misure efficienti per permettere di effettuare viaggi internazionali sicuri ed infine il potenziamento del coordinamento fra i vari *stakeholders* della destinazione²⁰⁶.

Tra i finalisti selezionati da UNWTO ritroviamo iBonus *COVID19 Digital Prevention System*, una start-up proveniente da Hong Kong, la quale ha realizzato un sistema di prevenzione digitale che prevede l'utilizzo di applicazioni per il cellulare e di specifici terminali disposti in luoghi pubblici che registrano tutti coloro che entrano in questi. Nel momento in cui un soggetto viene identificato come positivo al virus, il

²⁰⁴ UNWTO, *Healing solutions for tourism challenge*, 2020, disponibile su <https://www.unwto.org/healing-solutions-tourism-challenge>

²⁰⁵ *Ibidem*.

²⁰⁶ UNWTO, *Terms and Conditions - COVID19 Solutions*, 2020 disponibile su <https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-03/Terms%20and%20Conditions%20-%20COVID19%20Solutions.pdf>

sistema pone tutti coloro che hanno visitato tali luoghi nello stesso momento del soggetto contagiato - per un periodo equivalente alle due settimane precedenti al contagio - in una lista di allerta, che sarà successivamente inviata a tutti i terminali del sistema²⁰⁷.

I vantaggi di cui il settore turistico può beneficiare da questo sistema sono numerosi tra cui la possibilità del ristoratore o albergatore di decidere se permettere alle persone presenti nella lista di allerta di entrare nel locale e l'attuazione di maggiori controlli in aeroporti e frontiere garantendo in questo modo maggiore sicurezza²⁰⁸.

3.4.2 LE AGEVOLAZIONI PER LE START-UP CONTRO GLI IMPATTI DEL CORONAVIRUS

L'impatto che il Coronavirus sta avendo sull'economia italiana è sicuramente di rilevante importanza, e non solo in relazione a il settore turistico: proprio per questo motivo è entrato in vigore il 19 maggio 2020 il cosiddetto decreto rilancio, il quale predispone una serie di misure relative ai settori di salute, economia e sostegno al lavoro, per sostenere le imprese in questo periodo di difficoltà. Il legislatore ha voluto inoltre dedicare numerosi interventi di sostegno anche alle start-up, in particolare a tutte quelle che possiedono valori produttivi ridotti e che quindi sono state penalizzate maggiormente.

All'art. 38 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 possiamo infatti ritrovare una serie di misure rivolte a rafforzare l'intero ecosistema delle start-up innovative, mediante soluzioni come i finanziamenti agevolati e incentivi fiscali rivolti agli investitori. L'obiettivo principale del legislatore era infatti quello di incoraggiare la raccolta di capitale e facilitare la crescita e lo sviluppo di queste imprese mediante il sostegno pubblico. Viene innanzitutto modificato ed esteso il progetto *Smart&start*, il quale non si occuperà più solamente della prima fase dopo la costituzione della start-up, ma anche del suo intero sviluppo, il quale molto spesso si dimostra essere la fase più critica. Il

²⁰⁷ Le principali indicazioni relative alla start-up *iBonus COVID19 Digital Prevention System* sono disponibili su <https://covid2019system.com/>

²⁰⁸ *Ibidem*.

decreto inoltre allarga la platea dei soggetti che possono sostenere le start-up, includendo anche privati e investitori istituzionali, ai quali verrà fornita la possibilità di intervenire mediante apporti di capitale²⁰⁹.

Per favorire lo sviluppo di start-up sono state prese numerose disposizioni tra cui possiamo ritrovare al comma 2, dell'art. 38 del decreto rilancio, la previsione di dieci milioni di euro da destinare a queste imprese innovative in forma di contributi a fondo perduto. Le start-up che accederanno a questo intervento potranno utilizzare il denaro ottenuto per l'acquisizione di alcuni servizi effettuati da incubatori, *business angels*, acceleratori e tutti quei soggetti che possono essere sia pubblici che privati che lavorano per facilitare lo sviluppo di start-up. In secondo luogo, sono state previsti interventi volti al sostegno del *venture capital*, ossia più specificatamente son stati destinati al Fondo di sostegno al *venture capital* 200 milioni di euro aggiuntivi, i quali avranno lo scopo ultimo di sostenere e favorire gli investimenti nel capitale; questa misura straordinaria è stata adottata per aiutare le start-up a fronteggiare le ripercussioni economiche dell'epidemia da Covid-19 e può essere attuata anche mediante la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi o altri strumenti finanziari di debito²¹⁰.

Proseguendo con l'analisi delle agevolazioni previste per le start-up innovative, al comma 5 del suddetto decreto è presente invece un prolungamento pari a dodici mesi del termine di permanenza di queste società all'interno della sezione speciale del Registro delle Imprese: le start-up dunque rimarrebbero all'interno della sezione speciale non più per cinque ma per sei anni; è importante però sottolineare che durante il sesto anno non saranno presenti alcuni benefici fiscali e contributivi. In aggiunta, al comma 6 è stata predisposta una somma di denaro pari a 200 milioni, i quali saranno destinati alle risorse già presenti del Fondo centrale di garanzia per le PMI dedicate più specificatamente alla concessione di garanzie per start-up²¹¹.

Possiamo invece ritrovare dal comma 7, una serie di incentivi fiscali sugli investimenti nel capitale sociale di start-up innovative effettuati esclusivamente da

²⁰⁹ MANCO, *Decreto Rilancio: nuovi incentivi a start-up innovative*, 2020, disponibile su <https://www.altalex.com/documents/news/2020/05/26/decreto-rilancio-nuovi-incentivi-a-start-up-innovative>

²¹⁰ MISE, *D.I. "rilancio": gli interventi a favore delle startup e pmi innovative*, 2020, disponibile su https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Misure_DL_Rilancio_-_startup_e_PMI_innovative.pdf

²¹¹ *Ibidem*.

persone fisiche: viene prevista più specificatamente una detrazione d'imposta di una quantità pari al 50% del valore investito direttamente o altrimenti anche per mezzo di enti di investimento collettivo del risparmio. In ogni caso l'investimento non può superare i 100.000 euro e deve avere durata minima pari a tre anni. L'obiettivo che si pone questa misura è rilevante in termini di incentivazione alla raccolta di capitale per le start-up innovative e vuole inoltre favorire lo sviluppo di queste, cercando allo stesso tempo di colmare il *gap* presente fra il nostro Paese e altri Stati membri dell'Unione Europea in termini di *Venture Capital*, soprattutto considerando che il rapporto relativo all'ultimo trimestre 2019 di Dealroom.co chiarifica che il mercato italiano di VC è rispettivamente 13 e 10 volte minore se confrontato con quello di Regno Unito e Germania²¹².

All'interno del decreto è possibile ritrovare riferimenti anche in merito al programma Investor visa for Italy: questo progetto ha l'obiettivo di incentivare gli investimenti stranieri all'interno del nostro Paese, garantendo ai finanziatori uno specifico visto d'ingresso che gli permetterà di soggiornare in Italia. Il programma offre dunque la possibilità di investire in società italiane o anche in progetti appartenenti a vari settori, tra cui la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, la ricerca scientifica e l'istruzione²¹³.

I provvedimenti presi in favore di questo progetto sono contenuti all'interno dell'art. 38, comma 10, del d.l. 34/2020 i quali prevedono un dimezzamento delle soglie minime per investimenti, che passeranno – nel caso di start-up innovative – da 500.000 a 250.000 euro. L'obiettivo del legislatore con l'introduzione di questo intervento sembra essere quello di incoraggiare l'utilizzo di tale programma, rendendo il nostro Paese più competitivo anche all'interno dell'Unione Europea.²¹⁴

²¹² MANCO, *op. cit.*

²¹³ Maggiori informazioni sono reperibili su <https://www.investorvisa.it/ricerca-investitori-e-mecenati/>

²¹⁴ V. art. 38, d.l. 34/2020

IV. ANALISI EMPIRICA SULLE START-UP TURISMO

4.1 INTRODUZIONE

4.1.1 OBIETTIVI DELL'ANALISI EMPIRICA

La disciplina giuridica delle start-up turismo è molto complessa e contiene numerose particolarità. Con l'obiettivo di conoscere e comprendere nel migliore dei modi questa realtà innovativa, che sta prendendo piede all'interno del territorio italiano, si è voluto effettuare un'analisi statistica circa alcune tra le maggiori caratteristiche che le start-up turismo al momento esistenti dimostrano di avere. Come già detto precedentemente, questa fattispecie, è limitata dal fattore della temporaneità e della provvisorietà, e non può dunque mantenere il proprio *status* per un periodo maggiore di cinque anni, quindi l'analisi sarà limitata ad un campione di 162 start-up iscritte al Registro delle Imprese nel momento in cui l'analisi viene effettuata.

Le motivazioni che hanno guidato questa scelta concernono il fatto che la fattispecie della start-up che opera all'interno del settore turistico è stata raramente oggetto di studio, e si è voluto dunque approfondire questa tematica – oltre che dal punto di vista teorico con l'analisi della disciplina giuridica – anche dal lato più pratico, prendendo in esame una serie di dati. L'analisi permetterà dunque di poter conoscere più approfonditamente il campione e allo stesso tempo di evidenziare l'ambiziosa efficacia della disciplina giuridica e del grande numero di agevolazioni predisposte appositamente per le start-up.

4.1.2 METODO DI RACCOLTA DEI DATI

Il campione di 162 start-up turismo è stato raccolto all'interno della banca dati AIDA, e selezionato tra più di 11.000 start-up innovative operanti in vari ambiti e settori; nello specifico, sono state identificate e scelte quelle che possedevano un oggetto sociale chiaramente collegato al settore turistico, il quale è stato poi determinante per la suddivisione delle start-up in dieci categorie principali, sulla base delle attività da queste svolte.

Dal campione originario, risultavano non solamente imprese innovative attive al momento in cui è stata effettuata l'analisi, ma anche cinque sottoposte alla procedura di liquidazione; proprio per questa ragione si è deciso di procedere separando queste ultime sulla base dello stato della loro attività. Per le 157 start-up attive si è deciso di procedere esaminando vari aspetti, ossia: la distribuzione geografica, i requisiti di innovazione soddisfatti, la forma giuridica, l'oggetto sociale e infine la compagine sociale.

Invece per le cinque start-up che sono in fase di liquidazione o scioglimento, verrà effettuato uno studio più conciso relativamente al tipo di attività svolta, la durata della loro vita ed infine sulle ragioni che hanno portato queste società a procedere con la liquidazione anche dopo poco più di un anno dalla loro iscrizione nella sezione speciale delle start-up.

Per effettuare l'analisi dei dati è stato utilizzato il programma Microsoft Excel mediante l'uso di numerosi strumenti tra cui filtri e tabelle pivot in modo analizzare in modo più accurato e veloce il campione.

4.2 ANALISI DEI RISULTATI OTTENUTI

4.2.1 LA DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DEL CAMPIONE DI START-UP TURISMO ATTIVE


Per comprendere e conoscere maggiormente il campione di start-up turismo presenti all'interno del territorio italiano, si è deciso di procedere con una prima suddivisione delle 157 attive sulla base della variabile geografica; le start-up sono state ripartite in cinque diverse categorie prendendo in considerazione la regione indicata all'interno dell'indirizzo della sede legale. Le cinque categorie indicano dunque, l'area geografica della sede della società all'interno del territorio italiano, e sono rispettivamente:

- *Area nord-ovest*: la quale comprende le regioni Valle d'Aosta, Lombardia, Piemonte, Liguria
- *Area nord-est*: la quale raggruppa rispettivamente le regioni Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e infine Emilia-Romagna

- *Area centro*: al cui interno sono presenti le regioni Toscana, Lazio, Marche, Molise, Umbria e Abruzzo
- *Area sud*: costituita dalle regioni Calabria, Campania, Basilicata e Puglia
- *Isole*: contenente le due regioni Sicilia e Sardegna

Essendo il turismo, soprattutto quello balneare estivo, una componente fondamentale dell'economia all'interno delle due isole Sicilia e Sardegna, si è optato per effettuare una separazione di queste due regioni dall'area del sud Italia e di considerarle dunque come categoria unica; l'obiettivo di questa divisione è quello di riuscire a capire se effettivamente questo fattore influisca sul numero di start-up presenti all'interno dei due territori.

GRAFICO 1: Distribuzione geografica del campione di start-up turismo attive



Come si può notare dal grafico sopra riportato la maggioranza delle start-up turismo è possibile ritrovarla all'interno dell'area geografica nord-ovest, la quale possiede nel proprio territorio circa il 29% di queste imprese innovative presenti nel nostro paese; la seconda zona con una maggiore presenza di start-up operanti nel

settore turistico è invece quella centrale, con una percentuale leggermente inferiore pari a circa il 25%.

Risulta poi una abbastanza equa distribuzione di start-up turismo nelle restanti tre aree geografiche del nord-est, del sud e delle isole, le quali si aggirano intorno al 15% e al 16%. La percentuale di start-up turismo in Sicilia e Sardegna non è dunque così rilevante, in quanto non risulta essere superiore rispetto a quella di altre aree geografiche. È però importante tenere in considerazione che solamente in Sicilia ci sono 19 delle 24 start-up attive totali di entrambe le isole, numero che, a livello di singola regione, risulta essere inferiore solamente a quello della Lombardia.

TABELLA 1: Distribuzione geografica per numero di start-up turismo attive

Start-up/Aree	Nord-ovest	Nord-est	Centro	Sud	Isole	Totale
Numero di Start-up	45	25	40	23	24	157


4.2.2 I REQUISITI SODDISFATTI DAL CAMPIONE DELLE START-UP TURISMO ATTIVE

Per proseguire lo studio si è poi successivamente ritenuto necessario analizzare in modo più approfondito, quali e quanti dei tre criteri di innovazione il campione di start-up turistiche mediamente soddisfa. Come precedentemente anticipato infatti, per ottenere lo status di start-up, un'impresa deve possedere almeno uno dei seguenti tre requisiti:

- essere titolare o depositaria o licenziataria di un brevetto o software registrato
- un terzo dei dipendenti deve possedere un dottorato di ricerca o essere ricercatore, o in alternativa 2/3 dei lavoratori hanno un titolo di laurea magistrale
- il totale delle spese nel settore della ricerca e sviluppo deve essere almeno pari al 15%

I risultati ottenuti da questo studio del campione sono rappresentati nel grafico sotto riportato:

GRAFICO 2: Criteri di innovazione soddisfatti dal campione di start-up turismo attive



In questo caso non si è tenuto conto del numero di start-up totale ma piuttosto si è voluto esaminare quante di queste soddisfacessero ciascun requisito; come è possibile notare infatti, la somma dei vari criteri soddisfatti è pari a 170, una cifra superiore rispetto al numero di start-up turismo presenti all'interno del campione selezionato. È importante poi evidenziare che tutti i dati relativi ai requisiti di innovazione soddisfatti dalle start-up turismo sono stati ricavati dal sito del Registro delle imprese.


In ogni caso, la netta maggioranza di start-up – quasi il 70% – soddisfa il requisito della spesa minima in ambito di ricerca e sviluppo, il quale è successivamente seguito dal criterio del *team* qualificato, con una percentuale poco superiore al 27% e infine da quello della proprietà intellettuale, dove solamente poco più dell'11% delle start-up ne è in possesso. Risulta essere interessante quest'ultimo aspetto, in quanto nonostante sia quello che porterebbe maggiormente l'innovazione all'interno delle varie imprese –

proprio per il fatto che si sarebbe titolari, depositari o licenziatari di brevetti o software registrati – poche start-up dimostrano di rispettarlo.

Tuttavia, come precedentemente anticipato, all'interno del campione sono presenti start-up che soddisfano più di un criterio:

GRAFICO 3: Numero di requisiti soddisfatti dal campione di start-up turismo attive

Numero di requisiti soddisfatti dal campione di start-up turismo attive




Come è infatti possibile notare dal grafico appena riportato, anche se la grande maggioranza delle start-up dimostra di essere in possesso di solamente un requisito, il 2% di queste ne soddisfa due, mentre il 3% li soddisfa tutti. Non avendo dunque le start-up l'obbligo di soddisfare più di un criterio, il numero di società che soddisfa due o tre requisiti risulta essere bassa.

4.2.3 LA FORMA GIURIDICA DEL CAMPIONE DELLE START-UP TURISMO ATTIVE

L'art. 25 del d.l. n. 179/2012 prevede che le start-up possano assumere la forma giuridica di società di capitali – e dunque s.r.l., s.p.a, s.a.p.a e s.r.l.s. –, o altrimenti quella delle cooperative, a patto che non abbiano partecipazioni quotate all'interno di un mercato regolamentato o comunque in un sistema multilaterale di negoziazione. Inoltre tutte le start-up che si costituiscono come società a responsabilità limitata o come società a responsabilità limitata semplificata, possono accedere a numerose deroghe e agevolazioni aggiuntive; si è dunque voluto comprendere se queste concessioni da parte del legislatore, attraessero maggiormente gli imprenditori a costituire una start-up e in particolar modo una start-up in forma di s.r.l.

GRAFICO 4: Suddivisione del campione di start-up turismo attive per forma giuridica



Dal grafico sovrastante è possibile ipotizzare che l'insieme di deroghe e agevolazioni dedicate alle s.r.l. e alle s.r.l.s. potrebbe avere influito sulla scelta degli startupper, in quanto circa l'85% delle società del campione è stata costituita come

società a responsabilità limitata, mentre l'11% come società a responsabilità limitata semplificata; la percentuale totale di questi due gruppi salirebbe dunque a circa il 95%, ossia 150 società su 157.

Al contrario invece, la forma giuridica della società per azioni risulterebbe essere meno adottata, infatti solamente 6 start-up su 157 sono state costituite come s.p.a.

È inoltre importante evidenziare che all'interno del campione di start-up turismo attive è possibile ritrovare anche 4 società cooperative e 1 società consortile.

4.2.4 L'ATTIVITÀ SVOLTA DAL CAMPIONE DELLE START-UP TURISMO ATTIVE

Perché una start-up turismo ottenga questa qualifica è inoltre necessario che svolga un'attività che permetta la promozione dell'offerta turistica all'interno dei confini nazionali, mediante l'uso di una serie di software originali e tecnologie. La lista di attività appartenenti a tale settore e che potrebbero essere ricomprese all'interno dell'oggetto sociale – indice principale dell'attività che la società mira a svolgere – è sicuramente varia: proprio per questa ragione si è voluto analizzare più approfonditamente l'oggetto sociale dichiarato negli atti costitutivi delle 157 start-up attive del campione possiedono.

È fondamentale menzionare che essendo le attività molto diversificate, si è cercato in primo luogo di riassumerle in dieci differenti categorie in grado di rappresentarle al meglio, e in grado di fornire allo stesso tempo una chiara indicazione sul genere di attività di cui le start-up si occupano.

Le dieci categorie sono rispettivamente: analisi dei dati, attività di agenzia viaggi e *tour operator*, commercializzazione servizi turistici *online*, gestione e realizzazione di piattaforme digitali turistiche, gestione di musei, gestione di strutture ricettive, ristoranti o appartamenti, produzione e commercializzazione di *software* e tecnologie turistiche, promozione e valorizzazione dell'offerta turistica, ricerca e sviluppo ed infine *web marketing* turistico.

GRAFICO 5: Attività svolta dalle start-up turismo attive del campione



Da una prima analisi del grafico sottostante si vede chiaramente che sono presenti due categorie di attività nettamente più presenti rispetto alle altre: si tratta dell'attività di gestione e realizzazione di piattaforme digitali turistiche, con una percentuale di circa il 36% del totale, e della produzione e commercializzazione di software e tecnologie turistiche che si aggira invece intorno a circa il 29% del campione. Il totale di start-up turismo attive appartenenti a queste due categorie è di 102 su un totale di 157.

Le attività svolte da queste imprese si concentrano maggiormente sulla fornitura di determinati servizi ad alto valore tecnologico ad altri operatori turistici: ne fanno infatti parte attività come la realizzazione di nuove tecnologie e servizi in grado di favorire e facilitare settori turistici come alloggio e pernottamento, ma anche lo sviluppo di portali e applicazioni per la mobilità, l'accoglienza e la promozione del territorio italiano.

La terza categoria di attività dell'oggetto sociale per ordine decrescente corrisponde alla promozione e valorizzazione dell'offerta turistica, la quale è presente in circa il 12% dei casi. Questo gruppo comprende una serie di attività tra cui la promozione turistica locale, il miglioramento e il rafforzamento dell'operatività delle strutture turistiche del luogo e la predisposizione di numerose campagne pubblicitarie per favorire la conoscenza del luogo.

Con la percentuale di circa l'8% è poi presente la commercializzazione di servizi turistici online, che si riferisce a quelle start-up che svolgono in prevalenza attività telematiche riguardanti la prenotazione o la vendita di servizi turistici, tendenzialmente non effettuati da agenzie di viaggio. Queste imprese possono svolgere inoltre anche attività di assistenza tecnica turistica.


Con circa il 5% possiamo ritrovare rispettivamente sia le start-up che hanno come oggetto sociale hanno l'attività di agenzia o tour operator, sia tutte quelle che gestiscono strutture ricettive, ristoranti e appartamenti, anche mediante l'utilizzo di nuove tecnologie ad alto carattere innovativo.

Infine, con una percentuale compresa tra l'1% e il 2% sono presenti le ultime quattro categorie, tra cui troviamo start up che possiedono come oggetto sociale lo svolgimento di attività come: analisi dei dati, gestione dei musei, ricerca e sviluppo e web marketing turistico.

4.2.5 LA PROPRIETÀ DELLE START-UP TURISMO ATTIVE

Per conoscere al meglio la proprietà delle start-up turismo, focalizzando l'attenzione sui soci appartenenti alle stesse, si è effettuato un'analisi sul campione in modo da capire se questi fossero rispettivamente persone fisiche, giuridiche, o in alcuni casi entrambe. I risultati dell'analisi è possibile ritrovarli all'interno del grafico sottostante.

GRAFICO 6: Soci del campione di start-up turismo attive




Come è possibile notare dal grafico, la netta maggioranza delle start-up – in percentuale il 74%, in valore assoluto 113 società – ha come soci esclusivamente delle persone fisiche. Solamente invece una piccola parte – il 5% delle start-up – evidenzia una compagine sociale formata solamente da persone giuridiche, mentre poco più di un quinto vede la compresenza di persone fisiche e giuridiche.

In secondo luogo, si è proceduto con lo studio cercando di capire se eventualmente fossero presenti imprese all'interno del campione di start-up attive, i cui soci avessero dei vincoli familiari. Per effettuare ciò è stato necessario fare una verifica sui cognomi dei soci, e si è ipotizzato la presenza del vincolo familiare nel caso questi fossero uguali per almeno un terzo.

È inoltre importante menzionare che non è possibile identificare ulteriori vincoli familiari nel caso si trattasse di coniugi, in quanto essendo diversi i cognomi non è possibile venirne a conoscenza.

In aggiunta il campione di start-up turismo attive utilizzato in questo caso risulta essere di dimensioni inferiori rispetto ai precedenti, in quanto in questa analisi non vengono considerate tutte le società la cui compagine sociale è costituita interamente da persone giuridiche. Per quattro ulteriori società inoltre non è stato possibile reperire alcun dato, perché non disponibile.

GRAFICO 7: Start-up turismo attive con soci familiari




Come è evidenziato nel grafico riportato sopra, nella maggioranza dei casi – ossia 133 start-up – è ipotizzabile che non sia presente alcun vincolo familiare; diversamente, le rimanenti 20 dimostrano di avere almeno un terzo dei cognomi corrispondenti rispetto al numero totale di soci.

4.2.6 NUMERO DEI DIPENDENTI DELLE START-UP TURISMO ATTIVE DEL CAMPIONE

Un ulteriore punto analizzato è il numero dei dipendenti presenti all'interno del campione di start-up turismo attive. Il campione risulta essere per questo studio ridimensionato a 103 società in quanto per 54 i dati risultano essere non disponibili.

GRAFICO 8: Numero di dipendenti per ogni start-up turismo attiva come indicato nell'ultimo bilancio disponibile



Il grafico 8 dimostra come la maggior parte delle start-up turismo non abbia alcun dipendente, lasciando così solamente i soci stessi a gestire le attività dell'impresa.

Nonostante comunque ci siano alcune società nel campione con un numero di dipendenti relativamente alto, la tendenza di queste imprese innovative è quella di non ricorrere in maniera significativa al lavoro dipendente; infatti, a conferma di ciò, un ulteriore 38% rappresenta le start-up turismo con un numero di dipendenti che va da uno ad un massimo di cinque.

4.2.7 LE START-UP IN LIQUIDAZIONE


Dopo un'attenta analisi del campione costituito da 157 start-up attive si è deciso di procedere con un breve studio dedicato a quelle che risultano essere in fase di liquidazione giudiziale o di scioglimento.

Questo campione è formato da cinque start-up turismo con sede in quattro regioni differenti che sono rispettivamente Liguria, Lombardia, Campania e Sicilia. Relativamente invece al tipo di attività svolta indicata all'interno dell'oggetto sociale, due di queste operano nella produzione e commercializzazione software e tecnologie turistiche, una gestisce e realizza piattaforme digitali turistiche, un'altra è nel settore di gestione dei musei ed infine l'ultima si occupa della promozione e della valorizzazione dell'offerta turistica del territorio.

Sono tutte imprese relativamente piccole, con un numero di dipendenti risultante dal bilancio dell'ultimo anno disponibile che varia da uno, per la maggior parte dei casi, a quattro.

Le date in cui invece si sono state iscritte nella sezione speciale delle start-up sono differenti, ma sono tutte ricomprese all'interno del triennio 2015-2017.

Grafico 9: mesi di attività prima dell'avvio della liquidazione



Come è possibile vedere dal grafico sopra riportato, solo una delle società ha superato i quattro anni di attività prima di entrare nella fase di liquidazione; due di queste start-up invece non hanno nemmeno raggiunto la durata di due anni, fermandosi rispettivamente ad un anno e due mesi e un anno e otto mesi. Infine le ultime due

società hanno esercitato circa due anni e sei mesi e due anni e undici mesi di attività prima di procedere con la liquidazione.

Per due è indicata tra le cause la liquidazione volontaria, per un'altra la riduzione al di sotto del minimo legale del capitale sociale mentre per le altre due non sono presenti informazioni.

CONCLUSIONI:

Il presente lavoro ha cercato di approfondire alcuni tra gli aspetti ritenuti più rilevanti e fondamentali del quadro normativo delle start-up turismo, mediante sia un'analisi teorica della disciplina giuridica presente all'interno dell'impianto normativo italiano, sia grazie ad un successivo studio statistico del campione di 162 start-up operanti nel settore turistico, identificate e scelte nella banca dati AIDA.

Per ottenere la qualifica di start-up turismo è senza dubbio necessario soddisfare una lunga serie di requisiti, a partire da quelli di innovazione – più volte menzionati all'interno dell'elaborato –, fino ad arrivare ad ulteriori che concernono la costituzione della società o la sua forma giuridica. Nonostante i numerosi criteri che le start-up turismo devono rispettare per mantenere il proprio *status*, possono comunque disporre di molteplici vantaggi, proprio per la loro natura innovativa.

Come si è potuto notare infatti, un imprenditore del settore turistico può propendere per la scelta di costituire una start-up turismo per numerosi motivi: l'esenzione dal fallimento e la possibilità di accedere a finanziamenti attraverso piattaforme di *crowdfunding* sono solamente una minima parte delle ragioni. Il legislatore ha infatti predisposto – inizialmente solo per le start-up, poi anche per le PMI innovative – un apparato normativo in grado di favorire la possibilità di raccolta di capitale attraverso piattaforme digitali.

Ciò che però attrae maggiormente gli imprenditori risulta essere l'ampio numero di agevolazioni previste per tale fattispecie: la garanzia di un credito d'imposta per ricerca e sviluppo o per beni strumentali, l'esenzione da molteplici imposte e la possibilità di poter accedere a specifici bandi e progetti che forniscono finanziamenti a tasso zero, incentivano senza dubbio lo sviluppo di nuove realtà imprenditoriali a carattere innovativo.

Nonostante dunque questo modello di impresa sia soggetto ad un elevato rischio di fallibilità per ragioni che sono insite nella sua natura, il legislatore è stato in grado di fornire un importante apparato normativo di sostegno, in grado di favorire lo sviluppo di una start-up e di semplificare allo stesso tempo il naturale passaggio che si prospetterebbe nella fase successiva, ossia la conversione a pmi innovativa.

Per quanto riguarda invece l'analisi statistica, questa è stata effettuata su un campione abbastanza ampio – 162 start-up operanti nel settore turistico – e ha avuto l'obiettivo di studiare e di evidenziare alcuni degli elementi della normativa più utilizzati da queste imprese innovative: è stato possibile venire a conoscenza che l'area geografica con maggiore densità di start-up turismo attive è quella del nord-ovest, con particolare riferimento alla regione Lombardia. La distribuzione di start-up nelle zone nord-est, sud e isole risulta invece essere abbastanza uniforme.

Il tipo societario più utilizzato, a conferma dell'ipotesi fatta precedentemente, è quello della società a responsabilità limitata, probabilmente per il grosso numero di deroghe e agevolazioni previste. Tra i requisiti di innovazione soddisfatti, si è notato che la maggior parte del campione di start-up turismo attive soddisfa quello delle spese di ricerca e sviluppo, seguito successivamente dal criterio del *team* qualificato ed, infine, con una percentuale nettamente più bassa da quello corrispondente alla proprietà intellettuale; è inoltre importante sottolineare che, anche se in piccolo numero, sono presenti start-up che soddisfano più di un requisito di innovazione tra quelli richiesti.

Per quanto riguarda invece l'attività svolta, nonostante questa sia stata suddivisa in dieci categorie si è visto che circa il 65% delle start-up svolge attività che riguardano principalmente la gestione e realizzazione di piattaforme digitali turistiche e la produzione e commercializzazione di software e tecnologie turistiche.

Si è poi proceduto con uno studio più breve relativo alle cinque start-up turismo che, al momento in cui è stata fatta l'analisi, erano in fase di liquidazione e scioglimento: questo ci ha permesso di venire a conoscenza di elementi come la durata della vita di queste e le motivazioni per cui sono entrate in questa liquidazione.

Relativamente all'analisi empirica effettuata, sono state trovate difficoltà nel reperire i dati per tutte le start-up, in quanto molte volte non disponibili; non si è potuto dunque approfondire ulteriori variabili come il totale delle spese effettuate nei settori di ricerca e sviluppo o per brevetti e licenze. Non essendo inoltre sempre presenti i bilanci ottici per alcune società, non si è riuscito a portare a termine l'analisi in modo completo.

La start-up turismo si è rivelata dunque un valido esempio di impresa innovativa considerandone gli aspetti peculiari indicati dalle varie norme avvicendatesi e valutando il ricorso alla fattispecie grazie all'analisi empirica.

BIBLIOGRAFIA:

- AA.VV. *Incubatori di start-up innovative, i requisiti per la certificazione*, in *Quotidiano giuridico*, 2013.
- AA. VV., *Fisco 2020*, Milano, 2020, p. 774.
- AA.VV., *Nuove linee guida del MISE per il programma Startup Visa*, a cura della Redazione della *Rivista*, in *Il societario*, 28 marzo 2018.
- ADAMI, *Guida pratica all'avvio di un'attività di impresa: start-up innovative e PMI*, in *Quotidiano giuridico*, 2019.
- AGLIETTA, *Decreto fiscale: le novità su IVA, split payment e rottamazione cartelle per il 2018*, in *Trib.*, 2017, p. 2.
- ASSONIME, *Circolare n. 11 del 6 maggio 2013 - l'impresa start up innovativa*, in *Riv. Notariato*, 2013, III, p. 537.
- BARTOLACELLI, *L'insostenibile leggerezza dell's.r.l.s.*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2014, p. 17.
- ID., *La società a responsabilità limitata semplificata dopo la l. 99/2013*, in *trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, p. 55.
- BENAZZO, *La s.r.l. start-up innovativa*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2014, p. 101.
- BIGNAMI, *Start up "innovativa": le deroghe alla disciplina delle s.r.l.*, in *Il sole 24 ore*, 6 maggio 2013.
- BITS – BUREAU INTERNATIONAL DU TOURISME SOCIAL, *Montreal declaration*, 1996.
- BOGGIALI, *Start-up a vocazione sociale e disciplina dell'impresa sociale*, in *Quotidiano giuridico*, 2019.
- BOLLETTINARI, *Le novità previste dal d.l. 3/2015: l'introduzione delle "piccole e medie imprese innovative" e la modifica della disciplina della startup innovativa*, in *Il nuovo diritto delle società*, 2015, p. 43.
- BUSA, *Il regime fiscale forfettario tra ampie prerogative, continue modifiche e dubbi applicativi*, in *Il Trib.*, 2020, p. 13.

- BUSANI, *La nuova società a responsabilità semplificata e la nuova s.r.l. con capitale inferiore a 10mila euro*, in *Soc.*, 2013, p. 1069.
- CAGNASSO, *Start up e P.M.I.innovative inquadramento*, in *Giur. it.*, 2016, p. 2285.
- CAMERA DEI DEPUTATI, *Start-up innovative, PMI innovative e incubatori certificati*, XVII legislatura, 2020, p. 6.
- CARNAZZA, *Le strategie di innovazione delle startup innovative: un'indagine ad hoc*, in *Quaderni dell'artigianato*, 2017, p. 227.
- CESARE, *La crisi delle start up innovative in bilico tra sovraindebitamento e istituti della legge fallimentare*, in *Il sole 24 ore*, 9 febbraio 2016.
- CESARE, MOSSO, *pmi innovativa*, in *Il societario*, 16 aprile 2019, p. 4.
- CIAN, *Le start-up innovative a responsabilità limitata: partecipazioni, altri rapporti partecipativi e nuovi confini del tipo*, in *Le nuove leggi civili*, 2014, p. 1178.
- ID., *Società start-up innovative e PMI innovative*, in *Giur. comm.*, 2015, I, p. 969.
- CIFARELLI, *Le start-up innovative*, in *Finanza pubblica*, 2013, p. 245.
- CODAZZI, *Start up innovativa*, in *Soc.*, 2019, p. 1381.
- COHEN, *What Do Accelerators Do? Insights from Incubators and Angels*, in *Innovations: Technology, Governance, Globalization*, 2013, VIII, p. 21.
- D'ALEO, LO BUE, MORABITO, VESPERI (2015), *Imprenditorialità vs. responsabilità sociale: la startup innovativa a vocazione sociale*, colloquio scientifico sull'impresa sociale, Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Ambientali e Metodologie Quantitative Università di Messina.
- D'ATTORRE, SANDULLI, *Manuale delle procedure concorsuali*, Torino, 2016, p. 337.
- D'AURIA, *Crowdfunding: social lending e profili di regolamentazione prudenziale*, in *Diritto bancario*, 2014, p. 1.
- DE FRANCHI, FAZIOLI, *Start-up innovative e finanza: i fondi di debito innovativi*, in *Quaderni di ricerca sull'artigianato*, 2016, p. 76.
- DE LUCA, FURNARI, GENTILE, *Equity crowdfunding*, in *Digesto discipline privatistiche*, sez. comm., 2017, p. 159.

- DE PETRIS, *È assoggettabile a fallimento la start-up innovativa che perde uno dei requisiti previsti dall'art. 25, 2° comma, D.L. n. 179/2012, prima della scadenza dei cinque anni dalla costituzione*, in *Dir. fall.*, 2018, p. 21.
- DENTAMARO, *Equity crowdfunding, trasferimento del controllo e strumenti a difesa dell'investitore. Qualche problema applicativo?*, in *Giustizia civile.com*, 2017, p. 11.
- ERMINERO, ESTE, RICCI, *Gli strumenti di finanziamento per le start-up e le PMI I bandi e i contributi pubblici*, ODCEC, 2018, p. 31.
- ESPOSITO, *Nuovo bando Smart & Start: cosa cambia per le Startup innovative*, in *Il sole 24 ore*, 2020.
- FERRARI, *Start-up innovative: sì all'iscrizione nel registro delle imprese*, in *Quotidiano giuridico*, 2017.
- FERRARI, GALARDI, MICHELETTI, RONZIO, VITALE, *Società commerciali*, Milano, 2018, p. 1317.
- FORREST, *Accelerators vs. incubators: What startups need to know*, in *TechRepublic*, 2018.
- FREGONARA, *Imprese innovative e nuove fonti di finanziamento – l'equity based crowdfunding: un nuovo modello di finanziamento per le start-up innovative*, in *Giur. It.*, 2016, p. 2285.
- EAD., *Orientarsi nella disciplina work in progress della start up innovativa s.r.l.*, in *Il nuovo diritto delle società*, 2016, p. 15.
- EAD., *Start up innovativa*, in *Il Societario*, 2016, p. 2., p.3
- EAD., *Strumenti di ricorso al capitale di credito e di rischio nelle società a responsabilità limitata innovative "chiuse"*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2017, p. 589.
- FRIGERIO, *Il ruolo delle startup nell'introduzione dell'innovazione digitale nel settore Retail*, tesi di laurea magistrale, Politecnico di Milano, a.a. 2014–2015, relatore A. Perego, p. 67.
- FRISCOLANTI, PAGAMICI, *PMI innovative anche per il settore cooperativo*, in *Cooperative, enti non profit*, 2015, p. 21.
- GABELLI, *Società 2019*, XI, Milano, 2018.

- KOCOLLARI, ZAVANI, *La misurazione della creazione di valore nelle startup: Un'analisi dei principali indicatori di performance delle start-up innovative*, Milano, 2018, p. 55.
- AA.VV., *Incentivi fiscali per investimenti in start-up innovative: in G.U. il decreto*, a cura della Redazione della *Rivista*, in *Il societario*, 2019, p. 3
- LIPPI, *Il sostegno alle imprese innovative: Un'analisi sull'effetto degli incubatori certificati in Italia*, tesi di laurea magistrale, Università di Pisa, a.a. 2014–2015, relatore R. Barontini.
- MACCHIAVELLO, *La modifica al regolamento Consob in materia di equity crowdfunding alla luce dell'evoluzione del diritto finanziario europeo e delle tendenze di regolazione dell'investment-based crowdfunding in Europa*, in *Banca, impresa, soc.*, 2016, p. 283.
- MALTONI, SPADA, *Impresa start up innovativa costituita in società a responsabilità limitata*, in *Riv. Notariato*, 2013, I, p. 1119.
- MARASÁ, *Considerazioni sulle nuove s.r.l.: s.r.l. semplificate, s.r.l. ordinarie e start up innovative prima e dopo la L. n. 99/2013 di conversione del D.L. n. 76/2013*, in *Soc.*, 2013, p. 1086.
- NATALUCCI, *Stock option*, in *Il societario*, 2015, p. 2.
- NOTARI, *Analisi de iure condendo delle 'varianti organizzative' delle s.r.l. (start up innovative, PMI innovative e PMI): problemi aperti e prospettive evolutive*, in *Osservatorio del diritto civile e commerciale*, 2019, fascicolo 2, p. 254.
- NUNZIANTE, *Il crowdfunding*, in *il Diritto bancario*, 2013, p. 1.
- OCCHILUPO, *SRI ordinaria, SRI semplificata e start-up innovative costituite sotto forma di SRI: quali vantaggi da una destrutturazione del diritto societario?*, in *Banca, Impresa, Soc.*, 2013, p. 411.
- PAGAMICI, *Start up e PMI innovative: quali sono le differenze?*, in *Ipsoa quotidiano*, 11 marzo 2017.
- ID., *Start-up innovativa*, 2015, Milano.
- PASSINI, *Innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative. La nuova frontiera dello sviluppo*, in *Il Tributario*, 2020, p. 3.

- PELLINI, RANDAZZO, TAFFARI, *Le start-up innovative a «vocazione sociale»*, in *Enti non profit*, 2013, VI, p. 9.
- PERSSON, ÅHMAN, YNGLING, GULLIKSEN, *Universal design, inclusive design, accessible design, design for all: different concepts—one goal? On the concept of accessibility—historical, methodological and philosophical aspects*, in *Universal Access in the Information Society*, 2014, p. 4.
- PICCHIONE, *Start up innovative e procedure di sovraindebitamento*, in *Riv. not.*, 2017, V, p. 975.
- POLICARO, *Lo sviluppo in Italia dell’equity crowdfunding. Un fenomeno sempre più regolamentato a fronte di prospettive potenzialmente dirompenti*, in *Osservatorio del diritto civile e commerciale*, 2019, p. 67.
- RAMADANI, *The Importance Of Angel Investors In Financing The Growth Of Small And Medium Sized Enterprises*, in *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 2012, p. 316.
- RICCI, *Social start-up: le start-up innovative a vocazione sociale, le start-up innovative e gli incubatori di start-up...aggiornato con il Decreto Investment compact (dl 24 gennaio 2015, n. 3, convertito in legge 24 marzo 2015, n. 33)*, Rimini, 2015.
- SALVAGGIO, *Start up innovative, disciplina del lavoro tagliata su misura*, in *IPSOA*, 2017, p. 2.
- SANTAGATA, *Diritto del turismo*, IV, Milano, 2018.
- ZANON, *Profili evolutivi nella disciplina delle Srl PMI*, in *Diritto.it*, 2017.

SITOGRAFIA:

- AGENZIA DELLE ENTRATE, *Chiarimenti sulle modifiche alla disciplina del Patent Box - Articolo 4, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, e Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 luglio 2019, protocollo n. 2019/658445, 2020, disponibile* su

- [.https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/1707062/sche_ma+di+circolare+autoliquidazione+patent+box.pdf/49dc16a5-9a58-4ee3-43d3-03e2af967c4e](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/1707062/sche_ma+di+circolare+autoliquidazione+patent+box.pdf/49dc16a5-9a58-4ee3-43d3-03e2af967c4e)
- AGENZIA DELLE ENTRATE, *Circolare n. 8/e*, 2019, disponibile su <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/297183/Circolare+n+8+del+10+aprile+2019+Circolare+n.+8+del+10042019.pdf/53c8da84-c950-5b97-a465-a28cbf3049f7>
 - ANSELMO (2015), *Introduzione alla figura del business angel*, disponibile su <https://www.datocms-assets.com/32/1446205200-La%20figura%20del%20business%20angel+VentureUp.pdf?ixlib=rb-1.1.0>.
 - ANTONINI, *Start-up innovative: benefici fiscali per dipendenti e datori di lavoro*, 2017, disponibile su <https://www.altalex.com/documents/news/2017/09/04/start-up-innovative-benefici-fiscali-per-dipendenti-e-datori-di-lavoro>
 - CAMERA DEI DEPUTATI, *Disposizioni per la promozione delle start-up e delle piccole e*
 - CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA, *Start-Up innovative*, disponibile su <http://www.ge.camcom.gov.it/IT/Page/t01/view.html?idp=1356>.
 - CASELLA,SAVOLDI, *Startup e Pmi innovativa: il passaggio ai regimi agevolati*, 2017, disponibile su <https://www.altalex.com/documents/news/2017/11/14/startup-e-pmi-innovative-passaggio-a-regimi-agevolati>.
 - CASELLA,SAVOLDI, *Startup innovativa mediante Srl: speciali categorie di quote e strumenti finanziari partecipativi*, 2016, disponibile su <https://www.altalex.com/documents/news/2016/11/30/startup-innovativa-mediante-srl-speciali-categorie-di-quote-e-strumenti-finanziari-partecipativi>
 - CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, *La nuova disciplina delle (PMI) società a responsabilità limitata*, 2018, disponibile su <https://www.notariato.it/sites/default/files/101-2018-I.pdf>.

- DE STEFANO, MENON, *La valutazione dello "Startup Act" italiano*, OECD, No. 54, 2018, disponibile a <http://www.romastartup.it/Data/Sites/1/media/docs/ocse-la-valutazione-dello-startup-act-italiano-ita.pdf>.
- EUROPEAN COMMISSION, OECD (2019), *Policy brief on incubators and accelerators that support inclusive entrepreneurship*, disponibile su https://read.oecd-ilibrary.org/economics/policy-brief-on-incubators-and-accelerators-that-support-inclusive-entrepreneurship_d7d81c23-en#page1.
- <http://startup.registroimprese.it/isin/dettaglioStartup?3&id=KXU3bCJQBfs92AJOXqJVKg%2BWN%2BzoDiUjx6whUAfhow%3D%3D#>.
- <https://covid2019system.com/>
- <https://factorympresa.invitalia.it/chi-siamo>
- <https://its-campus.com/blog/acceleratore-startup/>.
- <https://www.investorvisa.it/ricerca-investitori-e-mecenati/>
- INVITALIA, *Smart&start Italia*, 2020, disponibile su <https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/smartstart-italia>
- ISTAT (2018), *Movimento turistico in Italia*, disponibile su <https://www.istat.it/it/archivio/236148>.
- ISTAT, *Movimento turistico in Italia | anno 2018*, 2019, disponibile su <https://www.istat.it/it/files//2019/11/Movimento-turistico-in-Italia-2018.pdf>
- IUBENDA, *Requisiti per la costituzione di una startup innovativa nel 2020*, disponibile a <https://www.iubenda.com/it/srl/help/4021-requisiti-per-la-costituzione-di-una-startup-innovativa>.
- MANCO, *Decreto Rilancio: nuovi incentivi a start-up innovative*, 2020, disponibile su <https://www.altalex.com/documents/news/2020/05/26/decreto-rilancio-nuovi-incentivi-a-start-up-innovative>
medie imprese innovative, A.C. 1239, Dossier n. 273, 2020, p. 3. disponibile su <http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/AP0139.pdf?1592319096747>
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (2019), *La nuova modalità di costituzione delle start-up innovative*, p. 1, disponibile su https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/13-rapporto-nuova-modalita-costituzione-startup-Q3-2019%2007_11_2019.pdf.

- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, *D.l. "rilancio": gli interventi a favore delle startup e pmi innovative, 2020*, disponibile su [https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Misure_DL_Rilancio_-_startup_e PMI innovative.pdf](https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Misure_DL_Rilancio_-_startup_e_PMI_innovative.pdf)
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, *Guida per startup innovative a vocazione sociale alla redazione del "Documento di Descrizione dell'Impatto Sociale"*, 2015, p. 3-4, disponibile su https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Guida_Startup_Innovative_Vocazione_Sociale_21_01_2015.pdf.
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, *Italia Startup Hub: online il nuovo portale per favorire la permanenza in Italia di innovatori non Ue*, 2016, disponibile su <https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2034461-italia-startup-hub-online-il-nuovo-portale-per-favorire-la-permanenza-in-italia-di-innovatori-non-ue>
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, *Italia Startup Visa & Hub 4° rapporto trimestrale* 2019, 2019, disponibile su https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/ISVH-4-rapporto-trimestrale-2019-29_01_2020.pdf
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, *Le imprese innovative e il Fondo di Garanzia per le PMI Startup innovative, incubatori certificati, PMI innovative*, 2019, disponibile su [https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/22-rapporto-Fondo-di-Garanzia%20tartup-IV-2019.pdf](https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/22-rapporto-Fondo-di-Garanzia%20startup-IV-2019.pdf)
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, *La policy del Governo a sostegno delle startup innovative*, 2019 disponibile su https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Scheda%20di%20sintesi%20startup%2007_2019.pdf.
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, *Restart, Italia!*, 2012, disponibile su https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/startup_low_small.pdf
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, *Guida all'uso dei piani azionari e del work for equity, strumenti di incentivazione e remunerazione di personale e consulenti di startup innovative e incubatori certificati*, 2014 disponibile su

- https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Guida_piani_azionari_e_work_for_equity.pdf
- MONGELLI (2009), *Gli strumenti del turismo sociale: buoni vacanze, le case per ferie e gli ostelli della gioventu'*, XVI Rapporto sul Turismo Italiano, disponibile su http://www.galileo.it/xvi_rapporto/turismo_sociale.pdf.
 - OSSERVATORIO DEL TURISMO DELLA REGIONE CAMPANIA(2008), *I prodotti turistici in Campania, il turismo sociale*, disponibile su http://www.ontit.it/opencms/export/sites/default/ont/it/documenti/archivio/files/ONT_2008-02-01_00774.pdf.
 - PRISCO, *Stock Options e Work for Equity: l'innovazione è legata al capitale umano*, 2016, disponibile su <https://www.altalex.com/documents/news/2016/04/11/stock-options-e-work-for-equity-innovazione-legata-al-capitale-umano>
 - AA.VV., *Investimenti in start-up innovative: chi sono i soggetti beneficiari dell'agevolazione*, 2019, disponibile su <https://www.ipsoa.it/documents/fisco/imposte-dirette/quotidiano/2019/07/06/investimenti-start-up-innovative-soggetti-beneficiari-agevolazione>
 - REGISTRO DELLE IMPRESE (2017), *Guida alla costituzione e alla modifica di startup innovative in forma di s.r.l. con modello standard tipizzato*, p. 5, disponibile su http://startup.infocamere.it/atst/help/Guida_Costituzione_Modifica_Startup_ModelloTipizzato.pdf.
 - REGISTRO DELLE IMPRESE, *Piccole e medie imprese innovative, guida sintetica per utenti esperti per gli adempimenti societari, redatta dalle camere di commercio con il coordinamento del ministero dello sviluppo economico*, 2019, disponibile su http://pminnovative.registroimprese.it/isin/static/pminnovative/document/Guida_PMI_Innovativa.pdf.
 - REGISTRO DELLE IMPRESE, *Start-up innovative.Tutorial*, disponibile su <http://pminnovative.registroimprese.it/isin/static/pminnovative/index.html#>

- RUBERTELLI, *Start up innovative e deroghe al diritto societario*, in *Feder notizie*, 2014, disponibile su <https://www.federnotizie.it/start-innovative-le-deroghe-al-diritto-societario/>.
- SERRA, *Industria 4.0: le novità previste dalla Legge di Bilancio 2020*, 2020, disponibile su <https://www.altalex.com/documents/news/2020/02/19/industria-4-0-legge-bilancio-2020>
- STARTUP BUSINESS (2018), *Cos'è un incubatore e quali sono quelli italiani*, disponibile su <https://www.startupbusiness.it/cose-un-incubatore-e-quali-sono-quelli-italiani/96872/>.
- STARTUP BUSINESS, *Chi è il business angel, come può finanziare la startup, come trovarlo*, disponibile su <https://www.startupbusiness.it/cose-un-business-angel-e-come-puo-finanziare-la-startup/88557/>
- START-UP BUSINESS, *Patent box 2019, cos'è, normativa e come accedere alle agevolazioni*, 2019, disponibile su <https://www.startupbusiness.it/patent-box-2019-cose-normativa-e-come-accedere-alle-agevolazioni/100670/>
- TOMASELLI, *Italia Startup Visa, come funziona il programma*, 2018, disponibile su <https://www.altalex.com/documents/news/2018/11/21/italia-startup-visa-come-funziona-il-programma>
- TOMASELLI, *Start-up innovative: l'accertamento dei requisiti nell'istruttoria prefallimentare*, 2018, disponibile su <https://www.altalex.com/documents/news/2018/04/09/start-up-innovative-l-accertamento-dei-requisiti-nell-istruttoria-prefallimentare>.
- UNWTO, *Covid-19 - a global insight on travel and tourism impacts UNWTO & Data Partners*, 2020, disponibile su https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-03/21_4_Tourism_COVID19_Data_Coalitionpptx.pdf
- UNWTO, *Healing solutions for tourism challenge*, 2020, disponibile su <https://www.unwto.org/healing-solutions-tourism-challenge>

- UNWTO, *Terms and Conditions - COVID19 Solutions*, 2020 disponibile su <https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-03/Terms%20and%20Conditions%20-%20COVID19%20Solutions.pdf>
- VINCIARELLI, *Start-up e PMI innovative: benefici a confronto*, in *PMI.it*, 2017, disponibile su <https://www.pmi.it/impresa/normativa/approfondimenti/93595/start-up-innovative-pmi-innovative-differenze.html>
- YANG, *Pubblicato il decreto attuativo sugli incentivi fiscali agli investimenti in "PMI innovative": un quadro sistematico di sintesi*, 2019, disponibile su <http://www.rivistadirittotributario.it/2019/07/16/pubblicato-decreto-attuativo-sugli-incentivi-fiscali-agli-investimenti-pmi-innovative-un-quadro-sistematico-sintesi/>